

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	12
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	26
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	27
GIUSTIZIA (II)	»	39
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	53
DIFESA (IV)	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	69
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	83

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	91
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	95
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	101
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	114
AFFARI SOCIALI (XII)	»	136
AGRICOLTURA (XIII)	»	147
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	205
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	208
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	209

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo) (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	9

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Marcello TAGLIALATELA.

La seduta comincia alle 15.55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente e relatore*, dopo aver riferito sui contenuti

del decreto all'esame, passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 1941 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, che si compone di 8 articoli (cui si aggiunge l'articolo 9 che dispone in merito all'entrata in vigore), reca disposizioni che intervengono su tre distinti ambiti materiali, opportunamente raggruppati in altrettanti Titoli. In particolare, il Titolo I reca disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici; il Titolo II concerne la Banca d'Italia, mentre il Titolo III contiene le disposizioni finali (recando, all'articolo 7, una disposizione di coordinamento in materia di accise sui prodotti alcolici e, all'articolo 8, la copertura finanziaria del provvedimento); ancorché i suddetti interventi non risultino avvinti da alcun nesso né di carattere oggettivo o materiale, né di ca-

rattere funzionale o finalistico, del complesso delle misure – ad eccezione di quelle contenute all’articolo 7 – si dà comunque conto sia nell’intestazione del decreto, che, in modo analitico, nel preambolo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo esemplificativo:

all’articolo 2, comma 5, in materia di imposta sostitutiva, che incide sull’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, senza tuttavia novellarlo;

all’articolo 3, comma 1, che estende in maniera non testuale l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al sesto comma dell’articolo 40 della legge n. 47 del 1985, in materia di dismissione di immobili pubblici;

agli articoli da 4 a 6, relativi alla Banca d’Italia, che intervengono su un tessuto normativo stratificato, con il quale si coordinano solo parzialmente. Ad esempio, l’articolo 4, comma 1, individuando la Banca d’Italia – istituto di diritto pubblico – come autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo e riconoscendone l’indipendenza, integra, senza intervenire in forma di novella, il disposto dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 43 del 1998, che, ai primi due periodi recita: *“La Banca d’Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC”*; inoltre, l’articolo 19, comma 2, della legge n. 262 del 2005, già dispone che *“La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico”*;

sovrapposizioni e ulteriori difetti di coordinamento si riscontrano tra alcune disposizioni contenute nel decreto legge ed altre recate dalla legge finanziaria per il 2014 (legge n. 147 del 2013); in particolare, l’articolo 1, il comma 5, del decreto-legge all’esame, dispone che, nei comuni in cui l’aliquota IMU è stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 24 gennaio 2014, il 40 per cento dell’eventuale differenza tra l’aliquota base e quella deliberata dal singolo comune. Tale differimento al 24 gennaio è disposto anche dall’articolo 1, comma 680, primo periodo della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), di cui la disposizione all’esame duplica il contenuto; invece, il comma 12-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, esclude l’applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014. Una disposizione di analogo tenore è contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 728), ai sensi del quale, però, la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2014;

sul piano dell’efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all’articolo 7 – laddove precisa che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e alcol etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del *tax credit* nel settore cinematografico (disposte dal decreto-legge n. 91 del 2013), si riferiscono alle aliquote di accisa come successivamente rideterminate dall’articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013, sembrerebbe recare una norma di interpretazione autentica che dovrebbe essere dunque riformulata in base a quanto prescritto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che, al paragrafo 3, lettera l), dispone che: *“La disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente disposizione è formulata utiliz-*

zando la seguente espressione: “Il comma ... dell'articolo ... della legge ... si interpreta nel senso che ...”. L'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione è chiaramente esplicitato e, ove l'atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell'articolo”;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 6, sostituendo integralmente il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, proroga il termine entro il quale – a fini di copertura finanziaria del provvedimento – si autorizza il Ministro, con proprio decreto, a stabilire “l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRPEF e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 [che reca la disciplina generale di tutti i prodotti sottoposti ad accisa], in misura tale da assicurare il conseguimento” di un maggior gettito; analogamente, all'articolo 7, prima richiamato, che reca disposizioni di coordinamento in materia di accise sui prodotti alcolici, demanda la definizione di ulteriori incrementi di accisa (oggi previsti per legge) ad una “determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”. Le due disposizioni – rispettivamente – confermano ed introducono una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

sul piano della corretta formulazione del testo:

il decreto-legge contiene alcuni richiami normativi effettuati in forma generica, che sarebbe opportuno, ove possibile, precisare; a titolo esemplificativo, l'articolo 3, comma 2, lettera b), mantiene fermi “i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia”, mentre l'articolo 6,

comma 6-bis, prevede che, alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale della Banca d'Italia, si applichino, “in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 1, commi 3 e 8, si riferisce alla “Regione Friuli-Venezia Giulia”, ancorché con la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia sia stato eliminato;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 12-bis, che interviene in materia di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, escludendone l'applicazione ove la differenza sia versata entro il 24 gennaio 2014, sia effettuato il necessario coordinamento con analoga disposizione contenuta all'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che prevede diversi termini per la sanatoria in oggetto;

sia verificata la coerenza delle disposizioni che prevedono che fonti secondarie possano integrare o modificare il contenuto di disposizioni di rango legislativo, contenute all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 7, con le regole che presiedono

ad un appropriato impiego delle fonti del diritto, anche tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, commi 3 e 8, si sostituisca il riferimento alla "Regione Friuli-Venezia Giulia", con quello alla "Regione Friuli Venezia Giulia", tenuto conto che, con la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia è stato eliminato;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbero specificare i richiami normativi generici contenuti all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 6, comma 6-bis;

si dovrebbe riformulare la disposizione di interpretazione autentica contenuta all'articolo 7 al fine di renderla conforme alle prescrizioni contenute nella Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, riportate in premessa;

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

anche alla luce della sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale, che, richiamando quanto già statuito nelle sen-

tenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, "tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita", nonché rispetto al titolo del decreto e al preambolo – ove il legislatore intenda introdurre nell'ordinamento singole discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza, abbia cura di adottare "atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati", evitando "la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei" ».

Renato BALDUZZI, pur nella consapevolezza che la formula utilizzata per esprimere il rilievo contenuto nella raccomandazione corrisponde ad una prassi consolidata del Comitato, prospetta l'opportunità che essa, nella presente circostanza, venga in qualche modo rafforzata, essendo gli aspetti di eterogeneità del provvedimento fin troppo evidenti e quasi confessati, come, d'altronde, anche prescindendo da altre considerazioni, sia il titolo del provvedimento che la sua strutturazione in titoli non avvinti da alcun nesso comprovano. In ragione di ciò, suggerisce anche di valutare l'espunzione dell'avverbio « opportunamente » dalla parte premissiva della proposta di parere riferita al profilo dell'omogeneità di contenuto.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente e relatore*, aderendo al suggerimento del collega Balduzzi, presenta la seguente nuova proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 1941 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, che si compone di 8 articoli (cui si aggiunge l'articolo 9 che

dispone in merito all'entrata in vigore), reca disposizioni che intervengono su tre distinti ambiti materiali, raggruppati in altrettanti Titoli. In particolare, il Titolo I reca disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici; il Titolo II concerne la Banca d'Italia, mentre il Titolo III contiene le disposizioni finali (recando, all'articolo 7, una disposizione di coordinamento in materia di accise sui prodotti alcolici e, all'articolo 8, la copertura finanziaria del provvedimento); ancorché i suddetti interventi non risultino avvinti da alcun nesso né di carattere oggettivo o materiale, né di carattere funzionale o finalistico, del complesso delle misure – ad eccezione di quelle contenute all'articolo 7 – si dà comunque conto sia nell'intestazione del decreto, che, in modo analitico, nel preambolo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo esemplificativo:

all'articolo 2, comma 5, in materia di imposta sostitutiva, che incide sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, senza tuttavia novellarlo;

all'articolo 3, comma 1, che estende in maniera non testuale l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985, in materia di dismissione di immobili pubblici;

agli articoli da 4 a 6, relativi alla Banca d'Italia, che intervengono su un tessuto normativo stratificato, con il quale si coordinano solo parzialmente. Ad esempio, l'articolo 4, comma 1, individuando la Banca d'Italia – istituto di diritto pubblico

– come autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo e riconoscendone l'indipendenza, integra, senza intervenire in forma di novella, il disposto dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 43 del 1998, che, ai primi due periodi recita: *“La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC”*; inoltre, l'articolo 19, comma 2, della legge n. 262 del 2005, già dispone che *“La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico”*;

sovrapposizioni e ulteriori difetti di coordinamento si riscontrano tra alcune disposizioni contenute nel decreto-legge ed altre recate dalla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013); in particolare, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge all'esame, dispone che, nei comuni in cui l'aliquota IMU è stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 24 gennaio 2014, il 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune. Tale differimento al 24 gennaio è disposto anche dall'articolo 1, comma 680, primo periodo della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), di cui la disposizione all'esame duplica il contenuto; invece, il comma 12-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014. Una disposizione di analogo tenore è contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 728), ai sensi del quale, però, la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2014;

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge, all'articolo 7 – laddove precisa che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e alcol

etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del *tax credit* nel settore cinematografico (disposte dal decreto-legge n. 91 del 2013), si riferiscono alle aliquote di accisa come successivamente rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013, sembrerebbe recare una norma di interpretazione autentica che dovrebbe essere dunque riformulata in base a quanto prescritto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che, al paragrafo 3, lettera l), dispone che: *“La disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente disposizione è formulata utilizzando la seguente espressione: ‘Il comma ... dell'articolo ... della legge ... si interpreta nel senso che ...’. L'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione è chiaramente esplicitato e, ove l'atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell'articolo”*;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 2, comma 6, sostituendo integralmente il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, proroga il termine entro il quale – a fini di copertura finanziaria del provvedimento – si autorizza il Ministro, con proprio decreto, a stabilire *“l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRIS e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 [che reca la disciplina generale di tutti i prodotti sottoposti ad accisa], in misura tale da assicurare il conseguimento”* di un maggior gettito; analogamente, all'articolo 7, prima richiamato, che reca disposizioni di coordinamento in materia di accise sui prodotti alcolici, demanda la definizione di ulteriori incrementi di accisa (oggi previsti per legge) ad una *“determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”*. Le due disposizioni – rispettivamente – confermano ed introducono una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2,

della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

sul piano della corretta formulazione del testo:

il decreto-legge contiene alcuni richiami normativi effettuati in forma generica, che sarebbe opportuno, ove possibile, precisare; a titolo esemplificativo, l'articolo 3, comma 2, lettera b), mantiene fermi *“i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia”*, mentre l'articolo 6, comma 6-bis, prevede che, alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale della Banca d'Italia, si applichino, *“in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 1, commi 3 e 8, si riferisce alla *“Regione Friuli-Venezia Giulia”*, ancorché con la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia sia stato eliminato;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 12-bis, che interviene in

materia di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, escludendone l'applicazione ove la differenza sia versata entro il 24 gennaio 2014, sia effettuato il necessario coordinamento con analoga disposizione contenuta all'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che prevede diversi termini per la sanatoria in oggetto;

sia verificata la coerenza delle disposizioni che prevedono che fonti secondarie possano integrare o modificare il contenuto di disposizioni di rango legislativo, contenute all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 7, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto, anche tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, commi 3 e 8, si sostituisca il riferimento alla "Regione Friuli-Venezia Giulia", con quello alla "Regione Friuli Venezia Giulia", tenuto conto che, con la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia è stato eliminato;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbero specificare i richiami normativi generici contenuti all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 6, comma 6-bis;

si dovrebbe riformulare la disposizione di interpretazione autentica contenuta all'articolo 7 al fine di renderla conforme alle prescrizioni contenute nella Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, riportate in premessa;

Il Comitato, ribadendo quanto più volte evidenziato, formula la seguente raccomandazione:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

anche alla luce della sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale, che, richiamando quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, "tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita", nonché rispetto al titolo del decreto e al preambolo – ove il legislatore intenda introdurre nell'ordinamento singole discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza, abbia cura di adottare "atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati", evitando « la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei ».

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *relatore*, nel riferire sui contenuti del decreto-legge all'esame, fa presente che esso appare particolarmente complesso e, di conseguenza, la proposta di parere che intende illustrare, risulta assai lunga ed articolata. In considerazione quindi del breve tempo a disposizione del Comitato a causa dell'imminente inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea, si limiterà, se il Comitato concorda e qualora i tempi non fossero sufficienti, a dare conto dell'oggetto del provvedimento all'esame, per poi illustrare la proposta di parere in una successiva seduta.

Venendo dunque ai contenuti del decreto-legge, fa presente che esso presenta un contenuto molto vasto e complesso, in quanto i suoi 14 articoli (per un totale di 131 commi) incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano multiformi misure, che lo scarno preambolo qualifica, al fine di ricondurle ad una *ratio* unitaria, «quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese».

In particolare, l'articolo 1 contiene disposizioni che, a diverso titolo, riguardano il settore energetico, la parte più consistente delle quali è finalizzata alla riduzione delle bollette elettriche.

L'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità con misure volte a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne, mentre il comma 2 introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa.

L'articolo 3 del provvedimento istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

L'articolo 4 interviene in materia di riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico e detta norme specifiche per la realizzazione degli interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste.

L'articolo 5 prevede norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per lavoratori extracomunitari impiegati nelle *startup* innovative.

L'articolo 6 interviene a favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese e reca variegate disposizioni concernenti il settore delle telecomunicazioni e delle comunicazioni elettroniche, anche con riguardo alla pianificazione delle frequenze per il digitale terrestre.

Le disposizioni dell'articolo 7 intendono ampliare l'accesso al cd. *ruling* di standard internazionale, mentre l'articolo 8 reca una serie di norme sull'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP).

L'articolo 9 prevede la possibilità di attivare, al ricorrere di determinate condizioni, un credito di imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.

L'articolo 10 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una società con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia.

L'articolo 11 interviene in materia di agevolazioni in favore delle cooperative, mentre l'articolo 12 reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese.

L'articolo 13 ha un contenuto piuttosto articolato, in quanto i commi da 1 a 3 recano disposizioni concernenti l'Expo 2015; i commi da 4 a 7 destinano risorse a interventi immediatamente cantierabili per garantire la competitività dei porti italiani; il comma 8 è volto ad ampliare il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate; il comma 9 interviene in relazione alla metropolitana di Napoli; i commi 10 e 11 intervengono in materia di contratti pubblici di appalto; il

comma 12 interviene sulla circolazione stradale dei carrelli, mentre il comma 13 novella la legge istitutiva delle autorità per i servizi di pubblica utilità (legge 481/1995), al fine di precisare l'ambito di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; i commi da 14 a 23 intervengono a vario titolo sul settore aeroportuale e sul trasporto aereo; i commi da 24 a 26 intervengono al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, mentre, infine, i commi 27 e 28 recano le coperture degli oneri delle precedenti misure.

L'articolo 14 detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni dell'Assemblea, accedendo alla richiesta in tal senso del relatore e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del decreto-legge all'esame ad una prossima seduta che sarà convocata nella mattina di domani, giovedì 16 gennaio.

La seduta termina alle 16.20.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	12
---	----

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 15 gennaio 2014.

Il Comitato, che si è riunito dalle 20.20 alle 20.50, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:	
Sull'ordine dei lavori	13
AVVERTENZA	13

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che – in relazione al protrarsi dei lavori antimeridiani dell'Assemblea – alcuni rappresentanti dei gruppi hanno formulato la richiesta di rinviare la seduta odierna, in quanto essa si sovrappone a concomitanti impegni parlamentari.

Non essendovi obiezioni, accoglie tale richiesta e rinvia, pertanto, la trattazione dei punti all'ordine del giorno ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Elezione di un Vicepresidente.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (seguito esame doc. IV-ter, n. 13 – rel. Leone).

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari),
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione),
e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (*Svolgimento e conclusione*) 14

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica, Vannino CHITI. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 20.10.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013.

(Svolgimento e conclusione).

Vannino CHITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare. Introduce quindi brevemente la discussione.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i senatori Roberto COCIANCICH (PD), Barbara LEZZI (M5S), Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), la deputata Gea SCHIRÒ (PI), il senatore Luigi COMPAGNA (NCD), il deputato Emanuele PRATAVIERA (LNA), cui replica brevemente Vannino CHITI, *presidente*, nonché i senatori Stefano CANDIANI (LN-Aut), Luis Alberto ORELLANA (M5S) e Cristina DE PIETRO (M5S).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Vannino CHITI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori delle Commissioni	15
Legge-quadro sulla partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti e C. 952 Garofani (<i>Esame e rinvio</i>)	15

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria (<i>Deliberazione</i>)	23
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	25

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro, e il sottosegretario di Stato alla difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.10.

Sui lavori delle Commissioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che le Commissioni affari esteri e difesa dei due rami del Parlamento hanno domani all'ordine del giorno un incontro con il Direttore generale dell'OPCW (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons*) per approfondire le questioni relative all'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria.

Alla luce dell'importanza che il tema riveste anche per quanto concerne le modalità della partecipazione dell'Italia al-

l'operazione stessa ed accertata la disponibilità dei ministri degli esteri e dei trasporti ad intervenire, propone di procedere ad un'indagine conoscitiva di un solo giorno, affinché le relative audizioni abbiano carattere formale e siano rescontate. Se non vi sono obiezioni, pertanto, si procederà ad acquisire l'intesa da parte dei Presidenti della Camera e del Senato.

Avverte infine che, ove emergano ulteriori aspetti meritevoli di considerazione sulla questione, le Commissioni potranno apprestare altri strumenti di indirizzo e controllo parlamentare.

Le Commissioni convengono.

Legge-quadro sulla partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti e C. 952 Garofani.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente della III Commissione*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, come convenuto in sede di ufficio di presidenza.

Ricorda che, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione dell'ultimo decreto-legge di proroga delle missioni all'estero, era stata da più parti ravvisata l'urgenza di incardinare la legge-quadro al fine di snellire il procedimento dagli aspetti più amministrativi e di concentrarlo sul piano politico.

Considera in particolare opportuno che le Commissioni possano procedere in tal senso in contemporanea con l'avvio presso l'altro ramo del Parlamento dell'esame del nuovo decreto-legge « missioni » relativo ai mesi da gennaio a giugno.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, osserva preliminarmente che si è di fronte all'avvio di un percorso parlamentare, già sperimentato nelle precedenti legislature ma ancora senza esito, che dovrebbe portare all'adozione di uno degli strumenti legislativi più importanti per la politica estera e di difesa italiana, poiché finalizzato all'adozione di una cornice normativa unitaria – lungamente attesa – per l'invio dei contingenti all'estero, divenuti ormai sempre più numerosi, impegnati sia nell'ambito di operazioni di mantenimento della pace (*peace-keeping*) sia di conseguimento della pace (*peace enforcing*). Osserva che la questione ha assunto un rilievo particolare nel corso dei primi anni Novanta, quando, successivamente allo scoppio della prima guerra del Golfo, si è verificata la crisi internazionale che ha costretto il Paese a misurarsi con le tematiche della legittimità costituzionale dei procedimenti di deliberazione delle decisioni connesse all'invio all'estero di contingenti militari italiani. Sottolinea che una lunga esperienza su questo tema consente oggi, e nello stesso tempo la impone, una seria riflessione. La crisi economica può esserne elemento catalizzatore, ma non può rappresentarne il

punto di riferimento: ritiene che il Paese debba infatti chiedersi quali siano gli obiettivi e le modalità del suo coinvolgimento nelle missioni internazionali. Fa notare che, fino ad ora, l'Italia ha aderito con entusiasmo soprattutto a richieste di partecipazione a missioni internazionali provenienti « dall'esterno » (paesi alleati o coinvolti e/o organizzazioni internazionali): ma tutto ciò – come è stato sottolineato dalla letteratura specializzata – è spesso avvenuto senza che vi fosse, a monte, una strategia condivisa in grado di definire adeguatamente gli obiettivi dell'Italia a breve, medio e lungo termine.

Rileva che le ingenti risorse investite dall'Italia nel partecipare allo sforzo internazionale per stabilizzare le aree di crisi e lo stesso sacrificio delle migliaia di uomini che vi hanno partecipato, con la perdita di decine e il ferimento di centinaia di loro, hanno prodotto in ogni caso importanti risultati. In primo luogo, hanno consentito di creare condizioni di sicurezza in alcune zone del mondo che, seppur lentamente, possono ora puntare a sviluppare le loro società; senza dubbio, la lunga stagione di missioni internazionali, soprattutto dopo l'11 settembre 2001, ha contribuito ad allontanare i rischi e le minacce dai confini. In secondo luogo, la partecipazione dell'Italia alle principali missioni internazionali ha fortemente contribuito ad impedire che proseguisse una marginalizzazione del Paese e che la sua immagine peggiorasse nel corso di questi ultimi anni, soprattutto a causa della crisi di stabilità politica che è tornata ad evidenziarsi. In terzo luogo, hanno permesso di migliorare lo strumento militare o, per lo meno, la sua componente operativa, garantendo la crescita delle capacità di intervento e di supporto logistico ed assicurando un buon livello di addestramento del personale e un migliore equipaggiamento. La verifica sul campo, e non solo nelle esercitazioni, ha fornito un'esperienza ineguagliabile che rappresenta un patrimonio prezioso per il futuro, anche nell'ottica della promozione della difesa europea. In quarto luogo, non meno importante, le missioni internazionali hanno

contribuito a sviluppare in Italia un approccio congiunto « militare-sicurezza-civile » che è ormai diventato un modello internazionale con il cosiddetto *comprehensive approach*. Sottolinea che, nel corso dei decenni, si è definito infatti un « modello italiano » di *peace-keeping*, a partire dalla missione in Libano nel 1982 e rafforzatosi con le missioni in Albania, Somalia, Mozambico ed oggi di nuovo in Libano e Afghanistan, in relazione alle particolari modalità di conduzione della missione che includevano, tra i loro caratteri distintivi, una forte imparzialità ed una particolare attenzione alle esigenze della popolazione civile e agli aspetti umanitari.

Osserva che si tratta quindi di dotarsi di uno strumento legislativo che tenga conto dei nuovi scenari geopolitici: il quadro della sicurezza globale sta rapidamente evolvendo ed è inevitabile che nuove minacce, dirette e indirette, convenzionali e non, si consolideranno anche in campo militare, oltre a quelle già esistenti in campo economico, ambientale, energetico e della sicurezza dei trasporti.

Fa notare che emergono nuove potenze globali (Cina), continentali (Brasile, India e Sud Africa) e regionali (tra gli altri, Turchia, Iran, Pakistan, Nigeria, e Messico), e si delinea il ritorno della Russia ad una politica di potenza, anche se per ora appare limitata ai paesi ex-sovietici e, in misura minore, al Medio Oriente. Attivi soprattutto in campo economico e commerciale, molti di questi paesi sviluppano un processo di riarmo convenzionale e a volte anche nucleare. Evidenzia che, mentre diminuiscono i bilanci della difesa europei ed americani, crescono quelli di molti altri paesi: così, ad esempio, i paesi asiatici negli ultimi anni hanno destinato alla difesa maggiori stanziamenti dell'insieme dei paesi dell'Unione europea. Segnala che vengono in primo piano le nuove minacce, come il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata e in genere quei fenomeni che minacciano la tranquillità e il buon funzionamento delle nostre società, incluse preoccupazioni di sicurezza degli approvvigionamenti (*in primis*

energia e acqua potabile), di sviluppo economico e di gestione delle pressioni migratorie. Segnala che spesso le minacce alla sicurezza sono collegate al problema delle cosiddette aree di crisi. Questo fenomeno è cresciuto di importanza con lo svilupparsi della globalizzazione. Fa notare che viviamo in un mondo sempre più interconnesso, in cui gli scambi di merci e di qualsiasi altro tipo di bene, in particolare quelli finanziari, la circolazione delle persone, delle idee e delle informazioni sono sempre più rapidi e consistenti. Sottolinea che l'importanza delle frontiere e la loro capacità di arrestare tali flussi, o comunque di controllarli, è in continua ed evidente diminuzione. Fa presente che il benessere e la sicurezza dei nostri stati dipende in modo crescente dal buon funzionamento del sistema internazionale, ma che purtroppo non esiste ancora un sistema efficace e legalmente valido che garantisca la sicurezza della globalizzazione.

Rileva che, guardando alla posizione geografica delle missioni Nato, UE e ONU cui l'Italia partecipa, è evidente come – a parte poche marginali eccezioni – esse siano concentrate in un « arco di crisi » che va dal Maghreb all'Afghanistan passando per i Balcani, il Medio Oriente, il Corno d'Africa ed il Golfo Persico. Osserva che questa regione del mondo in gran parte coincide con il Mediterraneo « allargato », identificato come area geografica prioritaria per gli interessi nazionali anche dai documenti approvati dalle autorità politico-militari italiane. Ritiene che tale « arco di crisi » sia segnato da una perdurante insicurezza ed instabilità che rischia di acuirsi sempre più in conseguenza del vuoto di potere lasciato dal ritiro della maggior parte delle forze occidentali – basti pensare alla violentissima ripresa della violenza terroristica in Iraq, in cui il numero delle vittime è tornato ai livelli del 2008 – e del connesso calo di attenzione politica da parte dell'opinione pubblica internazionale. Fa notare che l'intensificarsi in quest'area delle missioni italiane negli ultimi venti anni dipende non solo dal mutato contesto strategico del periodo

post-guerra fredda, che ha visto il moltiplicarsi delle crisi, ma anche dal fatto che le missioni internazionali sono diventate uno strumento sempre più importante e visibile della politica estera, non solo per l'Italia. Osserva che la concentrazione geografica delle missioni internazionali in tale regione, nonché il fatto che la maggior parte di esse sia condotta in ambito NATO ed UE, è funzionale all'impostazione della politica estera italiana basata dal secondo dopoguerra, secondo una diffusa analisi, su tre «cerchi»: europeo, transatlantico e mediterraneo, tre cerchi che rappresentano delle dimensioni sia geografiche che funzionali nelle quali vanno difesi e sostenuti gli interessi nazionali italiani.

Rileva che le tre proposte di legge in esame hanno il merito di rielaborare i risultati dell'intensa attività di riflessione svoltasi in sede giuridica e parlamentare su questa problematica nel corso degli ultimi anni, introducendo una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Confida che possa essere valutata, nel corso dell'esame delle proposte di legge, l'opportunità di prevedere un'apposita sessione parlamentare dedicata al dibattito sull'andamento delle missioni all'estero, che integri le già previste comunicazioni periodiche del Governo. Ritiene, infatti, che oggi anche il dibattito in Aula e nelle Commissioni sia limitato quasi esclusivamente alle sedute per il finanziamento delle missioni. Peraltro, negli ultimi anni ha prevalso l'abitudine di spezzettare i finanziamenti delle missioni in due, o addirittura tre, provvedimenti diversi ogni anno, generando una sensazione di precarietà che certo non può aver avuto una ricaduta positiva sul morale delle Forze armate né sulla percezione, da parte degli alleati, della tanto ricercata credibilità dell'impegno italiano. Ritiene invece che, una volta definita, attraverso la legge-quadro sulla partecipazione dei contingenti militari italiani alle missioni internazionali, la cornice normativa di riferimento, sia ne-

cessario delineare una sede di discussione parlamentare che serva ad arricchire la consapevolezza nella rappresentanza parlamentare del quadro geopolitico nel quale l'Italia si trova ad agire e delle sfide globali alle quali deve far fronte, poiché occorre essere coscienti del fatto che, se vogliamo avere una politica estera e di difesa in grado di proteggere gli interessi nazionali, le sue componenti – missioni comprese – devono essere inserite in una strategia complessiva. Auspica altresì che all'interno della nuova legge-quadro venga valorizzata l'esperienza della «cooperazione civile-militare» (CIMIC): la via italiana al *peace-keeping* ha infatti dimostrato che i militari italiani hanno abilità, competenze e specificità che devono essere poste in rilievo e che sono utili alla CIMIC. Osserva come il loro ruolo, nelle missioni all'estero, sia stato caratterizzato, lo si accennava, sia da una presenza *super partes*, necessaria in tutti i processi di pacificazione, sia da una forte connotazione umanitaria, dimostrata dal coinvolgimento diretto dei militari italiani sia nelle attività di distribuzione degli aiuti e dell'assistenza alla popolazione locale, sia nelle situazioni di emergenza umanitaria.

Ritiene opportuno limitare il suo intervento in questa fase ad alcune brevi considerazioni sull'impianto delle diverse proposte di legge, su alcuni dei cui dettagli si soffermerà peraltro l'onorevole Domenico Rossi, relatore per la Commissione Difesa. Con riferimento alla proposta di legge n. 45 dell'onorevole Cirielli, ne sottolinea il carattere organico relativamente alle disposizioni in materia di personale. Osserva che la proposta di legge Duranti ed altri, n. 933, si caratterizza per la precisa delimitazione, con puntuali richiami al diritto internazionale, delle fattispecie in cui possono essere autorizzate le missioni internazionali. Fa notare che la proposta di legge Garofani ed altri, n. 952, si distingue invece per una più ampia prospettiva che contempla le relazioni tra Governo e Parlamento e prevede significativamente l'annualità del provvedimento legislativo di copertura finanziaria.

Per quanto attiene agli specifici profili di competenza della III Commissione, segnala che l'articolo 6 del progetto di legge Garofani autorizza il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, a conferire ad un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, nell'ambito delle missioni internazionali. Evidenzia che un particolare rilievo assume altresì l'articolo 4 del progetto di legge presentato dalla collega Duranti ed altri, che istituisce un Comitato parlamentare di controllo, composto da sei senatori e da sei deputati, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità.

Si dice infine convinto che l'iter legislativo consentirà di arricchire e di integrare ulteriormente la riflessione su questa problematica, in particolare a proposito delle relazioni Governo-Parlamento, nella definizione dei passaggi procedurali relativi all'avvio delle missioni internazionali ed all'assetto delle iniziative di cooperazione internazionale e di sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, consentendo di pervenire ad un testo normativo auspicabilmente condiviso sia dai deputati di maggioranza sia da quelli delle opposizioni.

Domenico ROSSI (PI), relatore per la IV Commissione, osserva, innanzitutto, che l'avvio dell'esame delle proposte di legge in titolo risponde a una forte richiesta, emersa in occasione dell'esame dell'ultimo decreto-legge che ha rifinanziato le missioni internazionali, finalizzata ad offrire uno spazio di confronto su temi di rilievo ordinamentale da cui potranno derivare ripercussioni positive, in termini di maggiore sicurezza per i nostri connazionali all'estero.

Ritiene, infatti, necessario che anche il nostro Paese, come i maggiori Stati europei, provveda a dotarsi di uno strumento normativo utile ad offrire solidi punti di riferimento sia sul piano del rispetto del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, sia su quello dei delicati profili di

natura giuridica ed economica, riguardanti il personale militare e civile coinvolto.

Passa, quindi, ad illustrare i contenuti delle proposte di legge presentate da colleghi dei gruppi del Partito Democratico, di Sinistra Ecologia e Libertà e di Fratelli d'Italia, sottolineando che nel prosieguo dell'esame non è da escludere che possano essere abbinare ulteriori proposte predisposte da altri gruppi.

Le proposte a prima firma dei colleghi Cirielli C. 45 e Garofani C. 952 appaiono riprodurre i contenuti delle proposte di legge da questi stessi colleghi già presentate nella precedente legislatura. In particolare, la proposta di legge Garofani C. 952 riproduce a sua volta la maggior parte dei contenuti della proposta di legge C. 2752, presentata nel corso della XV legislatura dall'allora presidente della Commissione difesa, onorevole Pinotti. Alle proposte Cirielli C. 45 e Garofani C. 952 si affianca anche quella che reca come prima firma quella della collega Duranti C.933, il cui gruppo non era rappresentato nella precedente legislatura, ma che riprende in larga misura il testo della proposta di legge presentata nel corso della XV legislatura dall'onorevole Deiana, allora esponente del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra europea e vicepresidente di questa Commissione.

Ricorda, quindi, che sia nella XV che nella XVI legislatura tali testi sono poi confluiti in un testo unificato, adottato dalla Commissione all'esito del lavoro allora svolto da un comitato ristretto, ma che in entrambi i casi non è stato possibile giungere all'approvazione in via definitiva. Nella precedente legislatura le Commissioni avevano anche dato avvio ad un'indagine conoscitiva, provvedendo ad acquisire, tra gli altri, autorevoli contributi di costituzionalisti e di rappresentanti dei soggetti destinatari delle nuove norme.

La proposta di legge Cirielli ed altri C. 45 si caratterizza per la previsione della sola normativa di riferimento sul trattamento economico e giuridico del personale, nonché sui profili di natura contabile-amministrativa, omettendo invece il tema della procedura autorizzatoria. La

finalità della proposta appare, pertanto, quella di scongiurare che i provvedimenti di proroga dei finanziamenti debbano di volta in volta reiterare un identico articolato, semplificando di conseguenza la decisione e anche la formulazione tecnica degli stessi provvedimenti di proroga.

Essa, inoltre, esordisce con l'individuazione del proprio ambito di applicazione nelle missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, senza riferimenti al personale civile e provvede ad istituire il Fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di personale, osserva che questa proposta di legge reca significativi articoli in materia di: indennità di missione, indennità di impiego operativo, trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale, disciplina sul personale in stato di prigionia o disperso, richiami in servizio del personale militare, orario di lavoro, valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore e salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni.

Per quanto concerne le disposizioni in materia amministrativa e contabile segnala invece gli articoli recanti disposizioni per l'attivazione delle procedure d'urgenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, per la cessione a titolo gratuito di mezzi e di materiali escluso il materiale di armamento, e, infine, per l'utilizzo delle risorse derivanti dai pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali.

Tale proposta di legge si caratterizza anche per la previsione relativa all'entrata in vigore del provvedimento, fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della data di pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale, nell'intento di evitare una sovrapposizione temporale tra le nuove disposizioni e quelle a carattere temporaneo contenute nei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali.

La proposta di legge C. 952 a prima firma Garofani si caratterizza, invece, per un approfondimento dei profili procedurali relativi alla fase autorizzatoria, quali già individuati dalla risoluzione Ruffino n. 7-10071, approvata dalla Commissione difesa il 16 gennaio 2001, enfatizzando una procedura di autorizzazione fondata sul binomio Governo-Parlamento. In sintesi, al Consiglio dei ministri spetterebbero le deliberazioni circa la partecipazione italiana a missioni internazionali, previa informazione al Presidente della Repubblica. Le Camere, invece, in primo luogo, sarebbero destinatarie delle tempestive comunicazioni del Governo in merito alle citate deliberazioni, ai fini dell'autorizzazione delle missioni stesse, grazie all'indicazione per ciascuna missione degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, del numero massimo di unità da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della durata programmata delle operazioni. Successivamente, le Camere provvederebbero all'autorizzazione, all'approvazione dei provvedimenti legislativi recanti la copertura finanziaria delle spese connesse all'avvio e alla proroga delle missioni, prelevando le risorse necessarie dall'apposito fondo per un periodo non superiore a dodici mesi. Alla proroga e al rifinanziamento delle missioni le Camere provvederebbero in modo contestuale entro il 31 gennaio di ogni anno con apposito provvedimento legislativo, sempre a valere sul Fondo citato.

La proposta prevede anche un obbligo del Governo di relazione alle Camere con cadenza semestrale in ordine all'andamento delle missioni autorizzate e prorogate.

Un'ulteriore particolarità del provvedimento è la previsione del conferimento con legge ad un funzionario diplomatico, da parte della Farnesina di concerto con il Ministero della difesa, dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.

A differenza della proposta di legge Cirielli, la proposta di legge C. 952 dichiara, poi, l'applicazione di tutte le

norme del provvedimento, in quanto compatibili, al personale civile. In materia amministrativa-contabile, essa prevede, in aggiunta all'apparato di disposizioni già incluse nella proposta di legge precedente, anche una norma per l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche.

Infine, la proposta prevede una modifica dell'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, inserendo gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace tra gli aeromobili equiparati agli aeromobili di Stato. Nell'ambito dell'organizzazione di tali operazioni le amministrazioni statali e, in particolare, l'Amministrazione della difesa si avvalgono di aeromobili anche privati per il trasporto di mezzi e di materiali, con l'effetto di esonerare tali aeromobili dal pagamento delle tariffe di rotta.

La proposta di legge C. 933 a prima firma Duranti, pur ricalcando in larga misura l'articolato della proposta di legge dell'onorevole Deiana della XV legislatura, non include le norme relative all'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle missioni, nonché la previsione della autorizzazione annuale per ogni missione.

Tale proposta, inoltre, stabilisce che la procedura di autorizzazione abbia luogo con legge; indica un'elencazione tendenzialmente tassativa delle tipologie di operazioni e di missioni internazionali che possono essere autorizzate; inquadra la disciplina cui le Forze armate italiane e le Forze di polizia italiane sono sottoposte e, infine, istituisce un Comitato parlamentare bicamerale di controllo sulle operazioni internazionali. Insieme al tentativo di tipizzazione delle diverse missioni autorizzabili, quest'ultimo profilo caratterizza indubbiamente la proposta di legge Duranti C. 933, secondo cui il Governo fornisce elementi di conoscenza e valutazione ai fini dell'attività del Comitato, anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali. Quanto agli oneri informativi, la relazione semestrale del Governo sembra essere limitata alla indicazione delle spese sostenute,

laddove la proposta Garofani C. 952 la riferisce all'andamento delle missioni.

Segnala, infine, che nessuna delle proposte illustrate richiama la questione delle norme penali applicabili al personale militare impiegato in missione, questione delicata ed affrontata anche nel percorso istruttorio svolto nella passata legislatura, sottolineando che questo profilo non potrà essere omissivo, attese le delicate conseguenze sul piano delle garanzie che debbono essere assicurate circa la stretta osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.

Alla luce, dunque, di queste sommarie indicazioni – che potranno essere approfondite nel prosieguo di questo lavoro, eventualmente nella sede di un comitato ristretto incaricato di elaborare una nuova proposta di testo unificato – precisa che questo lavoro legislativo è indubbiamente finalizzato a dare centralità ai nostri valori costituzionali, a partire dall'enunciato degli articoli 10 e 11 ma anche degli articoli 87 e 78. Se, infatti, al nostro Paese resta coerentemente preclusa ogni iniziativa di guerra aggressiva, sono parte necessaria del nostro ordinamento tutte le norme di diritto internazionale consuetudinario, incluse quelle che ammettono l'uso della forza armata come difesa legittima individuale, in supporto di altro Stato che la richieda e a condizione che tale richiesta non sia in contrasto con norme cogenti, come l'uso della forza a supporto di uno Stato autoritario. Anche le norme di cui agli articoli 78 e 87, da ritenersi superate quanto al riferimento alla nozione di stato di guerra, assolvono all'essenziale funzione di mantenere al centro della decisione sull'invio dei contingenti il Presidente della Repubblica e il Parlamento, nonché di contenere anche in questa materia il ricorso alla decretazione d'urgenza. Le Commissioni dovranno, infatti, porsi la domanda su come far decadere *ex tunc* gli effetti di un'autorizzazione all'avvio di una missione a seguito della mancata conversione del decreto-legge.

Una questione già emersa in passato e che potrà tornare attuale riguarda anche

la valutazione su un intervento di modifica del dettato costituzionale al fine di contemplare l'invio di militari all'estero, come già acquisito a livello di norme primarie, ad esempio con la legge n. 331 del 2000 sull'istituzione del servizio militare professionale.

L'obiettivo da conseguire è quindi quello di un quadro normativo di riordino che assicuri il giusto ruolo al Parlamento, insieme alla capacità di adeguamento del sistema nazionale al contesto delle singole missioni. Occorre, in particolare, provvedere ad elaborare un modello italiano che sappia armonizzarsi, nei tempi e nella qualità del risultato, al meccanismo di attivazione europea ed internazionale. In tal senso, le conclusioni del recente Consiglio europeo di dicembre – con particolare riferimento alla « necessità di migliorare le capacità di risposta rapida dell'UE » sviluppando una rapida ed efficace pianificazione dei mezzi civili e militari adeguati – rappresentano un criterio guida, cui il nostro Paese è chiamato a corrispondere, anche in vista delle importanti responsabilità che attendono l'Italia per l'anno in corso e dell'impegno ad una valutazione dei progressi compiuti nel giugno del 2015.

Peraltro, come già emerso durante il dibattito sull'ultimo decreto-legge di proroga delle missioni internazionali, l'individuazione di un *corpus* normativo di cornice alla materia rappresenterebbe un percorso coerente con il ruolo esercitato dal Parlamento italiano e con l'esperienza maturata in questi anni, e conferirebbe trasparenza e certezza ad una materia di eccezionale importanza per le Forze armate. A ciò si aggiunge l'esigenza di assicurare un'adeguata informazione al Parlamento ai fini di valutazioni più approfondite, come segnalato dal collega Manciuoli, nonché di garantire ai nostri militari all'estero il sostegno derivante dalla stabilità, continuità e prevedibilità dell'azione del nostro Paese.

Ribadisce che una legge quadro sulle missioni internazionali eviterebbe l'inserimento nei decreti-legge sul finanziamento delle missioni di norme che hanno carat-

tere permanente. Auspicando, in conclusione, che i lavori delle Commissioni possano svolgersi in un clima fattivo e collaborativo tra i gruppi, propone che le stesse istituiscano un comitato ristretto incaricato di predisporre un testo unificato delle proposte di legge abbinato.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel riservarsi di intervenire nel seguito dell'esame, ringrazia i relatori per l'accuratezza delle loro relazioni ed invita i colleghi delle Commissioni, come ricordato anche dai relatori stessi, a non disperdere il lavoro svolto nelle precedenti legislature.

Claudio FAVA (SEL), nel condividere l'opportunità di procedere secondo una strategia complessiva che eviti interventi confusi, manifesta viva preoccupazione per il fatto che il nuovo decreto-legge di rifinanziamento delle missioni all'estero continui a presentarle tutte in un unico articolo. Giudica un simile provvedimento irricevibile nel metodo e nel merito, tale da configurare un atteggiamento ostruzionistico da parte del Governo, in una logica da saldi di fine stagione. Lamenta in particolare al riguardo il mancato mantenimento dell'impegno che il viceministro Pistelli aveva assunto in occasione della discussione del precedente decreto-legge.

Edmondo CIRIELLI (FdI), nel ritenere meritevoli di considerazione le osservazioni del collega Fava, segnala come la sua proposta di legge, maturata alla luce dell'esperienza svolta nella scorsa legislatura alla presidenza della Commissione Difesa, vada in tale direzione. Ringrazia i Presidenti Cicchitto e Vito per la calendarizzazione del provvedimento in titolo, di cui auspica un fruttuoso esame.

Salvatore CICU (FI-PdL) reputa apprezzabile il lavoro svolto dai relatori e si riserva di intervenire nuovamente nel dibattito al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.

In via preliminare evidenzia, tuttavia, come la necessità di redigere una legge quadro che rechi una disciplina di cornice

sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sia avvertita non tanto in considerazione dell'esigenza di ridefinire la procedura autorizzatoria delle missioni stesse, quanto in ragione dell'opportunità di disporre di un contesto di regole precise anche sul ruolo del Parlamento, applicabili a tutte le missioni indistintamente. Osserva, infatti, che le autorizzazioni di spesa recate dai vari decreti-legge che hanno rifinanziato con diversa durata le missioni internazionali riguardano esclusivamente missioni che sono già state deliberate e per le quali, dunque, vi è già stato un passaggio parlamentare.

Nell'invitare, quindi, i colleghi ad evitare di dare al provvedimento un'impostazione errata, reputa condivisibile la proposta del relatore per la IV Commissione di istituire un comitato ristretto incaricato di predisporre in tempi brevi un testo unificato delle varie proposte che, ritiene, debba valorizzare il ruolo del Parlamento nell'ambito delle decisioni riguardo i cambiamenti nelle missioni e nei relativi obiettivi.

Massimo ARTINI (M5S), nel richiamare l'intervento del collega Fava sull'imminente adozione del decreto-legge che dovrà finanziare le missioni internazionali per l'anno 2014, auspica che il Governo possa tenere conto dell'impegno assunto in un ordine del giorno accolto lo scorso mese di dicembre in sede di conversione del decreto-legge che ha rifinanziato le missioni per il trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, presentando un testo che possa essere agevolmente riferibile a singole missioni.

Preannuncia, infine, l'imminente presentazione di una proposta di legge sulle missioni internazionali che rappresenti la posizione del gruppo del Movimento Cinque Stelle.

Donatella DURANTI (SEL), nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, richiama le questioni poste nell'intervento svolto dal collega Fava che condivide pienamente, auspicando che il Governo possa già da subito fornire le opportune informazioni.

Valuta positivamente la proposta del relatore di istituire un comitato ristretto che possa concludersi in tempi rapidi, evidenziando come il provvedimento sia assolutamente necessario.

Domenico ROSSI (PI), relatore per la IV Commissione, ritiene auspicabile che tutti i gruppi nel prosieguo dell'esame si esprimano favorevolmente sulla proposta di proseguire i lavori nell'ambito di un apposito comitato ristretto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, prospetta l'opportunità che la questione sollevata da ultimo dall'onorevole Rossi sia trattata in sede di Ufficio di presidenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 15.50.

Indagine conoscitiva sull'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria.

(Deliberazione).

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che le Commissioni affari esteri e difesa sono oggi riunite per deliberare l'indagine conoscitiva sull'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria, che nella seduta di stamattina si è convenuto di svolgere con le omologhe Commissioni del Senato.

Comunica che è pervenuta l'intesa della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, sulla base del programma concordato (*vedi allegato*).

Pertanto, a seguito dell'odierna deliberazione, domani potranno essere auditi in

tale sede il Ministro degli affari esteri, il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e il Direttore Generale dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC).

Massimo ARTINI (M5S) chiede se potranno essere programmate ulteriori audizioni.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, precisa che l'indagine conoscitiva oggetto della

deliberazione sarà limitata alla giornata di domani ma che le Commissioni potranno successivamente attivare tutti i consueti strumenti di indirizzo e controllo parlamentare, come già evidenziato nella seduta di stamane dal presidente Cicchitto.

Le Commissioni riunite III e IV deliberano, quindi, lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sull'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

La visita in Italia del Direttore generale dell'OPCW (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons*), Ahmet Üzümcü, offre l'occasione per un approfondimento conoscitivo particolarmente significativo per le Commissioni Affari esteri e Difesa dei due rami del Parlamento.

Lo svolgimento dell'indagine conoscitiva mira, infatti, ad accertare l'entità e la portata dell'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria, deliberata nell'ambito delle Nazioni Unite per rispondere alla crisi umanitaria della scorsa estate.

In tale contesto, sarà altresì possibile verificare nel dettaglio tecnico le modalità della contribuzione italiana all'operazione stessa, anche con riferimento alle infrastrutture che saranno coinvolte ed in comparazione con quanto sarà fatto dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Infine, in vista della prossima Conferenza internazionale sulla Siria che si terrà a Ginevra il 22 gennaio ed a cui l'Italia parteciperà, le Commissioni potranno acquisire elementi di valutazione circa i riflessi dell'operazione di disarmo chimico sulla situazione più generale di quel Paese e sulle prospettive del conflitto in corso.

Termine dell'indagine:

16 gennaio 2014.

Soggetti da audire:

Ministro degli affari esteri

Ministro dei trasporti e delle infrastrutture

Direttore generale dell'OPCW (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons*), Ahmet Üzümcü.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di tutela della proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	26
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione di membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di tutela della proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e rinvio).

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento del presidente della VII Commissione, Giancarlo GALAN, intervengono sui lavori delle Commissioni i deputati Paolo COPPOLA (PD), Antonio PALMIERI (FI-PdL), Lorenza BONACCORSI (PD), Mirella LIUZZI (M5S) e Diego DE LORENZIS (M5S).

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il professor Cardani per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Emendamenti C. 362-A Madia (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 27

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Emendamenti C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 28

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 28

5-01860 Dadone: Sull'attuazione della normativa anticorruzione 28

ALLEGATO 1 (*Testo integrale della risposta*) 35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 29

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 29

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del relatore*) 37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.50.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Emendamenti C. 362-A Madia.
(Parere all'Assemblea).
(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame dell'emendamento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva che l'emendamento 2.100 della Commissione contenuto nel fascicolo n. 2 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

Emendamenti C. 1885-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Richiama poi il contenuto dell'emendamento Tofalo 2.63, che stabilisce che per gli oneri di cui al comma 6 dell'articolo 2 « si deroga al pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione ». In proposito – pur essendo chiaro il contrasto con le previsioni costituzionali dell'articolo 81 – fa presente che nel parere del Comitato tale aspetto non potrà essere rilevato, in considerazione del fatto che, in questa fase, allo stesso compete, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001, solo una valutazione concernente il rispetto del riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Considerato, peraltro, che nelle precedenti fasi dell'*iter* parlamentare alla I

Commissione – e, quindi, al Comitato permanente per i pareri – compete una valutazione che investe tutti i profili relativi al rispetto delle previsioni costituzionali, auspica che tale asimmetria possa essere evidenziata – e risolta – nell'ambito della discussione delle modifiche regolamentari prevista in Assemblea per il mese di febbraio prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 gennaio 2014. – Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-01860 Dadone: Sull'attuazione della normativa anticorruzione.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Sesa AMICI fa presente che risponderà all'interrogazione in titolo sulla base degli elementi forniti dal ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sottolineando il rilievo del lavoro finora svolto dalla Commissione sulla materia. Preannuncia ai presentatori che dalla risposta emerge-

ranno elementi a suo avviso rassicuranti anche se forse non del tutto persuasivi rispetto al quesito posto.

Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabiana DADONE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta anche perché la nomina dei responsabili è solo il primo passo per l'attuazione delle previsioni della legge. Ricorda inoltre che la citata legge n. 190 del 2012 stabilisce che entro il 15 dicembre di ogni anno il dirigente individuato come responsabile pubblici sul sito *web* dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmetta all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Fa presente che sul punto è stata pubblicata una nota del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che ha rinviato tale scadenza al mese di gennaio 2015.

Comprende la complessità della procedura di nomina, ma sottolinea il disagio profondo per il Paese di trovarsi in una situazione così grave in relazione al fenomeno della corruzione.

Rileva infine che, con riferimento ad alcuni responsabili finora nominati, occorrerebbe una valutazione più attenta su eventuali profili di conflitti di interesse, come nel caso dell'Istituto superiore di sanità.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Atto n. 47.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2014.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i rilievi della V Commissione sul provvedimento in esame.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, nel fare presente che la XIV Commissione ha espresso il proprio parere sull'atto in esame contenente alcune osservazioni di particolare interesse che intende approfondire, si riserva di formulare nella seduta di domani la proposta di parere relativa allo schema di decreto legislativo in titolo.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Atto n. 61.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2014.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), evidenziando che nelle premesse della stessa sono state sottolineate alcune questioni emerse nel corso del dibattito svolto in Commissione.

Nel ricordare, in particolare, che il decreto ha aumentato a 60 giorni i termini vigenti per il rilascio del permesso di soggiorno e del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione, ha valutato positivamente i chiarimenti forniti, al riguardo, dal Governo che ha rilevato come tale ampliamento dei termini è legato alla necessità di informatizzare i titoli autorizzatori nonché alla decisione di unificare le due procedure di rilascio dei medesimi prevedendo, inoltre, un termine uniforme che si attesta, peraltro, sui tempi medi di rilascio del permesso di soggiorno elettronico da parte degli Uffici immigrazione.

Osserva, inoltre, che, da tale ampliamento dei termini non deriva una compressione dei diritti del lavoratore straniero posto che, nelle more della definizione delle procedure di rilascio dei titoli autorizzatori, il lavoratore straniero può soggiornare regolarmente in Italia e svolgere la propria attività lavorativa come stabilito dall'articolo 5, comma 9-*bis* del citato testo unico in materia di immigrazione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio LEONE (NCD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, riservandosi di formulare successivamente una proposta di parere.

In particolare l'articolo 1 al comma 1 stabilisce che per l'anno 2013, com'è noto, non è dovuta la seconda rata dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale), salvo quanto previsto dal successivo comma 5, secondo il quale l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, deve essere versata dal contribuente – entro il 24 gennaio 2014, termine così differito dal 16 gennaio per effetto delle modifiche apportate al Senato – in misura pari al 40 per cento. Ai sensi del comma 9 la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta anche con riferimento agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni.

Il comma 2 ribadisce che per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali diversi da quelli individuati al comma 1 l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU non si applica.

I commi successivi recano disposizioni finalizzate ad assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito IMU derivante

dall'abolizione della seconda rata di cui al comma 1. A tal fine, il comma 3 provvede a stanziare risorse per l'anno 2013 pari a 2.164 milioni di euro. Di questi, 2.076 milioni sono a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e 87 milioni a favore dei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il ristoro del minor gettito è effettuato tramite il trasferimento da parte del Ministero dell'interno, entro il 20 dicembre 2013, di quota parte di tali risorse pari a 1.729 milioni, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna – come disposto dal comma 4 – e attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, come disposto dal comma 8. Gli importi relativi a ciascun comune sono indicati nell'allegato A.

Il comma 6 rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione a conguaglio del contributo compensativo di euro 348 milioni. Al comma 7 è stabilito che qualora dal decreto risultino riconosciuti al comune importi superiori a quelli spettanti dall'applicazione delle aliquote e della detrazione, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza deve essere destinata dal comune a riduzione delle imposte comunali dovute sui medesimi immobili per l'anno 2014. Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, il comma 11 autorizza i comuni beneficiari del trasferimento compensativo ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013, mentre il comma 12 incrementa per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi.

Il comma 12-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato,

esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.

Passa ad esaminare l'articolo 2. Il comma 1 aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia. Osserva come, in proposito, andrebbe svolta una riflessione sulla ragionevolezza della misura del 128,5 per cento riferita alla fattispecie dell'«acconto».

Nei confronti degli stessi soggetti il comma 2 prevede – per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre – una addizionale alla aliquota IRES di 8,5 punti percentuali; in riferimento a tale addizionale, il comma 3 detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e per la trasparenza fiscale.

Il comma 4 proroga il termine di scadenza per versamento della seconda o unica rata di acconto IRES, prevedendo che la seconda o unica rata di acconto IRES, dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è versata entro il 10 dicembre 2013.

Il comma 5 introduce, a decorrere dall'anno 2013, a carico dei soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (regime del risparmio amministrato), il versamento di un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Infine il comma 6 modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, relativamente al gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici semplificando la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. In primo luogo si estende a tale

procedura la normativa che consente la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento.

Si prevede inoltre che possano essere interessati dalla vendita in blocco a trattativa privata gli immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, i quali comprendono anche locali accessori destinati al custode.

Il meccanismo di dismissione a trattativa privata anche in blocco è esteso anche agli immobili degli enti territoriali. In tale caso, si stabilisce che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consente l'identificazione di chi ne detiene la proprietà o il controllo. Sono inoltre esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.

Si prevede che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit (Investimenti Immobiliari Italiani) SGR (Società di gestione del risparmio), finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza. Il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 30 aprile 2014.

Si stabilisce, infine, che i Ministeri interessati individuano e comunicano all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato. L'Agenzia del demanio, entro due mesi dalla relativa comunicazione, so-

spende le eventuali procedure di dismissione o di conferimento a SGR dei beni da sottoporre a tutela. Tali vincoli non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo derivante dai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica.

L'articolo 4, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d'Italia. In particolare al comma 1 si ribadisce la natura della Banca d'Italia di istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo; se ne afferma l'indipendenza nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Il comma 2 dispone che l'Istituto è autorizzato ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro; le modifiche apportate al Senato hanno specificato che, a seguito dell'aumento, il capitale sarà rappresentato da quote di nuova emissione, pari a 25.000 euro ciascuna, anziché 20.000, come previsto dal testo originario.

Ai sensi del comma 3 ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

Il comma 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto; per effetto delle modifiche al Senato, le banche e le imprese assicurative e i fondi pensione partecipanti devono avere sede legale ed amministrazione centrale in Italia; in caso di perdita di detto requisito il comma 4-bis, introdotto al Senato, dispone che dovrà procedersi all'alienazione delle quote.

Il comma 5 pone limiti alla partecipazione al capitale; in particolare, il limite di partecipazione al Senato è stato abbassato dal 5 al 3 per cento del capitale. La sanzione per le quote in eccesso è la non spettanza il diritto di voto e l'imputazione

dei relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Il comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma. Per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Il comma 6-bis, inserito al Senato, introduce l'obbligo dell'Istituto di riferire annualmente alle Camere sulle operazioni di partecipazione al proprio capitale.

L'articolo 5 detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia, in particolare disponendo che né l'Assemblea dei partecipanti, né il Consiglio superiore della Banca d'Italia abbiano ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto. Inoltre sono recate norme sulla composizione del predetto Consiglio Superiore e sui requisiti dei partecipanti.

L'articolo 6, modificato durante l'esame al Senato, detta varie disposizioni – in particolare, abrogazioni e norme di coordinamento – concernenti il nuovo assetto e la *governance* della Banca d'Italia.

In primo luogo, sono soppressi i poteri di sospensione e di annullamento delle delibere dell'assemblea e del Consiglio superiore della Banca d'Italia da parte del delegato governativo e del Ministro dell'economia e delle finanze. In secondo luogo sono abrogate le disposizioni incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina del capitale e degli organi della Banca d'Italia. Si prevede il conseguente adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore; si segnala che l'iter di emanazione del nuovo Statuto si è concluso con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013.

Il comma 6 dispone che – a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 – le quote di partecipazione al

capitale di Banca d'Italia siano iscritte nel comparto delle attività destinate alla negoziazione. Il comma 6-bis, introdotto al Senato, autorizza la Banca d'Italia a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale.

Infine, ai sensi del comma 6-ter, anch'esso introdotto al Senato, si anticipa al 31 dicembre 2013 l'entrata in vigore del nuovo Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013.

L'articolo 7 – non modificato al Senato – reca disposizioni di coordinamento in materia di accise, precisando che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del *tax credit* nel settore cinematografico – disposte dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) del decreto-legge n. 91 del 2013 – si riferiscono alle aliquote di accisa come successivamente rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento. Esso dispone in particolare che la copertura degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 viene assicurata dalle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, che detta disposizioni in materia di acconti di imposta. L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 30 novembre 2013.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani con la votazione di un parere sul testo del provvedimento all'esame. Questo al fine di consentire al Comitato di sottoporre le proprie osservazioni alla Commissione di merito prima della fase di esame degli emendamenti. Successivamente il Comitato potrebbe esprimersi sulle eventuali modifiche apportate in fase di esame degli emendamenti.

Matteo BRAGANTINI (LNA) intervenendo sulla procedura proposta dal Presidente, chiede – in via generale – se sia possibile evitare una doppia deliberazione del Comitato, che potrebbe esprimersi direttamente sul testo come risultante dagli emendamenti approvati, sottoponendo eventualmente le osservazioni sul testo originario del provvedimento alla Commissione di merito in una modalità diversa da quella dell'espressione di un parere formale.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, fa presente che il parere è la forma prevista dal Regolamento della Camera per l'esercizio delle funzioni delle Commissioni per-

manenti in sede consultiva. Osserva inoltre che di norma la I Commissione esprime il proprio parere sul testo delle Commissioni di merito come risultante dall'esame degli emendamenti.

Sottolinea peraltro come sia accaduto talvolta che la I Commissione abbia ritenuto di pronunciarsi sia sul testo iniziale del provvedimento che sul testo del medesimo provvedimento come risultante dagli emendamenti, tenuto conto dell'organizzazione e dell'andamento dei lavori della Commissione di merito.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-01860 Dadone: Sull'attuazione della normativa anticorruzione.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come è noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica per contrastare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, individuando nella C.I.V.I.T. (ora A.N.AC.) l'Autorità nazionale anticorruzione e assegnando al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo centrale in materia.

In tal senso, il Dipartimento provvede a coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, elaborate a livello nazionale e internazionale, e a predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione.

L'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 101/2013 prevede che il presidente e i componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) siano nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con riguardo al presidente acquisito altresì il concerto del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

La norma sopra citata ha altresì stabilito che le relative proposte di nomina siano formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia entro il 30 novembre 2013.

Preliminarmente si osserva che la procedura di cui trattasi risulta particolarmente complessa, perché prevede il coinvolgimento dei tre Ministri sopra indicati

ai fini del concerto richiesto per la nomina del presidente dell'Autorità, una deliberazione del Consiglio dei Ministri e il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari espresso con una maggioranza particolarmente qualificata (due terzi dei componenti).

La norma prevede altresì requisiti specifici e particolarmente stringenti per la nomina del Presidente e dei componenti dell'Autorità, che devono essere scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Inoltre la disposizione indica, quali condizioni preclusive alla nomina, il rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o l'aver rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina; in ogni caso, i candidati non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.

Appare evidente, pertanto, l'esigenza di una particolare attenzione per la valutazione puntuale ed approfondita dei profili dei candidati da parte dei Ministri concertanti, anche al fine di sottoporre alla valutazione delle Commissioni parlamentari profili adeguati e concretamente idonei a ricevere un parere favorevole dall'ampia e qualificata maggioranza richiesta dalla legge.

La circostanza che non sia stata ancora avanzata una formale proposta nel ter-

mine previsto dalla norma (che deve considerarsi, comunque, termine di carattere meramente ordinatorio) è quindi da attribuire alle ragioni sopra indicate.

La procedura per la nomina dei componenti dell'Autorità è stata comunque già tempestivamente avviata in data 29

novembre 2013, con nota del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione indirizzata alle Autorità di Governo interessate, e porterà all'individuazione, in tempi ragionevolmente brevi, dei candidati da sottoporre al parere parlamentare.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (Atto n. 61);

ricordato che l'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 che delega il Governo a recepire la predetta direttiva 2011/98/UE non stabilisce specifici criteri di delega rinviando ai criteri di natura generale stabiliti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

evidenziato che la disciplina prevista dal provvedimento in titolo rientra nella materia dell'immigrazione, di competenza esclusiva dello Stato in base all'articolo 117, comma secondo, lett. *b*), della Costituzione;

preso atto che lo schema di decreto legislativo è composto da un solo articolo che novella il testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo

n. 286 del 1998 per introdurre la disciplina prevista dalla citata direttiva 2011/98/UE;

rilevato che le lettere *b*) e *c*) e *d*) aumentano a 60 giorni i termini vigenti per il rilascio del permesso di soggiorno e per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione;

valutati positivamente, al riguardo, i chiarimenti forniti dal Governo che ha sottolineato come tale ampliamento dei termini è legato alla necessità di informatizzare i titoli autorizzatori nonché alla decisione di unificare le due procedure di rilascio dei medesimi prevedendo un termine uniforme che si attesta, peraltro, sui tempi medi di rilascio del permesso di soggiorno elettronico da parte degli Uffici immigrazione;

tenuto, altresì, conto che da tale ampliamento dei termini non deriva una compressione dei diritti del lavoratore straniero posto che, nelle more della definizione delle procedure di rilascio dei titoli autorizzatori, il lavoratore straniero può soggiornare regolarmente in Italia e svolgere la propria attività lavorativa come stabilito dall'articolo 5, comma 9-bis, del citato testo unico in materia di immigrazione;

richiamato, infine, quanto disposto ai sensi della lettera *e*) dell'articolo unico del

provvedimento in esame secondo cui solo le domande di nulla osta che rientrano nelle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio, possono essere esaminate e che le domande eccedentarie, rispetto alle predette quote, possono essere

esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle quote stesse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.	
Audizione del Prefetto Alessandro Pansa, Capo della Polizia – Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	47

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 9.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

Audizione del Prefetto Alessandro Pansa, Capo della Polizia – Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione il Prefetto Alessandro PANSA, *Capo della Polizia – Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Nicola MOLTENI (LNA), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Walter VERINI (PD), Francesca BUSINAROLO (M5S), David ERMINI (PD), Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, e Giulia SARTI (M5S).

Risponde ai quesiti posti il Prefetto Alessandro PANSA, *Capo della Polizia – Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 14 gennaio 2014*) e che oggi sono stati presentati gli emendamenti 1.100 e 1.101 dei relatori e 1.102 del relatore Bazoli (*vedi allegato 1*).

Invita, quindi, i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.

Alessandro BRATTI (PD) fa presente di avere presentato taluni emendamenti, di alcuni dei quali è cofirmataria la collega Rossomando, in quanto relatore del disegno di legge di conversione del decreto legge sulla « Terra dei Fuochi », attual-

mente all'esame dell'Assemblea della Camera, che riguarda tematiche ambientali di estrema delicatezza e rilevanza, evidentemente connesse al provvedimento in esame presso questa Commissione. Dichiara, comunque, la propria disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti sui quali i relatori dovessero esprimere un parere contrario.

Sofia AMODDIO (PD) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dagli onorevoli Bratti e Rossomando.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bratti 1.19 e Turco 1.36, ove riformulati; parere favorevole sull'emendamento Turco 1.29; parere favorevole sugli emendamenti Pellegrino 1.1, Turco 1.38 e Chiarelli 1.15, ove riformulati; raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.100 e 1.101 dei relatori e del proprio emendamento 1.102, volto a ridurre da venti a quindici anni la pena massima prevista per il delitto di disastro ambientale; esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 1.72; parere favorevole sull'emendamento Turco 1.33, ove riformulato; parere favorevole sugli emendamenti Pellegrino 1.5, Bratti 1.23 e Turco 1.40, ove riformulati; parere favorevole sull'emendamento Bratti 1.24, ove riformulato; parere favorevole sull'emendamento Turco 1.42, ove riformulato; parere favorevole sugli emendamenti Turco 1.43 e Pellegrino 1.7, ove riformulato; parere favorevole sull'emendamento Bratti 1.46, ove riformulato; parere favorevole sull'emendamento Bratti 1.25, ove riformulato; parere favorevole sull'emendamento Bratti 1.26, ove riformulato; parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Turco 1.06, ove riformulato; parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Turco 1.08.

Invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative, esprimendo altri-menti parere contrario sulle stesse.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, esprime parere conforme a quello del correlatore, fatta eccezione per l'emenda-

mento 1.102, poiché non condivide la riduzione da venti a quindici anni della pena massima prevista per il delitto di disastro ambientale.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori. Per quanto concerne l'emendamento 1.102 del relatore Bazoli, valuta favorevolmente la riduzione della forbice di discrezionalità del giudice che questo è volto a determinare e, quindi, esprime parere favorevole su tale proposta emendativa. Auspica, inoltre, che la Commissione possa valutare l'opportunità di inserire nella formulazione delle nuove fattispecie di delitto, ai fini di coordinamento, la clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che l'approfondimento suggerito dal Sottosegretario Ferri possa essere effettuato in un secondo momento, in vista dell'esame in Assemblea.

Precisa, inoltre, come l'invito al ritiro espresso dai relatori nei confronti degli emendamenti che hanno come cofirmatari gli onorevoli Picierno, Bindi e Manfredi non implichi in alcun modo una mancata condivisione del loro contenuto, trattandosi anzi di un tema ampiamente condiviso quale quello della lotta alla criminalità mafiosa, bensì derivi dalla constatazione di come questi si basino su di un'impostazione tecnica completamente diversa da quella seguita dal testo in esame, che interviene sul codice penale e non sul codice dell'ambiente. Fa presente, peraltro, come tali emendamenti siano stati esaminati attentamente e come da tale esame sia maturata la decisione di presentare l'emendamento 1.100 dei relatori, che eleva da quattro a cinque anni la pena minima del delitto di disastro ambientale.

Pina PICIERNO (PD) dichiara di comprendere le ragioni del parere espresso dai relatori e ritira i propri emendamenti.

Carlo SARRO (FI-PdL) fa propri gli emendamenti dell'onorevole Chiarelli e ri-

tira quelli sui quali i relatori hanno espresso un invito al ritiro.

Anna ROSSOMANDO (PD) accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti dei quali è cofirmataria insieme al collega Bratti. Fa propri gli ulteriori emendamenti dell'onorevole Bratti in ordine ai quali vi sia stato un invito al ritiro e dichiara di ritirarli.

Donatella FERRANTI, *presidente*, illustra la proposta di riformulazione degli emendamenti Bratti 1.19 e Turco 1.36, che viene accolta dagli onorevoli Rossomando e Turco.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bratti 1.19 (*Nuova formulazione*) e Turco 1.36 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Tancredi TURCO (M5S) ritira il proprio emendamento 1.27.

La Commissione approva l'emendamento Turco 1.29 (*vedi allegato 2*).

Vittorio FERRARESI (M5S) insiste per l'approvazione dell'emendamento Turco 1.28, volto ad aumentare l'ammontare della multa prevista per il delitto di inquinamento ambientale, nel minimo, da 10.000 a 20.000 euro e, nel massimo, da 100.000 a 250.000 euro. Sottolinea, infatti, come l'ammontare attualmente previsto sia troppo basso e tale da essere considerato dalla maggior parte delle società come una eventuale posta passiva sostenibile di bilancio, sostanzialmente annullando l'effetto deterrente che invece si vorrebbe produrre.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento in questione poiché, come emerso anche dalle audizioni, ritiene che un simile aumento finisca per trasformare la multa in una sanzione risarcitoria, anziché afflittiva, ed in molti casi iniqua, quando applicata a soggetti privati. Fa presente, inoltre, come l'ulteriore sanzione che sa-

rebbe applicata in base alla legge n. 231 del 2001 garantirebbe un adeguato ristoro.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che si dovrebbe valutare attentamente l'opportunità di elevare quantomeno l'importo massimo della multa in questione.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, ritiene convincenti le ragioni poste a sostegno dell'opportunità di elevare l'importo della multa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita la Commissione a valutare la severità del complessivo quadro sanzionatorio che risulterebbe dal provvedimento e da talune riformulazioni di emendamenti proposte dai relatori. Invita, in particolare, a tenere presente, oltre all'applicazione della reclusione e della multa, gli aspetti del risarcimento del danno, il pagamento delle quote *ex lege* n. 231 ed anche l'obbligo di ripristino che potrà essere imposto dal giudice in sede di condanna. Ritiene, quindi, che la questione dell'eventuale ulteriore inasprimento della multa possa essere approfondito in vista dell'esame in Assemblea.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma il proprio parere conforme a quello del relatore Bazoli, invitando la Commissione a riflettere anche sul fatto che si tratta di una pena pecuniaria di non facile esecuzione e che, comunque, il legislatore, superando di gran lunga il limite dei 50.000 euro previsto dall'articolo 24 del codice penale, trasmette con ciò stesso un chiaro segnale nel senso di una maggiore severità nel perseguire certe condotte dannose per l'ambiente. Osserva, inoltre, come il complessivo quadro sanzionatorio previsto dal testo e da taluni emendamenti, sui quali vi è il parere favorevole dei relatori e del Governo, appaia adeguatamente severo.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 1.28

Tancredi TURCO (M5S) intervenendo sul proprio emendamento 1.30, ritiene che si dovrebbe almeno raddoppiare l'importo massimo della multa in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 1.30.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) illustra il proprio emendamento 1.77 ribadendo di ritenere irrazionale che vi sia una norma penale che attribuisce rilevanza al danno rilevante e un'altra norma primaria e di carattere generale che attribuisce rilevanza al danno significativo e misurabile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva come il concetto di danno rilevante sia già presente nel codice penale e come si sia ritenuto, pertanto, di adottare una nozione di danno penalistico nel contesto di una fattispecie ben determinata e che richiede l'effettivo prodursi di un danno e non un mero pericolo.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI osserva come il concetto di danno misurabile nella pratica sia molto astratto.

Alfredo BAZOLI (PD) conferma l'invito al ritiro dell'emendamento in questione, rilevando come nella fattispecie in esame sia verosimile che il danno rilevante sia in genere anche misurabile.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira i propri emendamenti 1.77 e 1.71, riservandosi di ripresentarli in vista dell'esame in Assemblea.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) fa presente come sia in corso un approfondimento volto a proporre una riformulazione tecnicamente più puntuale del proprio emendamento 1.69.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente come, essendo scaduto il termine per la presentazione di emendamenti, la proposta di riformulazione cui fa riferimento l'onorevole Zaccagnini dovrebbe es-

sere esaminata ed eventualmente fatta propria dai relatori. Poiché i tempi a disposizione della Commissione non consentono di compiere una simile operazione, suggerisce di accogliere l'invito al ritiro formulato dai relatori e di riproporre eventualmente la questione in vista dell'esame in Assemblea.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritira il proprio emendamento 1.69, riservandosi di ripresentarne una riformulazione in vista dell'esame in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, illustra la proposta di riformulazione degli emendamenti Pellegrino 1.1, Turco 1.38 e Chiarelli 1.15, che viene accolta dagli onorevoli Daniele Farina, Turco e Chiarelli.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pellegrino 1.1 (*Nuova formulazione*), Turco 1.38 (*Nuova formulazione*) e Chiarelli 1.15 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritira il proprio emendamento 1.70, riservandosi di ripresentarlo in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, illustra il proprio emendamento 1.102, volto a ridurre da venti a quindici anni la pena massima della reclusione per il delitto di disastro ambientale, in tal modo allineando il nostro ordinamento a quello di altri paesi come la Germania e riducendo la forbice di discrezionalità del giudice.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, ritiene che mantenere la pena massima a venti anni sia un punto qualificante ed irrinunciabile del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.102 del relatore Bazoli (*vedi allegato 2*), respinge l'emendamento Turco 1.34, approva

l'emendamento Mazziotti Di Celso 1.72 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Turco 1.31.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento 1.2, del quale è cofirmatario.

Tancredi TURCO (M5S) ritira il proprio emendamento 1.35.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 1.32.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.73.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 1.37.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento 1.3, del quale è cofirmatario.

Tancredi TURCO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.33.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Turco 1.33 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e 1.101 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento 1.4, del quale è cofirmatario.

Donatella FERRANTI, *presidente*, illustra la proposta di riformulazione degli emendamenti Pellegrino 1.5, Bratti 1.23 e Turco 1.40, che viene accolta dagli onorevoli Daniele Farina, Rossomando e Turco.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pellegrino 1.5 (*Nuova formulazione*), Bratti 1.23 (*Nuova formulazione*) e Turco 1.40 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira i propri emendamenti 1.74 e 1.75.

Anna ROSSOMANDO (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Bratti 1.24, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Bratti 1.24 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento 1.6, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 1.39.

Tancredi TURCO (M5S) ritira il proprio emendamento 1.41 e accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.42.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Turco 1.42 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Turco 1.45.

Donatella FERRANTI, *presidente*, illustra la proposta di riformulazione degli emendamenti Turco 1.43 e Pellegrino 1.7, che viene accolta dagli onorevoli Turco e Daniele Farina.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) preannuncia il voto di astensione sugli emendamenti in questione, esprimendo forti perplessità sull'ordine giudiziale di ripristino dello stato dei luoghi.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di non condividere le preoccupazioni del collega Mazziotti Di Celso, trattandosi di un approccio moderno in termini di efficacia alla specifica tipologia di reati in questione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea come l'ordine di ripristino sia condizionato e come il giudice possa disporlo solo se tecnicamente possibile.

La Commissione approva gli identici emendamenti Turco 1.43 (*Nuova formulazione*) e Pellegrino 1.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Bratti 1.46, che viene accolta dall'onorevole Rossomando, cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bratti 1.46 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Turco 1.47.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento 1.8, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Turco 1.60.

Donatella FERRANTI, *presidente*, illustra le proposte di riformulazione degli emendamenti Bratti 1.25 e 1.26, che vengono accettate dall'onorevole Rossomando, cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bratti 1.25 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e Bratti 1.26 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Tancredi TURCO (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo 1.05.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'articolo aggiuntivo 1.03, del quale è cofirmatario.

Tancredi TURCO (M5S) accetta la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 1.06.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Turco 1.06 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Daniele FARINA (SEL) ritira l'articolo aggiuntivo 1.01, del quale è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Turco 1.04 e Pellegrino 1.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Turco 1.08 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

1. 100. I relatori.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter, sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.

1. 102. Il relatore Bazoli.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quinquies, primo comma, sopprimere le parole: fino ad un terzo.

1. 101. I relatori.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis, dopo il primo comma, inserire il seguente:

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Conseguentemente al medesimo comma, al capoverso «ART. 452-ter» dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Quando il disastro è cagionato in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

*** 1.19.** (Nuova formulazione). Bratti, Rosomando, Amoddio.

Al comma 1, capoverso ART. 452-bis, dopo il primo comma, inserire il seguente:

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Conseguentemente al medesimo comma, al capoverso «ART. 452-ter» dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Quando il disastro è cagionato in un'area naturale protetta o sottoposta a

vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

*** 1. 36.** (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-quater, inserire il seguente:

ART. 452-quater.1. — (Traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale di alta radioattività o se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

**** 1. 1.** (Nuova formulazione). Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-quater, inserire il seguente:

ART. 452-quater.1. — (Traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale di alta radioattività o se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

**** 1. 38.** (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-quater, inserire il seguente:

ART. 452-quater.1. — (Traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale di alta radioattività o se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma aumentata se dal fatto deriva la compromissione o il deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

**** 1. 15.** (Nuova formulazione). Chiarelli.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

1. 100. I relatori.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter, sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.

1. 102. Il relatore Bazoli.

Al comma 1, capoverso ART. 452-ter, al comma 2, sostituire le parole: o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali con le seguenti: o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

1. 72. Mazziotti Di Celso, Dambruoso.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quinques, sopprimere il secondo comma e dopo il terzo comma aggiungere il seguente: Le pene sono aumentate da un terzo alla

metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- 1. 33.** (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 452-quinquies, primo comma, sopprimere le parole: fino ad un terzo.

- 1. 101.** I relatori.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-quater inserire il seguente:

ART. 452-quater.2. — (Impedimento del controllo). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- * **1. 5.** (Nuova formulazione). Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-quater inserire il seguente:

ART. 452-quater.2. — (Impedimento del controllo). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- * **1. 23.** (Nuova formulazione). Bratti, Rossomando, Amoddio.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-quater inserire il seguente:

ART. 452-quater.2. — (Impedimento del controllo). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale, ovvero ne compromette gli esiti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- * **1. 40.** (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 32-quater, primo comma, del codice penale dopo la parola: « 437 » sono inserite le seguenti: « 452-bis, 452-ter, 452-quater.1 ».

- 1. 24.** (Nuova formulazione). Bratti, Rossomando, Amoddio.

Al comma 1, capoverso ART. 452-septies, al primo comma sostituire le parole: 452-quinquies commi 1 e 3 con le seguenti: 452-quater.1, 452-quater.2, e 452-quinquies e dopo le parole: del reato aggiungere le seguenti: o che servirono a commettere il reato.

- 1. 42.** (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:

ART. 452-octies. — (Ripristino dello stato dei luoghi). — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone

l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

* **1. 43.** (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 452-septies aggiungere, in fine, il seguente:

ART. 452-octies. — (Ripristino dello stato dei luoghi). — Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

* **1. 7.** (Nuova formulazione). Pellegrino, Zaratti, Zan, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso ART. 452-sexies, secondo comma, dopo le parole: per un tempo congruo inserire le seguenti: , e comunque non superiore ad un anno,.

1. 46. (Nuova formulazione). Bratti, Rosomando, Amoddio.

Al comma 6 dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

b-ter) per il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-quater.1, la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

1. 25. (Nuova formulazione). Bratti, Rosomando, Amoddio.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «ART. 118-ter. — 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater.1 del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia.

1. 06. (Nuova formulazione). Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

Dopo il comma 6 inserire inserito il seguente:

7. Dopo la Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:

PARTE SETTIMA.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia di tutela ambientale

ARTICOLO 319.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni che seguono si applicano alle violazioni amministrative e alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

ARTICOLO 320.

(Prescrizioni).

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria devono impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la

regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

ARTICOLO 321.

(Verifica dell'adempimento).

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

ARTICOLO 322.

(Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla Polizia Giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla Polizia Giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 320 e 321.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la Polizia Giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

ARTICOLO 323.

(Sospensione del procedimento penale).

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 321, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'articolo 322, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

ARTICOLO 324.

(Estinzione del reato).

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 321, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 321, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

ARTICOLO 325.

(Norme di coordinamento e transitorie).

1. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. »

1. 26. *(Nuova formulazione).* Bratti, Rosomando, Amoddio.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. 08. Turco, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Colletti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864</i>)	53
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	58
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. – Presidenza del vicepresidente Alessandro DI BATTISTA. – Interviene il sottosegretario agli affari esteri Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Alessandro DI BATTISTA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, come convenuto in sede di ufficio di presidenza.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatore*, fa presente che, com'è noto, la legge n. 234 del 2012 ha introdotto, in sostituzione della legge comunitaria annuale, due distinti provvedimenti per l'attuazione del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale: la legge di delegazione

europea, da presentare alle Camere entro il 28 febbraio e la legge europea per la quale non viene stabilito un termine specifico di presentazione, essendo la stessa presentazione eventuale e non necessaria.

Per quanto riguarda i contenuti, osserva che la legge di delegazione europea reca esclusivamente le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive comunitarie, l'attuazione di altri atti dell'UE o la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia. La legge europea contiene invece le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.

Ricorda, per esserne stata relatrice presso la Commissione Affari esteri, che in occasione della prima applicazione della legge n. 234 del 2012, i disegni di legge europea e di delegazione europea per il 2013 hanno seguito un percorso congiunto e simultaneo e sono stati approvati, in via definitiva, dalla Camera nella medesima seduta il 31 luglio scorso. Segnala che i due provvedimenti all'esame della Commissione mirano adesso a fare compiere un ulteriore passo in avanti per adeguare il quadro normativo nazionale agli obblighi imposti dall'Unione, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza svolto dal nostro Paese nella seconda metà del 2014. Rileva che la *ratio* della nuova legge europea per il 2013 risiede nell'esigenza di chiudere parte del pre-contenzioso e contenzioso che ancora residua, nella prospettiva di consentire al Paese di guidare il semestre europeo con il minor numero di infrazioni possibile.

Fa presente in particolare che, pur non essendovi disposizioni di immediato interesse della Commissione, occorre segnalare in primo luogo le norme di cui

all'articolo 2, la cui introduzione è finalizzata ad evitare l'avvio di una procedura di infrazione ed il superamento di alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea alle norme nazionali di recepimento della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta « direttiva rimpatri ») a cui è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale con il decreto legge n. 89 del 2011 (cosiddetto « secondo pacchetto sicurezza »). Rileva che l'articolo 2 interviene pertanto su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguare il diritto interno alle norme comunitarie, anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea. Evidenzia che le lettere *a)* e *b)* prevedono che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro sia espulso solo se si tratti di un periodo massimo previsto per la libera circolazione nell'area Schengen (attualmente la normativa italiana prevede l'espulsione dopo sessanta giorni nel caso in cui lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarare la propria presenza in Questura). Segnala che l'articolo 5 del disegno di legge in esame, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/2027, estende le agevolazioni fiscali – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cosiddetti « minimi » – previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia. Fa presente che l'articolo 7, infine, apporta alcune modifiche all'articolo 19 del DL n. 201 del 2011, restringendo l'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Si prevede in particolare che, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta sia dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero, in luogo della precedente

formulazione che la rapportava al più ampio concetto di « attività finanziarie ».

Per quanto attiene invece al disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre 2013, segnala che esso trae origine dall'esigenza – evidenziata nella relazione al disegno di legge – di dare attuazione a numerose direttive pubblicate successivamente alla presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea. Fa presente che il provvedimento consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, due e tredici direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Pur non essendovi anche in questo caso disposizioni di specifico interesse della Commissione, ritiene opportuno segnalare – per gli evidenti riflessi sul piano dei meccanismi di regolazione dei flussi finanziari internazionali – l'articolo 4, che reca i principi ed i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013. Rileva che l'articolo 6 delega invece il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/GAI sullo scambio di informazioni e *intelligence* tra Stati membri dell'UE, riproducendo l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88) che prevedeva analoga delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta. Osserva che particolare rilievo, sul piano dell'attuazione del diritto umanitario, riveste l'articolo 7 che delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, senza indicare – tuttavia – principi e criteri direttivi di delega. Fa presente che il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei de-

creti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale approvate il 26 giugno 2013 e ricomprese nell'allegato B del presente provvedimento. Precisa che si tratta della direttiva 2013/32, recante procedure comuni per il riconoscimento dello *status* di protezione internazionale (cosiddetta nuova direttiva procedure) e della direttiva 2013/33, recante disciplina dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (cosiddetta nuova direttiva accoglienza); per entrambe il termine di recepimento è il 20 luglio 2015 (ad eccezione di alcune disposizioni della direttiva 2013/32 da recepire entro il 20 luglio 2018).

Ritiene che, dopo questa fase – pure doverosa – di aggiornamento e di adeguamento della normativa nazionale a quella posta in essere dalle istituzioni europee, si tratti oggi di fare uno sforzo aggiuntivo, di individuare una meta più ambiziosa per una presenza italiana più matura e consapevole in seno alle istituzioni europee. Aggiunge che la sua recente partecipazione alla riunione dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri dei Parlamenti europei, svoltasi durante il Vertice del Partenariato orientale a Vilnius il 28 novembre scorso, ha rafforzato in lei la consapevolezza che occorra una migliore padronanza, da parte parlamentare, dei meccanismi e delle prassi di funzionamento dell'UE. Confida che, proprio in questa prospettiva, la Commissione Affari esteri possa approfondire, anche attraverso il lavoro istruttorio del Comitato permanente sulla politica estera dell'UE, l'azione dell'Alto Rappresentante e del Servizio europeo per l'azione esterna. Rileva che, a tre anni dalla loro entrata in funzione, i principali strumenti di azione della politica estera dell'UE, impiegano numerose risorse umane e materiali, fornite anche dall'Italia, ma restano ancora per molti aspetti un « pianeta inesplorato » anche per i parlamentari italiani, soprattutto per quanto attiene ai loro effettivi modi di funzionamento, al loro raccordo con le linee della

politica estera ed alla presenza ed alla visibilità del personale italiano all'interno di quelle strutture e dei loro vertici.

Il sottosegretario Mario GIRO segnala come per la prima volta il Governo abbia presentato un secondo disegno di legge europea e di delegazione per lo stesso anno, a conferma dell'impegno che profonde nel recepimento della legislazione comunitaria sia per evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione sia per chiudere quelle avviate. Si sofferma quindi sul rilievo di alcune direttive da attuare in materia di protezione internazionale e di accoglienza dei migranti, che considera particolarmente importanti anche alla luce dei tragici avvenimenti del Mediterraneo. Ribadisce infine l'obiettivo virtuoso che il Governo si è dato affinché l'Italia non sia più il paese con il più alto numero di procedure di infrazione pendenti.

Carlo SIBILIA (M5S), pur apprezzando alcune parti dei provvedimenti in titolo, segnala come altri aspetti siano stati poco considerati nonostante il loro rilievo, menzionando la riscossione coattiva dei debiti di cui all'articolo 8 della legge europea 2013-*bis*, con riferimento ai dazi doganali, nonché la disciplina della valutazione di impatto ambientale, con riferimento al capo IV del medesimo disegno di legge. A tale riguardo, richiamando il caso della ratifica del trattato relativo alla TAP, sottolinea la possibilità di interazione diretta che finalmente viene riconosciuta ai fini di un maggiore coinvolgimento dei cittadini, apprezzandone il collegamento con le istanze portate avanti dal Movimento 5 Stelle.

Nel prendere atto di alcune osservazioni della relatrice in ordine alla scarsa conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell'Unione europea, ritiene che si tratti di una formula eufemistica che purtroppo conferma la sostanziale passività dell'Italia rispetto al processo decisionale europeo, del resto ampiamente denunciata dalla sua parte politica anche nell'odierna seduta dell'Assemblea.

Considera invece positivamente le norme relative alla valutazione delle agen-

zie di *rating* del credito che anche in questo caso danno ragione ad una storica battaglia politica del Movimento 5 Stelle e dei cittadini che l'appoggiano, dimostrando come finalmente l'Europa stia capendo di doversi guardare dentro e rendersi conto degli errori commessi.

Preannunciando che il suo gruppo parlamentare formulerà nelle successive fasi di esame dei provvedimenti in titolo ulteriori valutazioni e proposte, invita la Commissione ad entrare maggiormente nel merito dei trattati sottoposti a ratifica, soprattutto in ambito europeo, per evitare di doversi poi ricredere.

Michele NICOLETTI (PD) preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sui provvedimenti in titolo, concordando con le considerazioni svolte dalla relatrice soprattutto per quanto concerne i progressi in materia di libera circolazione delle persone. Al riguardo, sottolinea l'importanza anche degli scambi universitari. Dà quindi atto al Governo dell'impegno dimostrato nel recepimento della legislazione comunitaria, anche se talora non nasconde l'impressione che si tratti di una sorta di rincorsa.

Alessandro DI BATTISTA, *presidente*, accertato che non vi siano obiezioni da parte dei gruppi circa la rinuncia al termine di presentazione degli emendamenti, alla luce del fatto che nei disegni di legge in esame non sussistono elementi di competenza primaria della Commissione, prega l'onorevole Cimbro di voler sottoporre alla Commissione, le sue proposte di relazione.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sia sulla legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (*vedi allegato 1*) sia sulla legge europea 2013-*bis* (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1836 nonché la

relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864, nominando l'onorevole Cimbro relatore presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50 e dalle 15.55 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre 2013;

valutata positivamente l'inserzione di norme, all'articolo 4, che recano i principi ed i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013;

sottolineata altresì la portata, sul piano dell'attuazione del diritto umanitario, dell'articolo 7 che delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle

disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, pur senza indicare – neppure *per relationem* – principi e criteri direttivi di delega;

auspicata quanto prima la discussione della relazione programmatica prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, per perfezionare ulteriormente la partecipazione degli organi parlamentari alla cosiddetta « fase ascendente » di formazione del diritto e delle politiche dell'UE,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1864 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge europea 2013-*bis*;

espresso apprezzamento per l'esigenza, sottesa al provvedimento, di definire parte del pre-contenzioso e contenzioso comunitario che ancora residua, nella prospettiva di consentire al nostro Paese di guidare il semestre europeo con il minor numero di infrazioni possibile;

rilevato in termini positivi che le disposizioni, di cui all'articolo 2, intervengono su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare, per

adeguare il diritto interno alle norme comunitarie, anche alla luce dell'interpretazione di alcune sentenze della Corte di giustizia europea;

valutata in termini parimenti positivi l'estensione, disposta dall'articolo 5, delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del sindaco del comune di Teulada, Daniele Serra, e del sindaco del comune di Sant'Anna Arresi, Paolo Dessì (*Svolgimento e conclusione*) 60

AVVERTENZA 60

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del sindaco del comune di Teulada, Daniele Serra, e del sindaco del comune di Sant'Anna Arresi, Paolo Dessì.

(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Daniele SERRA, *sindaco del comune di Teulada*, e Paolo DESSÌ, *sindaco del comune di Sant'Anna Arresi*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Emanuela CORDA (M5S), Gian Piero SCANU (PD),

Salvatore CICU (FI-PdL), Michele PIRAS (SEL) e Domenico ROSSI (PI).

Intervengono, quindi, per fornire ulteriori elementi di informazione Andrea CINUS, *assessore alle attività produttive del comune di Teulada*, e Luciano MARICA, *consigliere del comune di Sant'Anna Arresi*.

Daniele SERRA, *sindaco del comune di Teulada*, e Paolo DESSÌ, *sindaco del comune di Sant'Anna Arresi*, replicano, quindi, ai quesiti ed alle osservazioni formulate.

Elio VITO *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 61

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 66

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 67

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANCI e UPI, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Atto n. 41) 68

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione Bilancio ha iniziato l'esame del testo originario del decreto-legge nella seduta del 9 gennaio 2014 e che nell'occasione il Governo si è riservato di fornire in una seduta successiva i dati e gli elementi richiesti nel corso del dibattito. Segnala che successivamente la VIII Commissione, nella seduta del 13 gennaio, ha apportato modifiche al testo iniziale. Ricorda inoltre che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, mentre con riferimento alle modifiche approvate dalla Commissione di

merito non risultano trasmesse relazioni tecniche. Procede quindi all'esame delle sole modifiche della Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario. Con riferimento all'articolo 1, comma 1-*bis*, concernente gli studi epidemiologici, ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo circa il fatto che gli adempimenti in esame, in capo a soggetti appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni, saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Relativamente all'articolo 1, comma 2, concernente avvalimento del Corpo delle capitanerie di porto e analisi da parte dell'INEA, considera opportuno acquisire conferma dal Governo in ordine al fatto che gli eventuali oneri siano ricompresi nelle risorse stanziati dal successivo articolo 2, comma 6, o sostenuti dalle Capitanerie nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene altresì opportuno acquisire conferma dal Governo che gli adempimenti relativi all'INEA, soggetto appartenente al perimetro delle pubbliche amministrazioni, saranno svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 1, commi 5, 6 e 6-*bis*, riguardante lo svolgimento di ulteriori indagini tecniche, considera necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa la quantificazione e la copertura degli oneri connessi agli adempimenti disposti dalle norme in esame, che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli previsti in relazione al testo originario del provvedimento. Ricorda, infatti, che gli oneri relativi alle indagini tecniche previste dal testo originario, quantificati in 100.000 euro nell'anno 2013 e in circa 3 milioni di euro nell'anno 2014, secondo un dettagliato elenco riportato nella relazione tecnica con un'apposita tabella, erano coperti a valere sulle risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, in considerazione delle amministrazioni coinvolte di

cui all'articolo 1, comma 1, quali il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità, e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 6-*bis* andrebbe più correttamente riferita al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al bilancio dello Stato. Inoltre, tale clausola dovrebbe essere opportunamente riformulata, conformemente alla prassi vigente, sostituendo le parole «ulteriori oneri» con le seguenti: «o maggiori oneri». Riguardo all'articolo 1, comma 6-*ter*, recante il divieto di acquisto e noleggio di autovetture di servizio, attesa la natura emergenziale del provvedimento in esame, ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa la congruità della clausola di neutralità finanziaria e le modalità di verifica della destinazione dei mezzi all'esclusiva finalità prevista dalla norma. Con riferimento all'articolo 1, comma 6-*quater*, recante l'incentivazione di colture con finalità non alimentari, attesa la natura facoltativa della disposizione in esame, ritiene che non si possano formulare osservazioni nel presupposto che il programma di incentivazione sia definito dalla regione Campania nell'ambito dei propri equilibri di bilancio. Circa l'articolo 1, comma 6-*quinqües*, concernente i parametri di qualità delle acque, attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame, ritiene che non si possano formulare osservazioni nel presupposto che la definizione dei parametri sia compatibile con la normativa comunitaria di settore, al fine di non incorrere nell'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia. Con riferimento all'articolo 2, commi da 1 a 5, recante interventi di monitoraggio e tutela dei territori nella regione Campania, rileva che le modifiche approvate nel corso dell'esame in Commissione di merito integrano il novero delle attività in cui si sostanzia il programma straordinario di interventi urgenti prevedendo anche la

predisposizione e lo sviluppo di strumentazione di controllo audio-visivo per la sorveglianza del territorio. Ribadisce pertanto che, non essendo note, neanche in via approssimativa, le linee di intervento da inserire nel programma e non essendo certo l'ammontare delle risorse che saranno rese disponibili per l'attuazione del programma, non appare possibile effettuare alcuna valutazione circa gli obblighi di spesa che si intendono assumere né è possibile procedere ad una verifica di congruità dei meccanismi di copertura ipotizzati. Ribadisce, altresì, che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito a possibili profili problematici che potrebbero scaturire sul piano finanziario per l'avvio di interventi, che appaiono avere natura anche pluriennale, in assenza di un piano di finanziamenti che assicuri, sin da subito e con riferimento all'intero arco temporale di attuazione del programma, la copertura integrale dell'onere derivante dagli interventi stessi. Non ha invece osservazioni da formulare per quanto concerne le disposizioni che integrano la composizione della Commissione e l'utilizzo di esperti da parte di questa, dal momento che le norme escludono espressamente, per entrambe le tipologie di prestazione, la corresponsione di rimborsi e/o emolumenti. Relativamente all'articolo 2, commi da 4-*quater* a 4-*octies*, concernente i controlli sullo stato di salute della popolazione residente in zone interessate da emergenze ambientali, rileva che le norme prevedono «l'avvio di attività», il cui onere risulta esplicitamente quantificato, a valere su somme: già destinate a finalità di spesa a legislazione vigente; attribuite ad enti territoriali dotati di autonomia finanziaria, ossia le regioni e le province autonome. Osserva che le norme, quindi, porrebbero una nuova spesa obbligatoria a carico di somme finalizzate a sostenere spese già previste a legislazione vigente — con particolare riferimento all'anno in corso per il quale i programmi di spesa risultano già avviati — ed indipendentemente dal fatto che lo stanziamento previsto garantisca la sussistenza di dispo-

nibilità non altrimenti utilizzate. Osserva, altresì, che le disposizioni in esame stabiliscono, con norma statale, un obbligo di spesa a carico delle regioni Campania e Puglia: un siffatto obbligo, non essendo liberamente posto dall'ente territoriale, dovrebbe essere dotato di finanziamento autonomo a carico del bilancio dello Stato. Osserva, infine, che risulta indicata la misura della spesa prevista per gli anni 2014 e 2015 ma che la norma non indica se, a decorrere dal 2016, la spesa non risulti più necessaria o semplicemente non sia non quantificata come sembrerebbe dedursi dal fatto che è stata utilizzata l'espressione «per l'avvio delle attività in esame». Su tali questioni ritiene necessario che il Governo esprima il proprio avviso. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 4-*sexies*, che prevede l'utilizzo del Fondo sanitario nazionale, considera opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Ricorda, inoltre, che tale copertura è stata utilizzata in passato, per importi assai più ridotti (articolo 2, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 24 del 2013), in una diversa formulazione che prevedeva che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincolasse un importo pari alla spesa autorizzata del citato Fondo, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con riferimento all'articolo 2, comma 5-*bis*, recante la destinazione a finalità di spesa di somme oggetto di confisca, rileva che la norma finanzia «interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati della regione Campania a valere su disponibilità derivanti da confische che non sono valutabili in via preventiva. Tanto premesso rileva: che le norme non valutano

la misura dell'impegno finanziario richiesto e che, pertanto, potrebbero postulare l'avvio di interventi senza che sia preventivamente definita la misura degli sforzi finanziari richiesti e la loro durata; che le fonti di finanziamento hanno carattere eventuale e dunque i profili di cassa delle spese e delle entrate potrebbero non coincidere; che l'incertezza dei finanziamenti potrebbe protrarre nel tempo la conclusione di programmi di bonifica immediatamente avviati dal momento che sono definiti dalla norma come prioritari. Tale avvio, in assenza di risorse, è suscettibile di determinare un irrazionale utilizzo di risorse nel caso in cui le confische non consentano il finanziamento regolare dei progetti immediatamente avviati. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo assicuri che la disponibilità finanziaria, connessa ai progetti di bonifica che si intende avviare, sia contestuale all'inizio degli interventi stessi. Andrebbero inoltre acquisiti dati ed elementi circa la durata dei medesimi progetti e l'esistenza di eventuali strumenti alternativi di finanziamento qualora non fossero occasionalmente disponibili somme derivanti da confische per il finanziamento dei progetti medesimi. In merito ai profili di copertura finanziaria del comma 6 dell'articolo 2, recante la copertura degli oneri per indagini tecniche sui terreni, con riferimento all'ulteriore spesa, rispetto a quella autorizzata dal testo originario del decreto-legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2014, considera opportuno che il Governo chiarisca se le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica siano idonee, dal punto di vista temporale, ad assicurare la copertura degli oneri anche nell'anno 2014. Con riferimento all'articolo 2-bis, concernente l'Attività di monitoraggio e bonifica di aree inquinate, rileva, che la norma prevede l'istituzione (commi 1-3) di due strutture organizzative chiamate a svolgere attività di supporto e coordinamento in materia di attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate,

una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso la Prefettura – UTG di Napoli ed il gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI) presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. La definizione delle funzioni e della composizione delle due strutture – che per espressa disposizione normativa non costituiscono unità di livello dirigenziale e non sono organi di natura permanente – viene demandata ad un decreto interministeriale (sul quale non è previsto il parere parlamentare), che dovrà, altresì, individuare, nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente, le relative risorse umane e strumentali. Stante il contenuto delle summenzionate disposizioni e in assenza di un espresso vincolo d'invarianza degli oneri, rileva che queste appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari che non sembrano essere, anche ai fini della loro copertura, opportunamente evidenziati dalle norme. Ci si riferisce, tra l'altro, alle modalità di implementazione delle dotazioni di personale delle suddette strutture che saranno disposte, presumibilmente, ricorrendo ai consueti strumenti di mobilità interna del personale delle pubbliche amministrazioni, quali comando, distacco e collocamento fuori ruolo. Tali strumenti, come noto, sono suscettibili di determinare effetti finanziari sia nelle amministrazioni riceventi, in termini di riconoscimento di emolumenti accessori sia in quelle di provenienza, in termini di alterazione degli assetti funzionali ed organizzativi. Al riguardo ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità delle risorse già previste a legislazione vigente a far fronte agli adempimenti previsti dal presente articolo, quali l'istituzione di una sezione specializzata presso la prefettura di Napoli (comma 2) e del gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate presso il

Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (comma 3). In caso affermativo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla necessità di integrare le disposizioni in esame con una esplicita clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo 2-bis. Relativamente all'articolo 3, commi da 2 a 2-quater, riguardante l'utilizzo di personale militare per operazioni di controllo del territorio in Campania, ribadisce, conformemente a quanto già osservato a commento del testo iniziale del decreto legge, la necessità di chiarire quale sia il prevedibile impatto finanziario della norma in esame e con quali risorse si intenda fare fronte alle relative spese. Tale chiarimento appare tanto più necessario considerato che le modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione in sede referente hanno previsto l'attribuzione al personale impiegato di una indennità aggiuntiva e che l'efficacia delle norme si esplica per un periodo fino a 2 anni. Ciò sembra implicare che l'utilizzo del personale in questione non avrà carattere meramente occasionale, bensì verrà disposto in via ordinaria ed in modo continuativo. In considerazione di quanto sopra rilevato, considera opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa gli oneri ascrivibili alle norme e la congruità delle risorse disponibili anche alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente. Relativamente all'articolo 3, comma 2-quinquies, concernente l'utilizzo della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, per i profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere è configurato quale tetto massimo di spesa, osserva che è opportuno acquisire indicazioni sulla natura degli interventi che hanno determinato la misura del rifinanziamento del programma «Interventi per soccorsi». In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge n. 147 del 2013, nella misura di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014, relativa al Fondo per la gestione e la

funzionalità della flotta aerea antincendio (capitolo 1987 – Ministero dell'interno), ritiene opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle suddette risorse. Rileva inoltre l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria precisando il carattere annuo degli oneri, pari a 5 milioni di euro, previsti a decorrere dall'esercizio 2014. Riguardo all'articolo 5, comma 5, recante proroga di gestioni commissariali, anche con riferimento alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, ritiene che andrebbe chiarito se i tendenziali di spesa siano compatibili con gli effetti delle proroghe disposte. In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che la norma in esame non dovrebbe dare luogo a nuovi o maggiori oneri rispetto agli stanziamenti già previsti per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica richiamati in alcune ordinanze della protezione civile, considera opportuno riformulare la disposizione stessa prevedendo che all'attuazione del comma in oggetto si provvederà nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle predette ordinanze. Relativamente all'articolo 6, comma 1, lettera b), recante disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico, osserva che le modifiche apportate ampliano le voci accessorie inerenti i compensi spettanti ai soggetti di cui si avvalgono i commissari e chiariscono che le somme dovute sono a valere sulle risorse stanziare per gli interventi, riducendo conseguentemente le disponibilità per altre voci di spesa inerenti le attività commissariali. Osserva che andrebbe in proposito confermato che la norma pone a carico delle somme stanziare per gli interventi unicamente le voci accessorie del personale utilizzato dai commissari e non anche gli stipendi ordinari del personale, che restano a carico dei bilanci ordinari delle amministrazioni di appartenenza anche ove il personale sia adibito a tempo pieno a supporto dell'attività dei commissari. Rinvia in proposito a quanto osservato con riferimento al testo originario della disposi-

zione in merito alla possibile insorgenza di ulteriori oneri ove si renda necessario l'utilizzo di unità di personale sostitutive di quelle utilizzate dai commissari per l'erogazione delle funzioni fondamentali degli enti. Relativamente all'articolo 6, commi 1-*bis* e 1-*ter*, recanti il trasferimento alle regioni delle competenze e delle risorse delle gestioni commissariali relative al dissesto idrogeologico, benché la deroga al patto di stabilità interno delle regioni si limiti a rendere utilizzabili da parte di queste ultime le somme già stanziare sulle citate contabilità speciali e non determini, pertanto, effetti di maggiore spesa, segnala l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito all'eventualità che la disposizione, decentrando a livello regionale la gestione delle risorse, possa determinare scostamenti rispetto ai profili di cassa della spesa scontati negli andamenti tendenziali. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera g), concernente il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali, non ha osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni introdotte. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti sulle questioni richiamate nella relazione. Con riguardo infine alle proposte emendative riferite al provvedimento, fa presente che la Commissione, in ragione del loro numero rilevante e tenuto conto che le stesse sono state trasmesse dall'Assemblea solo nella tarda serata della giornata di ieri, non è allo stato nelle condizioni di esprimere il parere di competenza.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rilevata preliminarmente la rilevanza e la complessità del provvedimento, chiede un rinvio dell'esame al fine di consentire al Governo di predisporre, in modo quanto più possibile esaustivo e puntuale, gli elementi di risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore. Osserva che tale differimento appare peraltro funzionale anche alla necessità di definire una posizione del Governo sugli emendamenti presentati, in considerazione, come ricordato

dal relatore, della consistente quantità degli stessi.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Atto n. 55.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori dei fondi di investimento alternativi (FIA) e che lo schema di decreto legislativo in esame, di attuazione della direttiva 2011/61/UE, è adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 12 della legge di delegazione europea n. 96/2013. Fa presente, altresì, che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 8, recanti modifiche alla disciplina sui fondi di investimento, rileva di non avere osservazioni da formulare nel presupposto

– sul quale appare opportuna una conferma – che i meccanismi di autofinanziamento indicati dalla relazione tecnica siano idonei, anche sotto il profilo dell’allineamento temporale, a garantire l’assenza di potenziali oneri per i soggetti competenti in materia di vigilanza e di cooperazione. Con riferimento agli articoli da 9 a 13, recanti disposizioni in materia fiscale, osserva che andrebbe chiarito se dall’attuazione dell’articolo 9 possano derivare effetti di riduzione del gettito tributario, tenuto conto che la norma – da una parte – estende alle Sicaf immobiliari le disposizioni fiscali riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliare, dall’altra introduce agevolazioni fiscali per le Sicaf diverse da quelle immobiliari. Più in generale, andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria degli effetti determinati dal complesso delle norme in esame, che incidono sulle aliquote, sulle basi imponibili e sui criteri di calcolo dei redditi interessati. Con riferimento all’articolo 14, recante norme transitorie e di coordinamento, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione in ordine ai possibili effetti di gettito derivanti dalla norma [comma 2, lettera *a*)] volta ad uniformare la base imponibile per gli organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso il riferimento al costo medio ponderato per la determinazione dei redditi di capitale. Andrebbero inoltre acquisiti elementi diretti a suffragare che gli effetti di maggior gettito, per i quali la relazione tecnica configura una rinuncia (comma 3), riguardino esclusivamente operazioni che non si sarebbero realizzate in assenza delle disposizioni in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI avverte che sullo schema di decreto legislativo sono tuttora in corso specifici approfondimenti da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, con particolare riguardo alle questioni relative all’articolo 13, concernente modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari esteri, ed al comma 2, lettera *a*), dell’articolo 14, dal quale potrebbero scaturire effetti negativi in termini di gettito. Chiede pertanto che il

seguito dell’esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Atto n. 60.

(Rilievi alla VI Commissione).

(*Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole.*)

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto in oggetto.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2011/89/UE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario. Lo schema in esame, adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013), presenta una clausola di invarianza (articolo 5) ed è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 5, recanti vigilanza sulle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, rileva di non avere osservazioni da formulare, preso atto che – secondo la relazione tecnica – i compiti di vigilanza attribuiti dal provvedimento alla Banca d’Italia e all’IVASS saranno svolti nell’ambito dei mezzi già disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che lo schema di decreto legislativo in esame non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (atto n. 60),

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 gennaio 2014.

Audizione di rappresentanti di ANCI e UPI, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Atto n. 41).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01864 Zanetti: Incarichi non dirigenziali attribuiti dall'Agenzia delle entrate	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	76
5-01865 Busin: Aliquota IMU applicabile alle unità immobiliari locatate sottoposte a sfratto esecutivo ancora occupate dall'inquilino insolvente	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	77
5-01867 Fragomeli: Definizione dell'importo minimo dei versamenti relativi ai tributi comunali e ritardi nell'invio dei modelli per il pagamento della maggiorazione alla TARES 2013	70
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	78
5-01868 Cancellieri: Risultati delle attività di <i>audit</i> svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze su Equitalia	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	79
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	71
DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.15.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione Pagano n. 5-01863, e su richiesta del rappresentante del Governo, l'interrogazione Gebhard n. 5-01866, saranno svolte in altra seduta.

5-01864 Zanetti: Incarichi non dirigenziali attribuiti dall'Agenzia delle entrate.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale mira a conoscere quale sia lo stato di attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 23-*quinquies*, comma 1, del decreto – legge n. 95 del 2012, con cui si prevede che, per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente

alla riduzione dell'organico delle Agenzie fiscali, possono esser previste, entro il limite massimo di 380 unità complessive, posizioni organizzative di livello non dirigenziale da affidare secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive.

In particolare, l'atto di sindacato ispettivo chiede di conoscere quanti di questi incarichi siano stati conferiti agli stessi soggetti cessati dalla posizione dirigenziale per effetto della riorganizzazione degli organici imposta dalla medesima disposizione normativa.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-01865 Busin: Aliquota IMU applicabile alle unità immobiliari locate sottoposte a sfratto esecutivo ancora occupate dall'inquilino insolvente.

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, la quale intende conoscere la posizione del Governo rispetto al caso, riportato da organi di stampa nazionali, di un proprietario di un alloggio ubicato nel comune di Ancona, affittato nel 2010 con contratto a canone concordato e sul quale il proprietario stesso ha già ottenuto lo sfratto esecutivo con risoluzione del contratto per morosità.

Evidenzia infatti come, sebbene l'immobile risulti tuttora occupato, il comune competente abbia comunicato al proprietario che, in ragione del fatto che il contratto di affitto tecnicamente non esiste più, l'immobile deve essere sottoposto a tassazione a fini IMU come se fosse sfritto, con applicazione dell'aliquota dell'1,06 per cento, non essendo più applicabile l'aliquota IMU dello 0,76 per cento, prevista per i soli immobili locati.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, ritenendo che il mancato intervento del Governo in materia comporterà il permanere della grave ingiustizia subita dal proprietario dell'immobile. Rileva altresì come, sebbene sull'IMU sussista la competenza degli enti locali, essa si intrecci con le competenze statali relative ai procedimenti di sfratto, in quanto l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto esecutivo è sempre più rimessa alle decisioni dei prefetti. Ritiene quindi auspicabile e opportuno un intervento normativo dell'Esecutivo teso a far sì che i comuni applichino l'aliquota dell'imposta municipale stabilita per gli immobili locati, pari allo 0,76 per cento, anche sugli immobili sottoposti a procedimento di sfratto nei quali continua a dimorare l'inquilino insolvente.

5-01867 Fragomeli: Definizione dell'importo minimo dei versamenti relativi ai tributi comunali e ritardi nell'invio dei modelli per il pagamento della maggiorazione alla TARES 2013.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra la propria interrogazione, la quale intende conoscere se il Governo, al fine di ridurre gli adempimenti burocratici per i cittadini tenuti al versamento di importi minimi di tributi e tariffe comunali, intenda permettere agli enti locali, attraverso modifiche legislative, di stabilire, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'importo minimo per tali accertamenti. Rileva al riguardo come l'articolo 1, comma 736, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), abbia modificato l'articolo 3, comma 10, del decreto - legge n. 16 del 2012, eliminando il riferimento all'importo minimo per gli accertamenti comunali.

Rappresenta inoltre come l'interrogazione miri a verificare la posizione del Governo rispetto alle complicazioni pro-

cedurali e burocratiche che gravano sui contribuenti, i quali, a pochi giorni dalla scadenza del relativo termine, in molti casi non hanno ancora ricevuto i bollettini per il pagamento della maggiorazione del tributo comunale sui tributi e sui servizi – TARES relativa al 2013. A tale riguardo l'atto di sindacato ispettivo chiede se l'Esecutivo non ritenga opportuno chiarire che non saranno comunque applicate le sanzioni e gli interessi per i pagamenti effettuati in ritardo a causa del mancato ricevimento dei suddetti bollettini.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) prende atto che della discrezionalità lasciata agli enti locali rispetto alla definizione della soglia minima per la riscossione dei tributi di loro spettanza, rilevando peraltro come tale libertà di scelta possa determinare un minor gettito per i comuni stessi.

5-01868 Cancellieri: Risultati delle attività di *audit* svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze su Equitalia.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale, andando oltre il tema della natura vessatoria delle norme relative alla riscossione tributaria, contiene un elenco di scandali o di inchieste giudiziarie nelle quali sono coinvolti dirigenti o dipendenti del soggetto pubblico, Equitalia, chiamato a svolgere per lo Stato e per molti enti locali la funzione di riscossione dei tributi, evidenziando come tali vicende abbiano determinato inaccettabili disparità di trattamento tra i cittadini contribuenti.

In tale contesto l'interrogazione chiede di sapere quali siano stati i risultati delle attività di *audit* svolte da parte del Ministero dell'economia sulla predetta società Equitalia, in merito alle garanzie di tra-

sparenza, equità, indifferenza rispetto allo *status* dei cittadini contribuenti sottoposti a procedure di riscossione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) rileva come l'interrogazione intendesse conoscere quali iniziative di *audit* il Ministero abbia assunto rispetto al gruppo Equitalia e non quale sia il risultato dell'attività di *audit* svolta dalle strutture della stessa Equitalia.

Ritiene quindi che sotto questo profilo la risposta sia incompleta, sebbene contenga molti elementi di informazione, dichiarandosi quindi parzialmente soddisfatta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Marco CAUSI (PD) desidera esprimere alcune considerazioni in merito agli interventi svolti nel corso dell'odierna seduta antimeridiana dell'Assemblea da alcuni deputati di un gruppo, i quali hanno formato, diffondendola sui *social network*, una sorta di « lista di proscrizione » di parlamentari che, a loro dire, avrebbero tradito gli interessi del Paese.

A tale proposito, nello stigmatizzare con forza tale inaccettabile modalità di

comunicazione politica, intende rivendicare di aver non solo convintamente appoggiato tutti i provvedimenti che, a partire dal 2011, hanno recepito nell'ordinamento italiano le norme europee in materia di disciplina di bilancio quali, ad esempio, il *Fiscal Compact*, il *Six Pack*, il *Two Pack* e le modifiche costituzionali relative al pareggio di bilancio, ma di aver anche fattivamente contribuito alla redazione di tali provvedimenti. Sottolinea, infatti, come, in quella contingenza storica, alla fine del 2011, solo l'adozione di misure di rigore e di stabilizzazione della finanza pubblica ha consentito l'applicazione in favore dell'Italia dei programmi straordinari di acquisto dei titoli di Stato italiani da parte della Banca Centrale europea che hanno evitato il *default* del Paese.

Rammenta inoltre, in tale contesto, che il Governo Berlusconi aveva, fino alla metà del 2011, affermato che l'Italia era al di fuori della crisi e non correva rischi di stabilità, ma che, nonostante tali ottimistiche dichiarazioni, la cui infondatezza era, peraltro, evidente ed era stata rilevata da lui stesso e dal Partito Democratico, in una drammatica audizione alla Camera svoltasi l'11 agosto 2011, l'allora Ministro dell'economia Tremonti aveva chiesto al Parlamento di approvare in tempi molto rapidi modifiche costituzionali dell'articolo 41 e dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di far fronte ai gravi rischi cui era esposto il Paese, sollecitando le opposizioni a contribuire a tale processo di riforma. Di fronte a tale situazione di emergenza il gruppo del Partito Democratico, sebbene allora all'opposizione, dichiarò immediatamente la propria disponibilità a collaborare, nell'interesse del Paese, e partecipò fattivamente alla riscrittura dell'articolo 81 della Costituzione, realizzata attraverso la legge costituzionale n. 1 del 2012, con la quale si è sancito il principio secondo il quale lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. In quella occasione gli sforzi del Partito democratico resero possibile

anche realizzare, attraverso l'articolo 5 della medesima legge costituzionale n. 1 del 2012, due obiettivi fondamentali. Da un lato stabilire che, nell'ambito dell'equilibrio del bilancio pubblico, lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico, ovvero al verificarsi di eventi eccezionali, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, in tal modo garantendo la sopravvivenza dello Stato sociale. Sotto un ulteriore profilo si è riusciti ad ottenere che l'organismo, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della predetta legge costituzionale, per l'analisi della verifica degli andamenti di finanza pubblica, nonché per la valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, non sia un ufficio governativo, come previsto in alcuni ordinamenti europei, ma sia istituito presso le Camere, analogamente a quanto avviene negli USA, garantendone in tal modo l'indipendenza.

Alla luce di tale ricostruzione circa la storia recente del Paese non ritiene dunque in alcun modo di poter essere considerato come un traditore, rivendicando invece con orgoglio di aver contribuito a salvare l'Italia, pur avendo a quell'epoca una collocazione politica di opposizione. Sottolinea, quindi, come una corretta valutazione circa il ruolo e le scelte politiche assunte da ciascuno debba essere effettuata distinguendo tra quanti esercitano le proprie responsabilità per il bene comune e quanti invece si limitano a propalare falsità e veleni senza alcuna preoccupazione per le sorti del Paese.

Sfida dunque tutti coloro che si sono resi responsabili di queste iniziative di disinformazione e diffamazione a inserire il suo nome al primo posto di tale incivile « lista di proscrizione » che si intende pubblicare sui *social network*, dichiarandosi disponibile a fornire puntuali risposte a tutti coloro che riterranno di contattarlo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, pur ritenendo opportuno favorire un dibattito

aperto e franco fra le diverse posizioni politiche, rileva come l'intervento del deputato Causi abbia un'evidente connotazione politica.

In tale contesto coglie l'occasione per sottolineare, con riferimento alle proposte di modifica regolamentari attualmente all'esame della Giunta per il regolamento, che prevedono l'integrale trasmissione delle sedute delle Commissioni permanenti, come tale positiva esigenza di trasparenza possa comportare il rischio di trasformare impropriamente le sedute delle Commissioni in una sorta di *talk show*, stravolgendo in tal modo la funzione istituzionale delle stesse Commissioni.

Sebastiano BARBANTI (M5S) sottolinea come ogni parlamentare abbia il dovere di credere nelle posizioni politiche che assume e nelle dichiarazioni che rende nell'esercizio del suo ruolo istituzionale, evidenziando altresì come il giudizio sull'azione politica svolta dalle singole persone e dai gruppi spetti ai cittadini.

In tale contesto respinge l'accusa, evidentemente espressa dal deputato Causi nei confronti del Movimento 5 Stelle, di aver compilato liste di proscrizione, ritenendo che le iniziative assunte dal suo gruppo siano volte a fare trasparenza sull'azione politica svolta da ciascuno, consentendo in tal modo ai cittadini di formarsi un proprio giudizio in merito e di scegliere con cognizione di causa la classe dirigente del Paese.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che la questione sollevata dal deputato Causi esuli completamente dalle competenze della Commissione Finanze.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di domani, alle ore 14, si svolgerà l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'istruttoria sul provvedimento, e che alle ore 18 della stessa giornata di domani è fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Daniele PESCO (M5S) propone di ascoltare in audizione l'ex Ministro dell'economia Giulio Tremonti, al fine di inquadrare meglio la scelta, compiuta dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge in esame, di abrogare l'articolo 19, comma 10, della legge n. 262 del 2005, che prevedeva la ridefinizione, con regolamento, dell'assetto proprietario della Banca d'Italia e la disciplina del trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della stessa Banca in possesso di soggetti diversi dallo Stato e da altri enti pubblici.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in riferimento alla richiesta avanzata dal deputato Pesco, non ritiene sia possibile procedere all'audizione di parlamentari, rilevando, tra l'altro, come l'ex Ministro Tremonti sia componente dell'altro ramo del Parlamento.

Paolo PETRINI (PD) chiede alla Presidenza di chiarire la tempistica con la quale saranno esaminate le proposte emendative che saranno presentate al provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal deputato Petrini, ricorda che, al fine di ampliare i tempi di esame del provvedimento, si è ottenuto di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea da lunedì 20 a martedì 21 gennaio. In tale contesto, qualora il numero delle proposte emendative presentate fosse limitato, si potrebbe prevedere di iniziarne l'esame già nella seduta prevista per venerdì 17, mentre, in caso contrario, l'esame degli emendamenti sarà svolto nella seduta di lunedì 20, nel corso della quale si procederà anche alla votazione del mandato al relatore.

Sebastiano BARBANTI (M5S) chiede se il Governo sia in grado di fornire già oggi alcune risposte ai rilievi sulle norme relative al capitale della Banca d'Italia formulati nella seduta di ieri.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolinea come il resoconto della seduta di ieri sia stato trasmesso al Ministro dell'economia, al fine di renderlo edotto di tutte le questioni sollevate nel corso dell'esame del provvedimento, in vista della sua audizione di domani.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene opportuno rinviare le questioni relative alla Banca d'Italia alle considerazioni che il Ministro riterrà di svolgere nell'audizione di domani.

Per quanto riguarda invece le questioni concernenti il versamento della cosiddetta « mini IMU » previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto – legge, ricorda che la data per tale versamento è stata fissata, anche a seguito delle modifiche al provvedimento apportate dal Senato, al 24 gennaio prossimo, evidenziando come il Governo non abbia intenzione di modificare tale assetto.

Con riferimento all'ammontare minimo al di sotto del quale non sussiste l'obbligo di effettuare i versamenti tributari, ricorda che esso è fissato, in via generale, in 12 euro, ma che i singoli comuni possono comunque abbassare tale limite, segnalando peraltro che i comuni stessi debbano valutare la convenienza a procedere alla riscossione di importi minimi, che potrebbero addirittura risultare inferiori agli stessi costi di riscossione.

Per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 3 del decreto-legge, relative ai processi di dismissione di immobili pubblici, rileva l'esigenza di combinare le previsioni, introdotte dal Senato, secondo le quali il Ministro dei Beni e delle attività culturali e il Ministro dell'Ambiente procedono, negli ambiti di rispettiva competenza, ad individuare i beni per i quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato, con gli obiettivi di dismissione sottesi al complesso delle

norme del medesimo articolo 3. Rileva infatti come il complesso di tali previsioni, che peraltro il Governo non intende modificare in questa sede, possa determinare, in alcuni casi, un blocco delle procedure di dismissione: in tale contesto l'Esecutivo intende riflettere sull'ipotesi che l'avvio delle stesse procedure di vendita sia subordinata al rilascio di un nulla osta da parte dei predetti ministeri.

Francesco RIBAUDO (PD) chiede al Sottosegretario di fornire maggiori chiarimenti circa la possibilità di portare al 16 giugno 2014 il termine entro il quale i contribuenti potranno sanare senza interessi e sanzioni le insufficienze nei versamenti insufficienti della seconda rata dell'IMU.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in merito alla questione sollevata dal deputato Ribaudo, ricorda che, ai sensi della legge di stabilità 2014, la sanatoria di eventuali insufficienze nel versamento della seconda rata IMU 2013 potrà essere effettuata entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per il 2014, cioè entro il 16 giugno 2014. Su tale previsione si è tuttavia sovrapposto il comma 12-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, il quale stabilisce il termine per la predetta sanatoria al 24 gennaio 2014. Ritiene quindi che, attraverso un prossimo veicolo legislativo, sarà possibile chiarire in via definitiva il termine per la sanatoria è quello del 16 giugno.

Per quanto riguarda invece il tema, sollevato dal deputato Causi nella seduta di ieri, relativo all'eventualità di apportare successivamente correzioni alle previsioni recate dal decreto-legge concernenti la Banca d'Italia, ritiene che una risposta compiuta in merito potrà essere data dopo l'audizione del Ministro dell'Economia, anche alla luce delle proposte emendative che saranno presentate.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento alle osservazioni del Sottosegretario circa eventuali modifiche alle norme dell'articolo 3 del decreto-legge in materia di

dismissioni di immobili pubblici, chiede se tali correzioni saranno realizzate nel provvedimento in esame ovvero in altra sede.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione al quesito posto dal deputato Pesco chiarisce che eventuali correzioni all'articolo 3 sarebbero realizzate con altro provvedimento legislativo, sottolineando come il Governo consideri prioritario assicurare quanto prima la conversione del decreto-legge in esame, il cui obiettivo prioritario è quello di chiudere le questioni relative all'IMU per il 2013.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, considera soddisfacenti le risposte fornite dal Sottosegretario ai temi emersi nel corso dell'esame, suggerendo, in tale contesto, di dare la più ampia pubblicità al fatto che i contribuenti potranno correggere senza sanzioni o interessi gli errori commessi in sede di versamento della seconda rata IMU per il 2013 fino al 16 giugno 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-01864 Zanetti: Incarichi non dirigenziali attribuiti dall'Agenzia delle entrate**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono quante posizioni organizzative di livello non dirigenziale di cui all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, siano state finora attribuite dall'Agenzia delle Entrate e quante di esse siano state attribuite a funzionari che, a seguito della

riorganizzazione prevista dalle norme di *spending review*, hanno perso l'incarico dirigenziale precedentemente ricoperto.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che sono state attribuite, previa valutazione delle capacità e dei meriti degli interessati, 74 posizioni, 53 delle quali a funzionari che in precedenza ricoprivano un incarico dirigenziale.

ALLEGATO 2

5-01865 Busin: Aliquota IMU applicabile alle unità immobiliari locate sottoposte a sfratto esecutivo ancora occupate dall'inquilino insolvente**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, dopo aver esposto la vicenda riportata da organi di stampa e relativa al proprietario di un immobile sito in Ancona, concesso in locazione nel 2010, chiede di inserire all'interno del primo provvedimento legislativo utile, una disposizione volta a stabilire che sugli immobili sottoposti a procedimento di sfratto esecutivo nei quali continua a dimorare l'inquilino insolvente « si applichi l'aliquota d'imposta municipale propria stabilita per gli immobili locati ».

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze riferisce quanto segue.

Relativamente alla vicenda richiamata dall'Onorevole interrogante, giova precisare che la deliberazione 10 maggio 2013, con la quale il comune di Ancona ha approvato le aliquote e le detrazioni IMU 2013, stabilisce che l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento, è applicabile, tra l'altro, agli « immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato... » [lett. d)] mentre per gli « immobili ad uso abitativo non locati o con contratto di locazione non registrato » [lett. f)] l'aliquota è fissata all'1,06 per cento.

Nel caso in questione, essendo stato risolto il contratto a partire dal mese di marzo 2013, l'aliquota applicabile è quella dell'1,06 per cento, e, pertanto, appare corretta l'indicazione fornita dal funzionario comunale al contribuente.

In ordine, poi, alla previsione di una norma che stabilisca in generale che agli immobili sottoposti a sfratto esecutivo si applichi la stessa aliquota prevista per gli

immobili locati, il Dipartimento ritiene opportuno evidenziare che una simile proposta appare troppo specifica per essere inserita in una disciplina di carattere generale quale quella dell'IMU in cui proprio per gli immobili oggetto di locazione è prevista un'ampia facoltà regolamentare da parte dei comuni.

Occorre ricordare, a tal proposito, che il comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, attribuisce ai comuni una mera facoltà di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati. Per cui, non tutti i comuni potrebbero avere previsto specifiche disposizioni regolamentari dirette alla modulazione delle aliquote relative agli immobili in questione e l'approvazione della norma suggerita potrebbe non avere alcun effetto.

Giova, altresì, sottolineare che l'introduzione di una simile disposizione è destinata ad incidere sull'autonomia regolamentare e finanziaria dei comuni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il Dipartimento delle finanze ribadisce che ogni intervento puntuale da parte del Legislatore nazionale, allorché si presentino ulteriori problematiche applicative del tributo a seguito dell'esercizio della potestà regolamentare in questione, appare suscettibile di comprimere lo spazio di autonomia impositiva attribuito ai comuni, vanificando lo spirito federalista che informa la disciplina dell'IMU.

ALLEGATO 3

5-01867 Fragomeli: Definizione dell'importo minimo dei versamenti relativi ai tributi comunali e ritardi nell'invio dei modelli per il pagamento della maggiorazione alla TARES 2013

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti lamentano le gravose complicazioni burocratiche e procedurali connesse agli adempimenti gravanti nel mese di gennaio 2014, sui contribuenti che dovranno versare sia la cosiddetta mini IMU, sia la maggiorazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares relativo al 2013, nonché l'importo della tariffa per servizi indivisibili tramite apposito modello F24 che i comuni stanno inviando ai cittadini.

Pertanto, tenuto conto che detti importi da pagare saranno presumibilmente di non rilevante entità, gli Onorevoli chiedono:

1) di permettere agli enti locali, attraverso modifiche legislative, di stabilire, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'importo minimo per gli accertamenti;

2) di chiarire che non saranno comunque applicati interessi e sanzioni per i pagamenti effettuati in ritardo a causa del mancato «ricevimento del bollettino del saldo Tares 2013 e del modulo F24 relativo ai Servizi indivisibili».

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze fa presente quanto segue.

Per quanto concerne la prima richiesta, occorre sottolineare che l'intervento normativo auspicato dagli interroganti non è necessario in quanto tale facoltà è già prevista per gli enti locali, in base all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il quale prevede che i

«comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

In relazione, invece, alla seconda richiesta, a parere del Dipartimento, trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, in base al quale «nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo».

Nello stesso spirito si pone l'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212, il quale recita che «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa».

ALLEGATO 4

5-01868 Cancellieri: Risultati delle attività di *audit* svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze su Equitalia**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, dopo avere elencato una serie « di fatti, eventi o indagini su Equitalia », chiede quali siano stati i risultati delle attività di controllo di *audit* da parte del Ministero dell'economia e delle finanze su Equitalia, in merito alle garanzie di assoluta trasparenza ed equità per tutti i cittadini sottoposti a procedure di riscossione.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate rileva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno inquadrare i rapporti tra i vari soggetti pubblici coinvolti nell'esercizio della funzione di controllo della riscossione nazionale, alla luce del mutato contesto normativo di riferimento.

Come noto, il decreto-legge n. 203/2005 ha operato un radicale mutamento nel settore della riscossione, abolendo il precedente sistema basato sull'affidamento in concessione del servizio a soggetti privati e riportando in mano pubblica l'esercizio della funzione di riscossione nazionale, al fine di assicurarne l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza.

In tale quadro, un primo regime di controlli esistenti è costituito dalla vigilanza che il Ministero dell'economia e delle finanze esercita ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999 e che si esplica attraverso la stipula di una convenzione triennale che, sulla base dell'Atto di indirizzo del Ministro, individua, tra l'altro, « le modalità di vigilanza sull'operato dell'Agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità

e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti ».

Pertanto, nell'ambito specifico della funzione della riscossione il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, vigila sull'esercizio dell'attività.

Rispetto al quadro di riferimento descritto, Equitalia s.p.a. è uno strumento, necessario per espressa previsione normativa quale articolazione organizzativa dei maggiori enti creditori erariali, attraverso il quale l'Agenzia delle entrate esercita la propria pubblica funzione.

I poteri, pur incisivi, che derivano all'Agenzia delle entrate dalla sua qualità di socio pubblico di maggioranza, non esauriscono la sfera di intervento che l'Agenzia esercita su Equitalia s.p.a., che si esplica anche sul piano pubblicistico a mezzo di poteri di coordinamento dell'esercizio della funzione pubblica della riscossione nazionale.

Il nuovo modello fatto proprio con il decreto-legge n. 203/2005, nel quale due soggetti, formalmente distinti, sono accomunati dal necessario perseguimento di pubbliche finalità, ha consentito una profonda e necessaria evoluzione del concetto di controllo che, pur nel rigoroso rispetto e verifica della legalità dei comportamenti, valuti anche in termini di efficienza ed efficacia l'attività di Equitalia s.p.a..

Il concreto esplicarsi di tale controllo è stato regolato tra le parti a mezzo della stipula di un'apposita Convenzione, che disciplina un sistema articolato su un costante scambio di dati, automatico o su

richiesta, e su necessari momenti di confronto per la verifica dei risultati della gestione e dell'attività di riscossione.

Nel delineato quadro generale dei rapporti tra l'Agenzia delle entrate ed Equitalia s.p.a., la funzione di *audit*, svolta da strutture di questa società pienamente rispondenti a requisiti di indipendenza tecnica ed autonomia operativa, verifica la presenza di possibili disfunzioni o carenze organizzative che riguardino l'attività svolta sia dalla holding che dagli Agenti della Riscossione.

Peraltro, tale funzione di *audit* interno ed esterno ha visto sempre più parte attiva l'Agenzia delle entrate, parimenti dotata di un vasta esperienza in materia. A tal proposito, sia nell'ambito convenzionale sia di appositi protocolli d'intesa, sono stati rafforzati i flussi informativi esistenti in ordine ad eventuali criticità che riguardano i processi della riscossione coattiva e sono stati previsti appositi interventi congiunti di *audit*, finalizzati anche a trasferire le metodologie e le esperienze reciproche.

Quanto al controllo di legalità dei comportamenti di Equitalia s.p.a., giova ricordare che l'attività dell'intero gruppo è sottoposta costantemente alla vigilanza della Corte dei conti; il Presidente del Collegio sindacale di Equitalia s.p.a. è un magistrato della Corte dei Conti, come stabilisce l'articolo 3 del decreto-legge n. 203/2005. Infine, si segnala che già a partire dal 2007 la società *holding* e le sue partecipate hanno adottato un modello organizzativo coerente con le prescrizioni del decreto legislativo n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società.

Si rammenta, inoltre, che la legge n. 228/2012, integrata dalla legge n. 147/2013, ha previsto l'istituzione, avvenuta con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2013, del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo. Tale Comitato, il cui Presidente è individuato tra i magistrati della Corte dei conti, ha il compito di elaborare annualmente criteri e linee guida per lo svolgimento dell'atti-

vità, nonché per il controllo dell'attività svolta. È previsto, peraltro, che tali criteri siano approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.

Con riguardo ai fatti specifici citati nell'interpellanza, Equitalia s.p.a. ha fornito gli elementi istruttori che si riportano di seguito, con i quali si dà, altresì, contezza della attività di controllo svolte nel quadriennio 2010-2013.

Nel merito delle specifiche vicende citate dagli onorevoli interroganti, Equitalia s.p.a., precisa quanto segue:

nel documento di sindacato si fa riferimento alle indagini della Procura della Repubblica di Trento (proc. pen. 2097/06 r.g.n.r.) su alcune persone, tra cui 3 dipendenti della ex concessionaria della riscossione Montepaschi di Roma, poi Gerit S.p.a., acquistata dal gruppo Equitalia con effetti dal 1° ottobre 2006. A tal proposito occorre segnalare che:

si tratta di condotte iniziate nel periodo anteriore alla gestione Equitalia (2006), che – a fronte delle indagini – ha rimosso i dipendenti dalle funzioni disabilitandoli dagli accessi informatici al sistema;

con *audit* specifico la gestione Equitalia ha accertato che i dipendenti indagati non avevano potuto effettuare alcuna manomissione del sistema informativo, né cancellazioni/sospensioni delle posizioni iscritte a ruolo;

il procedimento penale non ha portato ad alcuna sanzione ex decreto legislativo 231/2001 a carico della società del gruppo Equitalia (Equitalia Gerit s.p.a.), subentrata alla ex concessionaria Montepaschi-Gerit, che anzi è stata individuata in sede di procedimento quale persona offesa;

nel documento si fa riferimento alle indagini della Procura della Repubblica di Napoli (proc. 29819/06 r.g.n.r.) nei confronti del vertice aziendale della allora Equitalia Polis s.p.a. (poi incorporata in Equitalia Sud s.p.a.). Il procedimento si è concluso con il rigetto di ogni richiesta del

P.M. sia da parte del G.I.P. (ordinanza del 2 dicembre 2009), sia da parte del Tribunale del riesame (ordinanza 28 gennaio 2010), che non hanno rilevato alcuna condotta penalmente rilevante in riferimento alle attività poste in essere dalla società. Il procedimento è stato pertanto archiviato con decreto del G.I.P. del 28 dicembre 2011;

con il documento si fa riferimento ad indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Frosinone su condotte poste in essere presso l'ex concessionaria della riscossione di Frosinone della Banca di Roma prima della gestione Equitalia e proprio su denuncia presentata dall'amministratore delegato *pro tempore* nominato da Equitalia. A tal proposito si segnala che:

il procedimento penale è ancora in corso;

sono state irrogate le sanzioni disciplinari aziendali del caso, compreso il licenziamento per 3 dipendenti;

con il documento si fa riferimento ad un procedimento penale del Tribunale di Roma da cui non è risultato alcun coinvolgimento da parte del gruppo Equitalia;

sul punto 5 è opportuno premettere che Riscossione Spa, oggi Equitalia Spa, ha cominciato a svolgere la sua attività il 1° ottobre 2006, subentrando in un contesto nel quale operavano – secondo modalità assolutamente diversificate – ben 37 realtà societarie e 2 rami d'azienda.

Fin dall'inizio è risultata evidente la necessità di dovere fronteggiare una situazione caratterizzata da oggettive criticità, sia sotto il profilo organizzativo, sia, soprattutto, con riferimento ad un non efficiente ed efficace approccio alla riscossione.

In particolare, un motivo di grande preoccupazione è stato costituito dall'assoluta mancanza di una strategia nella riscossione di carichi di ruolo di ingente ammontare. Le cessate aziende concessionarie, infatti, limitando la propria azione all'utilizzo generalizzato ed indiscriminato di strumenti cautelari (fermo amministra-

tivo degli autoveicoli e iscrizione ipotecaria), senza alcuna considerazione della situazione reddituale e patrimoniale del debitore d'imposta, avevano costruito nel tempo un sistema di riscossione tanto inefficace in termini di volumi, quanto profondamente iniquo nei confronti dei contribuenti.

Si è pertanto ritenuto strategico intervenire, con assoluta priorità, sul segmento dei grandi debitori che presentava al tempo stesso un elevato potenziale di riscossione ed un altrettanto elevato rischio.

Di conseguenza, in Equitalia è presente un apposito ufficio che opera secondo un nuovo modello di approccio alla gestione delle grandi morosità e la metodologia di individuazione degli elementi patrimoniali e reddituali aggredibili a carico di tali soggetti.

È stata costituita nel Gruppo una funzione di intelligence, ad alta specializzazione, incaricata di «presidiare» il segmento dei grandi debitori e di definire una puntuale strategia di riscossione a misura di tali soggetti.

Sono state predisposte linee guida operative che, ispirate all'adozione di un modello unico su tutto il territorio nazionale, hanno puntualmente dettato gli indirizzi operativi necessari alla definizione del profilo del contribuente e alla conseguente individuazione di tutte le possibili azioni utili alla riscossione.

Il passaggio da una lavorazione di tipo massivo ad una di tipo puntuale ha fatto emergere con assoluta evidenza i limiti nelle modalità di gestione pregresse.

In questo contesto si inseriscono i nomi di contribuenti citati nell'atto di sindacato ispettivo.

Il riferimento ad essi, ripreso dalla trasmissione *Report*, fotografa soltanto una fase di lavorazione intermedia su un gruppo di grandi debitori, caratterizzata dalla necessità di operare – a livello di azienda partecipata – taluni indispensabili controlli, tenuto conto del disordine organizzativo ereditato dalla passata gestione e dalla entità e vetustà dei debiti.

Per quanto riguarda i singoli soggetti riportati nell'interrogazione, si precisa che

a fronte delle verifiche effettuate sulle posizioni che li concernevano, sono state poste in essere le possibili attività cautelari ed esecutive funzionali al recupero di quanto iscritto a ruolo.

Alcune di queste posizioni sono state, come nella fisiologia del sistema, interessate da provvedimenti di sospensione, di sgravio o di rateazione. Per altre, sono intervenute riscossioni:

con il documento si fa riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Genova su 4 dipendenti della allora Equitalia Sestri s.p.a. (poi incorporata in Equitalia Nord s.p.a.) su presunti profili di illegittimità in una procedura immobiliare attivata nel 2005 e quindi, anche in questo caso, ante gestione Equitalia. Peraltro si segnala che il procedimento si è concluso con la piena assoluzione di tutti gli indagati;

con il documento si fa riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Roma che hanno portato all'arresto di numerose persone senza il minimo coinvolgimento di Equitalia o di suoi dipendenti;

con il documento si fa riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Roma tuttora in corso. Nell'ambito delle numerose persone sottoposte a indagini risulta indagato un dipendente di Equitalia Sud s.p.a., nei cui confronti la società ha disposto il temporaneo allontanamento dal servizio per motivi cautelari. L'azienda ha già disposto attraverso i propri legali la dichiarazione di persona offesa nel procedimento penale e ha dato immediato

avvio ad un intervento di *audit* specifico per le opportune verifiche sul piano aziendale;

con il documento si fa riferimento ad indagini della Procura della Repubblica di Roma attualmente in corso, in merito a cui – ad oggi – Equitalia non ha ricevuto alcuna comunicazione. In ogni caso l'azienda ha già dato avvio ad un intervento di *audit* specifico per le opportune verifiche sul piano aziendale.

In conclusione, Equitalia s.p.a. evidenzia come le vicende riportate nel documento di sindacato ispettivo in oggetto fanno riferimento ad eventi occorsi per lo più in periodi ante gestione Equitalia ovvero a vicende denunciate da Equitalia o in cui Equitalia è risultata estranea ai fatti oggetto di reato e dimostrano che le problematiche in ordine alla carenza di controlli sulla filiera della riscossione attengono al periodo delle concessionarie ante Equitalia.

Si consideri, ad esempio, che l'introduzione di regolamenti e verifiche uniformi sull'intero ambito nazionale, ha prodotto nel solo quadriennio 2010-2013 un totale di circa 1000 interventi di *audit*.

L'esito di questi ha portato a 19 denunce contro propri dipendenti, 322 denunce contro terzi e 73 provvedimenti disciplinari.

Equitalia continuerà a collaborare attivamente con gli organi inquirenti di tutta Italia, fornendo tempestivamente la documentazione di volta in volta richiesta e collaborando con le Procure della Repubblica su tematiche di interesse esattoriale.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole con condizioni</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla VI Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, anche alla luce delle audizioni informali che si sono tenute nella giornata di ieri, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere testé illustrata dalla relatrice. Precisa che le motivazioni di tale posizione risiedono nelle critiche che si possono muovere al provvedimento in esame e che sono emerse, in particolare, nelle audizioni informali che si sono te-

nute nella giornata di ieri. In particolare, specifica che nelle condizioni presenti nella proposta di parere della relatrice non vi è il riferimento ai nuovi profili afferenti il diritto d'autore, che è in continua evoluzione, come il riferimento alle licenze « *creative commons* ».

Roberto RAMPI (PD) rileva come, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni di ieri, il provvedimento in esame risulti comunque un fatto positivo, da implementare con successivi provvedimenti, che recepisce una direttiva comunitaria su un profilo particolare della proprietà intellettuale che è quello dei diritti connessi, i quali hanno caratteristiche specifiche. Sottolinea infine come risulti opportuno occuparsi del bilanciamento d'interessi tra produttori di opere intellettuali e autori delle stesse e tra fruitori di beni culturali e lavoratori intellettuali. Preannuncia quindi voto favorevole anche a nome del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni espressa dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, approvato, con modificazioni, dal Senato il 9 gennaio 2014, composto di 9 articoli e che scade il 29 gennaio 2014.

Ricorda che l'articolo 1 reca norme in materia di abolizione della seconda rata dell'IMU, l'articolo 2 concerne disposizioni in materia di acconti di imposte, l'articolo 3, che ha alcuni profili di interesse della VII Commissione, è relativo a disposizioni in materia di immobili pubblici, l'articolo 4 concerne il capitale della Banca d'Italia, l'articolo 5 riguarda gli organi della medesima Banca d'Italia, l'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento e altre disposizioni, l'articolo 7 riguarda norme in materia di accise, l'articolo 8 è relativo alla copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 9 reca, infine, l'entrata in vigore dello stesso. Per ciò che concerne la competenza della VII Commissione, segnala che le parti di interesse della stessa si possono individuare in alcuni commi dell'articolo 3 che, come anticipato, detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, semplificando la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Sottolinea come in particolare i nuovi commi *2-quater-2-septies* dell'articolo 3, inseriti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, prevedono che i Ministeri interessati individuino e comunichino all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato. L'Agenzia del demanio, entro due mesi dalla relativa comunicazione, sospende le eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione del risparmio dei beni da sottoporre a tutela. Tali norme, tuttavia, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione. Nello specifico, il comma *2-quater* dell'articolo 3 affida al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo il compito di individuare, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, i beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Analogamente il comma 2-*quinqüies* dell'articolo 3 assegna al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, i beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

Rileva che il comma 2-*sexies* dell'articolo 3 prevede infine che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunichino all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti sopra descritti. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate. Questa norma fa riferimento alle procedure di dismissione e di conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate. Si tratta, in particolare: del decreto-legge n. 351 del 2001, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici (articoli 2 e 3 del predetto decreto-legge), ai programmi unitari di valorizzazione territoriale (articolo 3-*ter*) e ai fondi comuni di investimento immobiliare (articolo 4); del decreto-legge n. 203 del

2005, con riferimento alla vendita a trattativa privata anche in blocco (articolo 11-*quinqüies*); del decreto-legge n. 98 del 2011 (articoli 33 e 33-*bis*) che sono relativi al sistema integrato di fondi immobiliari. Aggiunge che il comma 2-*septies* del medesimo articolo 3 stabilisce, infine, che le norme succitate che prevedono un procedimento volto alla tutela di beni immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale, non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica. Al riguardo, rammenta che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha previsto, al comma 391 dell'articolo unico, la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

In conclusione, rammentando che con il provvedimento in esame non si intende vendere *gioielli* del patrimonio culturale italiano come il Colosseo o la fontana di Trevi, e che la VII Commissione non è chiamata ad esprimersi sul resto del provvedimento che afferisce a materie non di sua competenza – come l'abolizione della seconda rata dell'IMU –, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame. Sottolinea in particolare – nelle premesse del parere – che non sono oggetto di valutazione gli aspetti attinenti alle altre materie del provvedimento non di competenza della Commissione cultura.

Gianluca VACCA (M5S) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame. Si dichiara infatti contrario sia al piano di dismissioni del patrimonio pubblico annunciato dal Governo sia alla procedura di inter-

vento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di individuazione di immobili di proprietà dello Stato di rilevante interesse culturale o paesaggistico, presente ai commi da 2-*quater* a 2-*septies*, dell'articolo 3 del provvedimento in esame. Precisa, infatti, che a mente del predetto comma 2-*septies* la procedura non deve comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, significando ciò che ove vi siano esigenze di mantenimento dei saldi di finanza pubblica si può comunque procedere alla dismissione di immobili di rilevante pregio culturale.

Giancarlo GIORDANO (SEL) dichiara, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore. Associandosi a gran parte delle considerazioni espresse dal collega Vacca, ritiene che il provvedimento in esame colpisca gli *asset* strategici del Paese, in quanto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può permettere la vendita del patrimonio culturale italiano che non ritenga meritevole di tutela. Invita quindi, in particolare, i colleghi del Partito democratico a riconsiderare la loro posizione in materia che mette in difficoltà anche gli amministratori locali che si vedono sottratti immobili di rilevante pregio. Ritiene, d'altra parte, che anche in questo Governo vi siano dei « sabotatori » della cosa pubblica, come accaduto nei Governi precedenti.

Gianluca BUONANNO (LNA) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole, subordinatamente all'inserimento di un'osservazione relativa alla previsione di una procedura di alienazione di immobili pubblici che stabilisca tempi certi, anche con l'inserimento del silenzio assenso. Reputa in particolare utile la dismissione di immobili pubblici che vanno in rovina e che creano problemi di ma-

nutenzione continua agli amministratori locali. Ritiene d'altro canto che l'alienazione di taluni beni immobili di non rilevante pregio culturale, in cattivo stato di manutenzione, possa procurare utili risorse economiche per la finanza pubblica lasciando ai privati l'onore di compiere gli interventi necessari per la tutela e valorizzazione degli stessi.

Giancarlo GALAN, *presidente*, si dichiara contrario al provvedimento in esame per motivi opposti a quelli espressi dai colleghi del Movimento cinque stelle e SEL. Pur infatti preannunciando che non si asterrà dalla votazione, deve rilevare che la procedura descritta nei commi da 2-*quater* a 2-*septies* dell'articolo 3 non fa altro che aggravare il procedimento di dismissione di beni statali.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, con riferimento alle osservazioni espresse dal collega Vacca precisa che il riferimento al fatto che le procedure descritte nei predetti commi 2-*quater*-2-*septies* dell'articolo 3 non debbano determinare la diminuzione dell'introito complessivo connesso ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, è da considerare come una normale procedura tecnica che concerne i bilanci pubblici. Precisa infatti che la procedura indicata, consentendo, in particolare, ai sensi del comma 391 dell'articolo unico della legge di stabilità del 2014, che gli introiti derivanti dal programma straordinario di cessioni di immobili pubblici siano non inferiori a 500 milioni di euro annui per il periodo 2014-2016, va intesa nel senso che, ove nel corso dell'anno di riferimento ci si accorga che non si stanno raggiungendo i previsti obiettivi di finanza pubblica, si debbano cercare idonei mezzi di copertura finanziaria. Accoglie peraltro la proposta del collega Buonanno, riformulando conseguentemente la propria proposta di parere favorevole con un'osservazione concernente la necessità di valutare la previ-

sione di una procedura di alienazione di immobili pubblici che stabilisca tempi certi, anche con l'inserimento del silenzio-assenso (*vedi allegato 2*).

Gianluca BUONANNO (LNA) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazione, così come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.50.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 15 gennaio 2014.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia.

Il Comitato si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Atto n. 45).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, lo schema di decreto legislativo in titolo;

rilevato che il 31 ottobre 2011 è entrata in vigore la direttiva 2011/77/UE del 27 settembre 2011 che ha modificato la direttiva 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 che disciplina la materia e che la suddetta Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri nei propri ordinamenti nazionali e sarà sottoposta, entro il 1° novembre 2016, alla valutazione da parte della Commissione dell'Unione europea;

il decreto legislativo in esame intende adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario ed è adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), che fa rinvio all'allegato B della predetta legge, nel quale è inclusa la suddetta direttiva 2011/77/UE da recepire nel nostro ordinamento;

appare opportuno evidenziare, da un punto di vista procedurale, che per quanto concerne il termine per l'esercizio della delega conferita dalla legge n. 96 del 2013, fissato al 4 dicembre 2013, lo schema in esame fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre

2013, in prossimità della scadenza. In questo modo il Governo si è avvalso, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'articolo 31, comma. 3, della legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base a tale norma, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al 4 marzo 2014);

premesso che la normativa che si vuole introdurre è tesa a estendere da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma;

per cogliere meglio la portata delle novelle contenute nella direttiva in questione, appare opportuno ricordare come ai sensi dell'articolo 1 del Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi della *World Intellectual Property Organization* (WIPO): la « fissazione » è l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo; il « fonogramma » è qualsiasi fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una

fissazione incorporata in un'opera cinematografica o in altra opera audiovisiva; la « pubblicazione » di un'esecuzione fissata o di un fonogramma è la messa a disposizione del pubblico, con il consenso del titolare del diritto, di esemplari di tale esecuzione o fonogramma in quantità sufficiente; la « comunicazione al pubblico » di un'esecuzione o di un fonogramma è la trasmissione al pubblico, mediante qualsiasi mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Inoltre, in base all'articolo 12, comma 3, della legge n. 633 del 1941, richiamato nel testo vigente dell'articolo 75 della medesima legge, è considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. A sua volta, la relazione illustrativa fa presente che i termini « pubblicazione » e « comunicazione » indicano, rispettivamente, l'esecuzione artistica fissata su supporto fisico o diffusa a distanza, elettronicamente;

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, gli artisti interpreti o esecutori iniziano, in genere, la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione, fissata in 50 anni, risulta insufficiente a proteggere la loro esecuzione per tutto l'arco della loro vita ed a limitare un uso discutibile delle loro esecuzioni, quando essi sono ancora in vita. L'estensione temporale della durata della protezione è – secondo la medesima relazione illustrativa – finalizzata a tutelare le categorie di artisti suddette in un periodo della loro vita, ossia gli ultimi anni, in cui si trovano a far fronte a un calo di reddito;

rilevato che la Direttiva oggetto di recepimento contiene, inoltre, alcune misure che, partendo dalla modifica principale della durata dei diritti connessi sopra esposta, mirano ad intervenire sui contratti già in essere e stipulati sul presupposto della durata cinquantennale dei diritti, prevedendo una serie di adeguamenti;

considerato che la Direttiva stabilisce l'obbligo per i produttori di accantonare in un Fondo il 20 per cento dei guadagni annuali ottenuti a partire dal cinquantesimo anno di sfruttamento economico dei fonogrammi, si osserva che la grande maggioranza di artisti cui dovrà essere destinato il Fondo non sarà rintracciabile o sarà composta da loro eredi più o meno identificabili;

evidenziato inoltre che in ambito europeo si sta esaminando una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno (COM(2012)0372);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. vengano ripensate le modalità e i beneficiari dei pagamenti dei diritti spettanti ad artisti non identificati entro tempi ragionevoli;

2. si apra una riflessione completa ed esauriente, in linea con quanto sta avvenendo in ambito europeo, che coinvolga i vari soggetti interessati, su tutta la materia dei diritti d'autore in particolare legati ai nuovi media e alla loro diffusione.

ALLEGATO 2

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia, con esclusivo riferimento alle parti di competenza;

evidenziato che non sono oggetto di valutazione gli aspetti attinenti alle altre

materie del provvedimento, non di competenza della Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti la previsione di una procedura di alienazione di immobili pubblici che stabilisca tempi certi, anche con l'inserimento del silenzio-assenso.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo 91

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 91

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 15 gennaio 2014.

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885-A Governo.

Il Comitato dei Nove si è svolto dalle 9 alle 9.15 e dalle 15.30 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.30.

D.L. 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

C. 1941 Governo, approvato dal Senato.
(Alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla Commissione di merito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013 approvato dal Governo alla fine di novembre dello scorso anno. Come è noto, il decreto-legge ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione delle immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia.

Fa presente che, pur considerando il rilievo delle norme in materia di tassa-

zione degli immobili, che tanta parte del dibattito politico hanno occupato negli ultimi mesi e che indirettamente incidono anche sulla situazione e sulle prospettive del mercato immobiliare e del settore economico dell'edilizia, si limiterà a riferire sulle norme contenute all'articolo 3 del decreto-legge dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali.

Al riguardo, osserva in via generale che l'articolo 3 del provvedimento detta disposizioni dirette a semplificare la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco degli immobili pubblici, anche in vista del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dalla legge di stabilità per il 2014 che ha previsto la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, che dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

Più in dettaglio, fa presente che il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge in esame dispone che alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che consentono la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ha dettato disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, la cui alienazione è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. In base alla norma il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto dirigenziale, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, autorizza l'Agenzia del demanio a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ovvero a trattativa privata,

anche in blocco, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico.

Con la norma in esame si prevede che all'alienazione di tali immobili è possibile applicare l'articolo 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985, secondo il quale qualora l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, può essere presentata domanda di sanatoria.

Ricorda altresì che la stessa norma è stata modificata nel corso dell'esame al Senato al fine di chiarire che essa persegue anche la finalità di prevenire nuove urbanizzazioni e ridurre il consumo di suolo.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame interviene quindi sulla citata disciplina della dismissione in blocco di immobili pubblici, apportandovi alcune modifiche.

In particolare, la lettera *a*) del comma 2 introduce la possibilità per l'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata (anche in blocco), anche i beni immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico. Al riguardo, osserva che tale precisazione normativa sull'uso prevalentemente non abitativo dovrebbe consentire di superare criticità emerse nei casi in cui l'immobile sia adibito ad uso non abitativo ma comprenda, ad esempio, locali adibiti a custodia o foresteria (quali caserme dimesse presidiate da un addetto alla custodia che vi alloggia).

La successiva lettera *b*) estende invece il meccanismo di dismissione individuato dall'articolo 11-*quinquies* citato agli immobili degli enti territoriali. In tale ipotesi si prevede, pertanto, che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera (articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008) gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.

Evidenza che, recependo la norma in esame, il decreto 20 dicembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato la provincia di Torino, i comuni di Torino, Venezia, Verona e Firenze e la Regione Lombardia a vendere gli immobili individuati dalle delibere assunte dagli stessi enti. Le procedure di vendita devono essere ultimate entro il 31 dicembre 2013, previa verifica da parte Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo sull'eventuale valore storico dei beni.

Al riguardo, fa anzitutto presente che il Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso di un'audizione al Senato il 13 dicembre 2013, ha affermato che con la norma in esame risulterà favorita la dismissione di immobili da parte degli enti territoriali, che potranno così contribuire al consolidamento dei conti pubblici. La norma, peraltro, non introduce una deroga generalizzata alle ordinarie procedure previste dalla normativa contabile, in quanto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze assicura che il ricorso alla trattativa privata avvenga nel rispetto dei limiti procedurali stabiliti per legge.

Sottolinea, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato è stato previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consente l'identificazione di chi (persone fisiche o società) ne detiene la proprietà o il controllo. In particolare, l'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle suddette operazioni immobiliari è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Si prevede inoltre che, fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.

Si prevede, inoltre, che i fondi immobiliari gestiti dalla società Invimit SGR (società per azioni costituita con decreto del Ministero dell'economia del 19 marzo 2013 con il compito di istituire fondi – che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali – a cui conferire im-

mobili pubblici), finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.

Di notevole interesse appaiono, infine, i nuovi commi da *2-quater* a *2-septies* dell'articolo 3 del decreto-legge, inseriti anch'essi nel corso dell'esame al Senato, i quali prevedono che i Ministeri interessati, fra i quali il Ministero dell'ambiente, individuano e comunicano all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato.

In particolare il comma *2-quater* affida al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBAC) il compito di individuare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, i beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Analogamente il comma *2-quinquies* assegna al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, i beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

Il comma *2-sexies* prevede, poi, che i due Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunicano all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti sopra descritti. In tal caso, entro e non oltre due mesi dal

ricevimento della suddetta comunicazione, l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate.

Il citato comma 2-*septies* del provvedimento specifica, tuttavia, che l'applicazione delle indicate norme a tutela della proprietà pubblica dei beni immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale, non deve comunque determinare una riduzione dell'introito finanziario complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione degli immobili pubblici.

Auspica che si possa inserire nella proposta di parere in discussione un ulteriore correttivo che assegni al Ministro dell'economia e delle finanze anche il

compito di individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, i beni di rilevante interesse sociale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti alla loro riconversione al fine di soddisfare le pressanti esigenze abitative presenti nella comunità nazionale.

In conclusione, auspica che sul provvedimento in esame la Commissione possa svolgere un dibattito costruttivo al fine di addivenire all'approvazione di una proposta di parere sulla quale si possa registrare la più larga condivisione da parte dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00202 Bianchi Nicola: Revoca del Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari (<i>Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00202 Bianchi Nicola: Revoca del Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari.

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea).

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA rileva che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 settembre 2011, n. 338, il dott. Piergiorgio Massidda, è stato nominato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari.

Avverso detto provvedimento, il dottor Massimo Deiana, controinteressato, ha inteso esperire i rimedi giurisdizionali previsti, conclusisi con la sentenza n. 4768/2013, con cui il Consiglio di Stato – Sezione IV, nel riformare la sentenza del TAR Sardegna – Cagliari, Sezione I, n. 520/2012, ha annullato il decreto sopra enumerato e tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti e connessi, tra cui la nota n. 6711 del 26 agosto 2011, con cui la Regione Sardegna aveva espresso la prevista intesa sul nominativo del dott. Massidda.

Il sottosegretario rileva che il suo Dicastero, con nota n. 36205 del 31 ottobre 2013 ha manifestato la volontà, in coerenza con quanto prospettato dall'Avvocatura Generale dello Stato nella nota n. 405060 dell'11 novembre 2013, di agire in giudizio presso la Corte di Cassazione avverso la Sentenza del Consiglio di Stato per motivi attinenti alla giurisdizione; ulteriormente, sempre l'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 39028 del 19 novembre 2013, ha approfondito le argomentazioni a sostegno dell'impugnativa, ed ha contestualmente richiesto la proposizione di istanza di sospensiva della ripetuta Sentenza n. 4768/2013 al Consiglio di Stato. Risulta, all'attualità, che l'Organo

Legale abbia tempestivamente promosso il ricorso in Corte di Cassazione, mentre nel seguito della presente trattazione verrà indicato lo stato del contenzioso presso il Consiglio di Stato.

Osserva che, tenuto conto che dalla richiamata pronuncia del Consiglio di Stato è discesa la decadenza del dottor Massidda dalla carica di Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pur attivandosi per l'immediata ottemperanza al giudicato in parola, si è trovato nella necessità di nominare un Commissario straordinario che potesse supplire temporaneamente alla vacanza dell'Organo di vertice dell'Autorità, al fine di garantire la normale gestione dell'Ente, e ciò nelle more della procedura di nomina di un nuovo Presidente.

Considerato che il dottor Massidda – in forza delle competenze di cui agli articoli 6 e 8 della legge n. 84/1994 e secondo le linee di indirizzo tracciate nella « Relazione programmatica del Presidente », adottata con delibera n. 127 dal Comitato portuale dell'Autorità portuale di Cagliari nella seduta del 26 ottobre 2012, contestualmente al bilancio di previsione 2013 – aveva già avviato una serie di iniziative volte allo sviluppo del porto di Cagliari, si è ritenuto che il medesimo dovesse assumere l'incarico di Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari, potendo egli, più di chiunque altro, fornire la necessaria continuità nell'azione amministrativa dell'Ente, sottesa al raggiungimento delle finalità tracciate nel menzionato Documento di pianificazione portuale.

Tali considerazioni, sfociate nell'adozione del decreto ministeriale 425 del 26 novembre 2013 con cui il dottor Massidda è stato nominato Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari per il periodo massimo di sei mesi, hanno trovato pressoché unanime conforto nelle note pervenute dalla Confindustria Sardegna Meridionale, dall'Associazione Agenti Marittimi Raccomandatori – Agenti Aerei e Mediatori Marittimi della Sardegna, dalla CONFISAL – Confederazione generale dei sindacati

autonomi dei lavoratori – Sardegna, dalla CLP – Compagnia dei lavoratori portuali di Cagliari, dalla FEDESPEDI – Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali e dall'UGL – Unione generale del lavoro, Ufficio territoriale del lavoro di Cagliari, tutte concordi nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente, formulando l'auspicio che il medesimo potesse concludere le iniziative già avviate.

Del resto, la particolare situazione di crisi economica in cui versa l'ambito territoriale in riferimento, e gli effetti negativi che sicuramente si sarebbero manifestati sul contesto produttivo ed occupazionale portuale a seguito dell'interruzione, derivante dall'esecuzione del giudicato in parola, del corretto andamento gestionale dell'Ente, hanno imposto la conferma del dott. Massidda quale Commissario straordinario dell'Autorità portuale, così scongiurando la mancata approvazione del bilancio di esercizio; scelta integralmente condivisa dalla Regione autonoma della Sardegna, che in tal senso si è formalmente espressa con nota n. 7366 del 16 ottobre 2013.

In disparte i profili di censura sul contenuto della Sentenza del Consiglio di Stato, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha puntualmente condiviso con l'Avvocatura Generale dello Stato, ciò che in questa sede preme ribadire è la circostanza che – in piena ottemperanza al giudicato in parola, e senza alcun pregiudizio rispetto agli esiti del contenzioso ancora in atto – il Dicastero, all'indomani dell'adozione del decreto 425 del 26 novembre 2013 con cui, si ripete, il dott. Massidda è stato nominato Commissario dell'Ente in parola per il periodo massimo di sei mesi, ha formalmente invitato, con nota del 27 novembre 2013, tutte le Amministrazioni interessate a voler comunicare i nominativi dei propri candidati per la nomina del nuovo Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari, sollecitando la resa di tali designazioni, entro il termine di 15 giorni, con nota del 9 dicembre 2013.

Ad ulteriore riprova della correttezza del proprio operato, occorre evidenziare

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – preso atto che con decreto monocratico n. 5100/2013, adottato il 20 dicembre 2013 dal Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato, è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche di urgenza per la sospensione della più volte citata Sentenza 4768/2013, con rinvio all'udienza camerale del 28 gennaio 2014, per la emanazione della definitiva decisione sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della pronuncia del Consiglio di Stato – ha ritenuto di conferire al dottor Massidda soltanto poteri di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, non potendosi ovviamente consentire soluzioni di continuità nell'attività amministrativa ordinaria, che sicuramente determinerebbero grave pregiudizio alla funzionalità dell'Ente.

Tale determinazione è sfociata nell'adozione del decreto ministeriale n. 469 del 27 dicembre 2013 con cui, proprio dalla data del 27 dicembre 2013 e fino alla decisione definitiva sull'istanza cautelare fissata per il 28 gennaio 2014, ovvero fino alla nomina del nuovo Presidente, il dottor Massidda è preposto alla gestione dell'Autorità portuale di Cagliari con poteri limitati all'ordinaria amministrazione dell'Ente, caratterizzati da indifferibilità ed urgenza, determinandosi, di conseguenza, una decurtazione del 20 per cento degli emolumenti al medesimo spettanti.

Per tutto quanto sopra esposto, considerata la netta divaricazione tra i poteri oggi assegnati al dottor Massidda quale Commissario dell'Autorità portuale di Cagliari e quelli ordinariamente spettanti al Presidente dell'Ente stesso, e tenuto conto della doverosa necessità di acquisire i definitivi orientamenti degli Organi Magistratuali all'uopo interpellati, ritiene di proporre la riformulazione del dispositivo dell'atto di indirizzo, come di seguito riportato: « impegna il Governo a revocare la nomina del dottor Massidda a Commissario dell'Autorità portuale di Cagliari, all'esito dell'eventuale sfavorevole pronuncia del Consiglio di Stato nella Camera di Consiglio del 28 gennaio p.v. ».

Romina MURA (PD) ricorda che il proprio Gruppo aveva già osservato, in sede di esame della proposta di nomina di Massidda a presidente dell'Autorità portuale di Cagliari, che tale nomina non rispondeva ai requisiti previsti per legge. La fondatezza di tali dubbi e perplessità è stata in seguito dimostrata dalla sentenza del Consiglio di Stato, immediatamente esecutiva, con cui è stata annullata la nomina di Massidda a presidente dell'Autorità portuale di Cagliari per carenza dei requisiti previsti dalla legge. Si può ritenere che le previsioni di legge in questione non siano formulate in modo appropriato; in ogni caso, fino a quando la legge non sarà modificata, tutti quanti sono tenuti a rispettarla, in particolare i soggetti che ricoprono incarichi istituzionali. Per questo ritiene inspiegabile e ingiustificabile la nomina dello stesso Massidda a commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari. Ribadisce con forza la richiesta al Ministro di revocare tale nomina in sede di autotutela. Per queste medesime ragioni non ritiene che possa essere accolta la proposta di riformulazione avanzata dal Sottosegretario, dal momento che non ci sono motivi per cui non procedere immediatamente alla revoca, attendendo ulteriori pronunce dell'autorità giudiziaria.

Nicola BIANCHI (M5S) dichiara di condividere pienamente le considerazioni svolte dalla collega Mura. Sottolinea che la proposta di risoluzione in oggetto risponde al principio generale per cui la legge deve essere rispettata. Ricorda che il Consiglio di Stato ha annullato l'atto di nomina di Massidda a presidente dell'Autorità portuale per difetto dei requisiti di legge. Per questo l'atto con cui il Ministro Lupi ha nominato Massidda commissario straordinario rappresenta un gravissimo errore al quale il Ministro stesso dovrebbe porre rimedio quanto prima. Conformemente a quanto dichiarato dalla collega Mura, ritiene pertanto di non poter accogliere la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) osserva che Massidda ha svolto il ruolo di presidente dell'Autorità portuale di Cagliari dal settembre 2011. L'attività svolta in questo ruolo ha ricevuto, come ricordato dal rappresentante del Governo, numerosi e significativi apprezzamenti da parte di soggetti associativi che svolgono un ruolo rilevante sotto il profilo economico e sociale, privo di connotazioni politiche. L'atto di sindacato ispettivo in discussione si fonda su un principio di applicazione formale e letterale delle previsioni di legge, senza tener conto della capacità e della competenza che Massidda ha dimostrato nei fatti. Osserva altresì che rispetto alle considerazioni svolte nella sentenza del Consiglio di Stato in merito all'esigenza di un titolo di studio, non si può far a meno di rilevare che soltanto sei presidenti di Autorità portuali su un numero complessivo di oltre venti hanno come titolo di studio la laurea. Fino ad adesso, inoltre, sono stati nominati, con il parere favorevole delle Commissioni parlamentari, moltissimi presidenti che non avevano requisiti migliori o più pertinenti rispetto alla materia portuale di quelli di Massidda. Rispetto alla posizione assunta dai colleghi Mura e Bianchi osserva che il rappresentante del Governo ha proposto una riformulazione che non modifica i contenuti della risoluzione, ma si limita a richiedere di verificare l'esito della ulteriore pronuncia del Consiglio di Stato, già prevista per il 28 gennaio prossimo. Ritiene che l'insistenza sulla risoluzione in oggetto e il rifiuto anche di un breve rinvio dell'esame siano dettati da motivi di carattere esclusivamente politico, connessi con il fatto che il 16 febbraio prossimo è previsto in Sardegna lo svolgimento delle elezioni regionali. In particolare esprime la propria sorpresa per l'atteggiamento assunto dal Gruppo PD, che di fatto con la propria posizione sfiducia il Governo e, in particolare, il Ministro Lupi.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di non essere sorpreso per la posizione del collega Biasotti, dal momento che il

gruppo a cui appartiene ha sempre dichiarato, a proposito di Berlusconi, che il consenso può esentare dal rispetto della legge. Osserva che anche il Gruppo PD assume posizioni diversificate a seconda delle situazioni e delle circostanze. Ritiene che il punto essenziale è che la nomina di Massidda a commissario straordinario dimostra che il Governo e, in particolare, il Ministro che ha effettuato tale nomina non si preoccupano né di rispettare la legge né di perseguire gli interessi dei cittadini. Tale atteggiamento travolge ogni valutazione sul merito delle persone che sono chiamate a ricoprire incarichi anche molto rilevanti. Dichiara infine il proprio stupore per le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, in base alle quali in sostanza Massidda risultava la persona più indicata ad essere nominata commissario straordinario, per il semplice fatto che già si trovava al vertice dell'Autorità, pur essendovi stato posto in violazione della legge.

Mario TULLO (PD) evidenzia in primo luogo che, contrariamente a quanto affermato dal collega Biasotti, il dissenso anche netto su singole questioni non significa sfiducia nei confronti del Ministro. Situazioni analoghe si sono verificate anche nel recente passato. Osserva quindi che la risoluzione in oggetto si basa sul principio per cui è necessario rispettare la legge; pertanto se l'autorità giudiziaria ha annullato, per difetto dei requisiti di legge, la nomina a presidente dell'Autorità portuale, la stessa persona non può essere nominata commissario straordinario. Sotto questo profilo la risoluzione intende intervenire a tutela del Ministro stesso. Ribadisce pertanto l'invito nei confronti del Ministro a revocare senza indugio la nomina di Massidda a commissario straordinario.

Vincenzo GAROFALO (NCD) sottolinea che la richiesta di rimuovere Massidda dall'incarico di commissario straordinario, contenuta nella risoluzione in discussione, è dettata unicamente da una pronuncia

della magistratura, in quanto, se non fosse intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato con cui è stata annullata la nomina a presidente dell'Autorità portuale, tale richiesta non sarebbe sicuramente stata avanzata. In proposito non si può a suo avviso non ricordare come la prima sentenza, pronunciata dal TAR Sardegna, fosse favorevole a Massidda. Per questo la richiesta del rappresentante del Governo di un breve rinvio, che permetta di verificare l'esito dell'ulteriore pronuncia del Consiglio di Stato, prevista per il 28 gennaio prossimo, deve ritenersi condivisibile, tanto più in considerazione del fatto che, rispetto alla questione in esame, non sussistono scadenze vincolanti. Ritiene che le dichiarazioni formulate nel corso della seduta dai deputati del Movimento 5 Stelle siano dettate perfino da spregiudicatezza. In tutti i casi, se si fa appello in modo astratto al criterio del merito, si può pensare che qualcun altro avrebbe potuto far meglio. Occorre tuttavia verificare quello che è stato fatto in concreto da chi è stato chiamato a rivestire determinate posizioni. Tra l'altro, non sempre, per quanto concerne incarichi elettivi, l'attività svolta corrisponde a quelli che erano i programmi e le promesse, come si è visto nel caso del sindaco di Parma. In conclusione ribadisce che la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo appare del tutto ragionevole e, in definitiva, coerente con le stesse finalità perseguite dalla risoluzione.

Michele DELL'ORCO (M5S) ribadisce che la nomina di Massidda a presidente dell'Autorità portuale di Cagliari è stata effettuata in violazione della legge e di conseguenza anche la nomina a commissario straordinario deve ritenersi contraria alla legge. Osserva che una situazione sostanzialmente analoga si presenta anche nel caso del Viceministro De Luca, che riveste contestualmente due incarichi incompatibili. Ritiene che in tutti i casi debba essere fatto valere il principio fondamentale del rispetto della legge.

Franco BRUNO (Misto-MAIE-ApI) ricorda di aver conosciuto personalmente

Massidda nel ruolo di parlamentare, che ha svolto in modo capace, preparato, autonomo e molto attento alle esigenze del proprio territorio. Ritiene che nel caso in esame il problema deriva dalle scelte del Governo, che mettono in difficoltà la Commissione, il Governo stesso e il diretto interessato. Osserva infatti che il Governo si ostina a difendere una decisione, quale la nomina di Massidda a commissario straordinario, che non è, nel caso specifico, in alcun modo difendibile.

Michele Pompeo META, *presidente*, osserva, per quanto riguarda alcune questioni emerse nel corso della discussione, che la Commissione ha sempre mantenuto distinti i propri diversi ambiti di attività, per cui l'approvazione di un atto di sindacato ispettivo o la votazione su una proposta di nomina, come è accaduto di recente quando la Commissione ha espresso ad ampia maggioranza parere contrario sul nominativo proposto dal Ministro come presidente dell'Autorità portuale di Napoli, non implicano una dichiarazione di sfiducia nei confronti del Ministro. Invita pertanto a non caricare la risoluzione in discussione di significati eccessivi.

Rileva quindi che i presentatori non accettano la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo e richiedono di votare la proposta di risoluzione nel testo iniziale.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, preso atto dello svolgimento della discussione, chiede, ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del Regolamento, che la Commissione non proceda alla votazione della proposta di risoluzione e che di questa sia investita l'Assemblea.

Michele Pompeo META, *presidente*, osserva che la richiesta del rappresentante del Governo di rimettere la proposta di risoluzione all'Assemblea rischia di amplificare il dibattito sull'atto di sindacato ispettivo in oggetto. Prende atto comunque che il Governo ha esercitato la facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 117 del Re-

golamento di investire della proposta di risoluzione l'Assemblea. Dichiara pertanto conclusa la discussione della risoluzione, che potrà proseguire in Assemblea.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è svolto dalle
16 alle 16.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	101
7-00151 Mucci: Sostegno alla produzione di veicoli elettrici e di kit di riconversione elettrica dei veicoli (<i>Discussione e rinvio</i>)	101
7-00211 Mucci: Utilizzo dei fondi europei per gli anni 2014-2020 (<i>Discussione e rinvio</i>) ..	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	102
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla X Commissione</i>)	112

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla VI Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che il deputato Dario Nardella ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Simona Bonafè.

7-00151 Mucci: Sostegno alla produzione di veicoli elettrici e di kit di riconversione elettrica dei veicoli.

(Discussione e rinvio).

Mara MUCCI (M5S) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando in particolare la necessità di sostenere le imprese in tutte le attività che favoriscono lo sviluppo e la diffusione di veicoli a basse emissioni e l'opportunità di procedere alla riconversione elettrica o ibrida dei mezzi pubblici e privati.

Ignazio ABRIGNANI, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00211 Mucci: Utilizzo dei fondi europei per gli anni 2014-2020.

(Discussione e rinvio).

Mara MUCCI (M5S) illustra la risoluzione in titolo volta a impegnare il Governo, nell'ambito dell'utilizzo dei fondi europei per gli anni 2014-2020, sullo sviluppo di dorsali cicloturistiche sul territorio nazionale in conformità a quanto previsto dal piano della Commissione europea EuroVelo.

Ignazio ABRIGNANI, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.

Atto n. 59.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio sul provvedimento in esame.

Ricorda che nella seduta del 9 gennaio la relatrice Mariano ha presentato la sua proposta di parere, riformulata secondo la

richiesta del rappresentante del Governo, e che si sono svolti interventi nel merito del provvedimento.

Elisa MARIANO (PD), *relatore*, sottolinea che il parere proposto rappresenta la sintesi delle istanze provenienti dai deputati dei diversi gruppi e dal rappresentante del Governo, esprime soddisfazione per il lavoro svolto e ringrazia i colleghi per la positiva collaborazione.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo osservando preliminarmente che reca disposizioni non direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione.

L'articolo 1 abolisce la seconda rata IMU per l'anno 2013 per una serie di

immobili indicati dalla disposizione, salvo l'obbligo di versamento di una quota di imposta dovuta per il 2013, nei comuni che hanno deliberato aumenti rispetto all'aliquota di base.

In particolare, la seconda rata IMU non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

a) abitazioni principali e assimilati; da tale previsione sono esclusi i fabbricati di lusso (di particolare pregio e valore, categoria catastale A/1; abitazioni in villa, categoria catastale A/8; castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico, categoria catastale A/9);

b) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) l'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 2 ribadisce che per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali diversi, rispettivamente, da quelli individuati dalla citate lettere d) ed e) del comma 1, l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU non si applica. La seconda rata IMU è dunque dovuta sui terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché dai fabbricati rurali non strumentali che non costitui-

scono abitazione principale del contribuente.

Ai sensi del comma 9, la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta anche con riferimento ai seguenti immobili equiparabili dai comuni all'abitazione principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

le unità immobiliari e relative pertinenze non « di lusso » concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Nonostante l'abolizione della seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, ai sensi del comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, il contribuente è tenuto a versare una quota (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per la « prima casa » deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali. Il comma 3 reca disposizioni finalizzate ad assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito IMU derivante dall'abolizione della seconda rata disposta dal comma 1, stanziando a tal fine risorse pari a 2.164 milioni di euro per l'anno 2013, di cui 2.076 milioni per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna e 87 milioni per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e

di Bolzano. Per quanto concerne invece i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 8 il minor gettito IMU è invece compensato attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, per complessivi 86 milioni, nelle misure indicate nell'allegato A. Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2014, la determinazione a conguaglio del contributo compensativo, per l'importo di 348 milioni, quale risultante dalla differenza tra le risorse complessivamente stanziare dal comma 3 (2.164 milioni) e quelle distribuite a ciascun comune con il comma 4 (1.729 milioni) e con il comma 8 (86 milioni). Il comma 11 autorizza i comuni beneficiari dei trasferimenti compensativi di ristoro ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013. Il comma 12, in considerazione delle possibili carenze di liquidità che potrebbero insorgere nei comuni a seguito dell'applicazione delle disposizioni appena illustrate, incrementa per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi. I relativi maggiori oneri per interessi a carico dei comuni sono rimborsati dal Ministero dell'interno nel limite massimo di 3,7 milioni di euro. Il comma 12-*bis*, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014. Al riguardo, segnala come una disposizione di analogo tenore è contenuta nell'articolo 1, comma 728, della legge di stabilità 2014, ai sensi del quale, però, la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine di versa-

mento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2014 (16 giugno 2014). L'articolo 2 detta disposizioni in materia di acconti di imposta. In particolare, il comma 1 aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia. Il comma 2 prevede, nei confronti degli stessi soggetti interessati dalla disposizione di cui al comma 1 (enti creditizi, finanziari e assicurativi e la Banca d'Italia), per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, un'addizionale dell'aliquota IRES di 8,5 punti percentuali. Pertanto, per tali soggetti l'aliquota ordinaria IRES del 27,5 per cento sarà innalzata al 36 per cento. Il comma 3 detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e per la trasparenza fiscale di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 115 del TUIR. Il comma 4 proroga il termine di scadenza per versamento della seconda o unica rata di acconto IRES dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, prevedendo che essa sia versata entro il 10 dicembre 2013. Il comma 5 prevede che i soggetti i quali applicano l'imposta sostitutiva sul regime del risparmio amministrato (si tratta dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, nei caso in cui i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti ministeriali) sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nel periodo gennaio-novembre dello stesso anno, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 461 del 1997. Il comma 6 modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013 (ai sensi della quale, qualora il gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di respon-

sabilità amministrativo-contabile, previsto dagli articoli 13 e 14 dello stesso decreto-legge n. 102 sia inferiore a quello necessario a garantire la copertura finanziaria del provvedimento, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di novembre 2013, stabilisce con proprio decreto l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE).

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, soprattutto semplificando la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. In particolare, il comma 1, ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, nonché, a seguito delle integrazioni apportate al Senato, allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo, dispone che alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005, si applichino le disposizioni recate dall'articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, che consentono la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento. La *ratio* complessiva del comma 1 è quella di agevolare la dismissione di immobili pubblici caratterizzati dalla carenza di un titolo edilizio « ordinario » e da una conseguente situazione di non conformità edilizia. A tal fine, si intende consentire all'acquirente dell'immobile di usufruire della possibilità di sanare le irregolarità edilizie – nei limiti delle previsioni di sanabilità – successivamente al trasferimento, con impatto positivo sul valore degli immobili. Il comma 2 interviene sulla disciplina della dismissione in blocco di immobili pubblici ai sensi del già citato articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005, apportando alcune modifiche al comma 1. In particolare, la lettera *a*) del comma introduce la possibilità per l'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata (anche in blocco), anche i beni immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pub-

blico. La lettera *b*) estende il meccanismo di dismissione individuato dal citato articolo 11-*quinquies* agli immobili degli enti territoriali. In tale ipotesi si prevede, pertanto, che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere; con tale delibera si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco. Nel corso dell'esame al Senato la norma è stata integrata prevedendo inoltre il divieto di alienazione di immobili attraverso la procedura richiamata alle società la cui struttura non consente l'identificazione di soggetti (persone fisiche o società) che ne detengono la proprietà o il controllo. La norma specifica che l'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle suddette operazioni immobiliari è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Si prevede inoltre che, fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari. Il comma 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce un nuovo articolo 33-*ter* nel decreto-legge n. 98 del 2011, il quale, con riferimento ai fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*, e a quelli di cui all'articolo 33-*bis*, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società di cui all'articolo 33, comma 1, prevede che essi operano sul mercato in regime di libera concorrenza. In sostanza, la novella specifica che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR, finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza. Il comma 2-*ter*, inserito anch'esso dal Senato, aggiunge un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale ha previsto una nuova disciplina di alienazione, in via prioritaria ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali; in alternativa alla vendita si

potrà disporre la locazione dei terreni. In tale ambito la novella prevede che il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 30 aprile 2014. I commi da 2-*quater* a 2-*septies*, inseriti durante l'esame al Senato, prevedono che i Ministeri interessati individuino e comunichino all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato, ai fini della sospensione delle eventuali procedure di dismissione o conferimento a SGR dei beni da sottoporre a tutela. Al riguardo si rammenta che la legge di stabilità 2014 ha previsto la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge), dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui. L'articolo 4, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d'Italia. In particolare, il comma 1 ribadisce che la Banca d'Italia è:

istituto di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto – legge n. 375 del 1936 e dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005);

banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali (ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 43 del 1998 e dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005);

autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui al-

l'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.

Inoltre, la norma ribadisce che la Banca d'Italia è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, analogamente a quanto previsto per la BCE dall'articolo 282, paragrafo 3, del Trattato UE.

Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 miliardi di euro. Il comma 3 fissa un tetto massimo ai dividendi, corrisposti annualmente, pari al 6 per cento del capitale. Il comma 4, modificato durante l'esame al Senato, individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto. Si tratta in particolare di:

banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; nella formulazione originaria del decreto, si consentiva la partecipazione anche alle banche con la sola sede legale italiana, nonché a quelle aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

fondazioni bancarie di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 153 del 1999;

enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia.

Rispetto alla norma vigente, è introdotta la possibilità di partecipazione da parte dei fondi pensione (istituiti in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005): rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge, le modifiche al Senato hanno invece escluso la possibilità di partecipare al capitale per i fondi pensione

istituiti in UE ai sensi dell'articolo 15-ter dello stesso decreto legislativo n. 252 del 2005. La norma chiarisce altresì che tutte le banche possono partecipare al capitale dell'Istituto, mentre in precedenza solo le banche succedute nelle posizioni giuridiche delle aziende creditizie considerate dalla legge n. 375 del 1936 (casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale) risultavano pienamente legittimate al possesso delle quote. Il comma 4-bis, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, dispone che, ove le banche e le imprese di assicurazione partecipanti al capitale della Banca d'Italia dovessero perdere il requisito di sede legale o di amministrazione centrale in Italia, si procederà alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti dalle norme, con sospensione del relativo diritto di voto fino alla vendita delle predette. Di conseguenza, a seguito delle modifiche apportate al Senato, viene esclusa – rispetto al testo originario del decreto-legge – la possibilità che banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea partecipino al capitale della Banca. Ai sensi del comma 5, anch'esso modificato al Senato, ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 3 per cento (il testo originario del decreto – legge indica un limite del 5 per cento) né direttamente né indirettamente. Il comma 6, modificato al Senato, consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal comma 5. Per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Tali operazioni sono autorizzate dal consiglio superiore, con il parere favorevole del collegio sindacale; sono effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4; sono realizzate con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e, per effetto delle modifiche apportate al Se-

nato, la salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo. Il comma 6-bis, inserito dal Senato, prevede che la Banca d'Italia riferisca annualmente al Parlamento in merito alle operazioni di partecipazione al suo capitale.

L'articolo 5 detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore della Banca d'Italia non abbiano ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto (si tratta, in sostanza, delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge). Il comma 2 prevede che il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

L'articolo 6, modificato durante l'esame al Senato, reca abrogazioni e norme di coordinamento, alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto – legge, nonché disposizioni concernenti il nuovo assetto e la *governance* della Banca d'Italia. In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 114 del regio decreto n. 204 del 1910, che disciplina la partecipazione del governo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio della Banca d'Italia. Il comma 2 abroga una serie di disposizioni che risultano incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina della Banca d'Italia dagli articoli 4 e 5. Tra le norme abrogate si segnala in specie l'articolo 115 del regio decreto n. 204 del 1910, concernente il potere del Ministro dell'economia di sospendere ed annullare direttamente una

deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio ritenuta contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti.

I commi 3 e 4 abrogano, fra l'altro, il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 691 del 1947, ai sensi del quale il Consiglio superiore della Banca d'Italia non aveva ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (ossia in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria).

Il comma 5 prevede l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal decreto - legge, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 43 del 1998, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore (ovvero entro il 30 maggio 2014). La norma esplicita una serie di principi direttivi da tenere in considerazione per l'adeguamento statutario. Il comma 6, al fine di costituire un mercato per le quote della Banca d'Italia, dispone che i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) devono trasferire le relative quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di trading), ai medesimi valori di iscrizione. Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, autorizza la Banca d'Italia a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d) (rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonché della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. Ai sensi del comma 6-ter, anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento, si anticipa l'entrata in vigore del novellato Statuto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2013 (in luogo dell'ordinario termine di *vacatio legis* del 15 gennaio 2014), disponendo

contestualmente che il bilancio per l'anno 2013 della Banca sia redatto secondo le relative disposizioni.

L'articolo 7 reca alcune disposizioni di coordinamento in materia di accise, precisando che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del *tax credit* nel settore cinematografico (disposte dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) e e-ter) del decreto-legge n. 91 del 2013). La norma precisa che gli incrementi di accisa previsti dalle citate lettere e-bis) ed e-ter) si riferiscono alle aliquote di accisa come rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013.

Conseguentemente l'accisa sui predetti prodotti si applicherà nelle seguenti misure:

a) dal 1° marzo 2014:

birra: euro 2,77 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 80,71 per ettolitro;

alcole etilico: euro 942,49 per ettolitro anidro;

b) dal 1° gennaio 2015:

birra: euro 3,04 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 88,67 per ettolitro;

alcole etilico: euro 1.035,52 per ettolitro anidro.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, quantificati complessivamente in 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014, ai quali si fa fronte a valere sulle maggiori entrate derivanti dallo

stesso articolo 2, che detta disposizioni in materia di acconti di imposta.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento (il 30 novembre 2013).

Nell'anticipare in questa sede, le osservazioni che intende formulare nella proposta di parere, ricorda innanzitutto le considerazioni già formulate dalla Commissione – nell'ambito dei pareri espressi in merito al decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, ed al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 – circa l'impatto della tassazione a carico degli immobili strumentali delle imprese e la conseguente necessità di una ampia deducibilità dell'IMU relativa a detti immobili ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.

Rinnova, altresì, le osservazioni di cui al parere espresso dalla X Commissione in merito alla legge di stabilità per il 2014 con cui si sollecitava la valutazione della possibilità di non limitare al solo 2013 la deducibilità, nella misura del 30 per cento, dell'IMU gravante sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRPEF, misura successivamente destinata a ridursi, a regime, al 20 per cento.

Con riferimento alle disposizioni in materia di acconti di imposte di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame sottolinea, in particolare, l'esigenza di una urgente normalizzazione di un regime di anticipo d'imposta ormai superiore al totale complessivo dell'imposta stessa, nonché la criticità di ogni ulteriore aggravio della fiscalità gravante sui carburanti.

Valuta inoltre positivamente le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di dismissione di immobili pubblici, tanto ai fini dell'attuazione del programma di cessione di detti immobili di cui alla legge di stabilità per il 2014, quanto ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, come prevede il comma 1 del richiamato articolo novellato nel corso dell'esame al Senato, « anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo ».

Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 4 concernenti il capitale della Banca d'Italia rileva che le motivazioni dell'in-

tervento in materia trovano origine nella significativa crescita – determinatasi a seguito dei processi di concentrazione bancaria che si sono sviluppati a partire dagli anni Novanta – della percentuale del capitale dell'Istituto detenuta dai principali gruppi. Nell'anticipare in questa sede, le osservazioni che intende inserire nella proposta di parere che si accinge ad elaborare ricorda innanzitutto le considerazioni già formulate dalla Commissione – nell'ambito dei pareri espressi in merito al decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 ed al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 – circa l'impatto della tassazione a carico degli immobili strumentali delle imprese e circa la conseguente necessità di una ampia deducibilità dell'IMU relativa a detti immobili ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.

Rinnova, altresì, le osservazioni di cui al parere espresso dalla X commissione in merito alla Legge di Stabilità per il 2014 con cui si sollecitava la valutazione della possibilità di non limitare al solo 2013 la deducibilità, nella misura del 30 per cento, dell'IMU gravante sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRPEF, misura successivamente destinata a ridursi, a regime, al 20 per cento.

Con riferimento alle disposizioni in materia di acconti di imposte di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame sottolinea, in particolare, l'esigenza di una urgente normalizzazione di un regime di anticipo d'imposta ormai superiore al totale complessivo dell'imposta stessa, nonché la criticità di ogni ulteriore aggravio della fiscalità gravante sui carburanti.

Valuta inoltre positivamente le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di dismissione di immobili pubblici tanto ai fini dell'attuazione del programma di cessione di detti immobili di cui alla Legge di Stabilità per il 2014, quanto ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, come prevede il comma 1 del richiamato articolo novellato nel corso dell'esame al Senato, « anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo ».

Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti il capitale della Banca d'Italia rileva che le motivazioni dell'intervento in materia trovano origine nella significativa crescita – determinatasi a seguito dei processi di concentrazione bancaria che si sono sviluppati a partire dagli anni Novanta – della percentuale del capitale dell'Istituto detenuta dai principali gruppi bancari, crescita tale da sollecitare una più equilibrata distribuzione fra i partecipanti delle quote rappresentative di un patrimonio di pubblico interesse a conferma e ad ulteriore presidio dell'indipendenza dell'Istituto, nonché nell'opportunità di un conclusivo chiarimento sull'estensione dei diritti economici dei quotisti, escludendo che essi possano vantare sulla totalità delle riserve della Banca, poiché la parte maggiore dei suoi redditi e del suo patrimonio derivano dal potere di signoraggio, attribuito dalla legge a Banca d'Italia in regime di monopolio e di cui, dunque, è lo Stato italiano il beneficiario finale. Ritiene inoltre che il nuovo ammontare del capitale risulta congruo con le conclusioni del rapporto sull'aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia, redatto da una commissione di esperti indipendenti e reso pubblico il 9 novembre 2013. Giudica, altresì, coerenti con le conclusioni del richiamato rapporto:

la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4, che fissa un tetto massimo ai dividendi, corrisposti annualmente, pari al 6 per cento del capitale;

la disposizione di cui al comma 4, che individua le categorie di investitori istituzionali che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto in banche ed imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia, in enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, in fondi pensione istituiti in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005 e ciò a seguito delle modifiche apportate dal Senato che – modificando il testo originario della norma – hanno

escluso la possibilità che banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea partecipino al capitale della Banca;

la disposizione di cui al comma 5, anch'esso modificato al Senato, in ragione della quale ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 3 per cento né direttamente né indirettamente, contestualmente prevedendo la sterilizzazione dei diritti di *governance* ed economici per la parte detenuta in eccesso rispetto a tale limite;

la disposizione di cui al comma 6 con cui si riconosce alla Banca d'Italia la facoltà di acquistare temporaneamente le proprie quote al fine di favorire il rispetto del limite partecipativo.

Ritiene in conclusione di formulare alla Commissione di merito le seguenti osservazioni.

Innanzitutto invita la Commissione a individuare le più opportune modalità per il coordinamento normativo tra le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, che escludono l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU, ove la differenza venga versata entro il termine del 24 gennaio 2014, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 728, della legge di stabilità per il 2014, ove analoga sanatoria è invece condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per il 2014. Invita inoltre la Commissione di merito ad approfondire la questione della compatibilità con i Trattati europei dell'esclusione di banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea dalla partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Ritiene altresì che la Commissione di merito debba verificare, anche sulla scorta del parere della Banca Centrale Europea del 27 dicembre 2013, la piena conformità del

processo di ricapitalizzazione di Banca d'Italia al quadro prudenziale ed al sistema contabile dell'Unione, con particolare riferimento alle regole di riclassificazione degli strumenti finanziari. Invita infine la Commissione di merito ad approfondire le condizioni di inclusione nel calcolo del patrimonio di vigilanza delle banche delle plusvalenze conseguite e non realizzate derivanti, a seguito del processo di riforma, da partecipazioni nel capitale di Banca d'Italia classificate, come nuovi strumenti finanziari, tra le attività valutate al *fair value*.

Ignazio ABRIGNANI, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59.

PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE (59);

premesso che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea per l'anno 2013 (legge n. 96 del 2013), allo scopo di recepire la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori;

detta Direttiva riscrive, sostituendole, due direttive in materia di tutela dei consumatori: la direttiva 85/577/CEE sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (stanziali) e la direttiva 97/7/CE relativa ai contratti a distanza;

la direttiva 2011/83/UE presenta numerosi e importanti aspetti innovativi. In particolare, essa detta la disciplina non solo degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti « a distanza » o « fuori dei locali commerciali » (articoli 6-8), ma anche quella degli obblighi di informazione precontrattuale a carico dei professionisti che propongono ai consumatori di concludere contratti non qualificabili né come conclusi « a distanza », né come stipulati « fuori dei locali commerciali » (articolo 5);

la nuova direttiva contiene, inoltre, modifiche importanti anche riguardo al diritto di recesso spettante al consumatore che concluda contratti a distanza e fuori dei locali commerciali (articoli 9-16) e include disposizioni sul trattamento dei contenuti digitali, che vengono di regola fatti oggetto di contratti a distanza;

considerato che è indispensabile superare la procedura di infrazione n. 2013/2169 avviata dalla Commissione europea relativamente ai conflitti di competenza e alle lacune applicative della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette nei settori regolati;

la situazione italiana è del tutto particolare quanto al noto fenomeno delle attivazioni di servizi non richiesti e fatturati nel settore delle telecomunicazioni e *pay-tv* che impegnano gli utenti al pagamento di corrispettivi per servizi non richiesti;

da considerarsi ancora più grave la situazione nel settore delle forniture di energia elettrica e gas nell'ambito del cosiddetto « mercato libero », dove è frequente la pratica di attivazione di forniture non richieste a cittadini e piccole imprese, come evidenziato da alcuni provvedimenti sia dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato che dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

lo schema di decreto legislativo in esame prevede (articolo 1, comma 2-*bis*) una specifica modifica al Codice del consumo (articolo 27) con riguardo alla com-

petenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad applicare il Codice del consumo la necessità di ripristinare i pieni poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle pratiche commerciali sleali;

la modifica attiene ai rapporti, nei settori regolati tra le Autorità di settore e l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Si specifica al riguardo che, anche in tali settori, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, spetta in via esclusiva all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, acquisito il parere dell'Autorità di settore,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia previsto al novellato articolo 49, comma 5, del codice del consumo che le informazioni nei contratti a distanza possano essere modificate solo con preventivo accordo espresso delle parti per iscritto o su altro supporto durevole;

b) sia previsto al novellato articolo 49, comma 7, del Codice del consumo che « Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1

sono fornite ove il consumatore lo richieda e, previo preavviso del professionista, in lingua italiana;

c) sia meglio articolata o resa opzionale all'articolo 51, comma 6, del codice, la previsione secondo la quale, nel caso di contratto a distanza concluso per telefono, la sottoscrizione e accettazione da parte del consumatore debba avvenire con firma digitale, valutando anche l'eventuale soppressione del comma;

d) all'articolo 61, al comma 3, nel caso di inadempienza da parte del professionista riguardo all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito, si preveda che il consumatore sia legittimato a recedere dal contratto salvo il diritto al risarcimento, non solo dei danni, ma anche di eventuali spese;

e) valuti il Governo l'opportunità che le attività svolte da Acquirente Unico Spa, attraverso lo sportello per il consumatore di energia e il servizio di conciliazione clienti energia, istituiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 99 del 2009, nonché dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 93 del 2011, di recepimento delle direttive del cosiddetto « Terzo pacchetto energia » (2009/72CE e 2009/73/CE), siano altresì espletate anche a supporto dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla disciplina in esame, a beneficio di tutti i consumatori interessati.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01662 Catalano: Su un caso di assistenza familiare in favore di una dipendente di Poste italiane	114
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	123
5-00616 Di Salvo: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda CSI/Findus	115
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	125

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i>	126
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i>	128

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	122
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2014. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.05.

5-01662 Catalano: Su un caso di assistenza familiare in favore di una dipendente di Poste italiane.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ivan CATALANO (M5S) fa notare che, anche prescindendo dall'importante caso

particolare citato nella sua interrogazione, da lui scelto in ragione della indubitabile rilevanza e giudicato così emblematico da meritare l'attenzione dello stesso Presidente della Repubblica, risultano numerosi casi nei quali Poste italiane non ha applicato in modo corretto la legge n. 104 del 1992 per meri motivi organizzativi, dimostrandosi spesso molto più indulgente rispetto a richieste di trasferimento di personale avanzate per varie ragioni, anche non di necessità, dalle organizzazioni sindacali. Ritiene, pertanto, urgente che il Governo vigili con severità su tali aspetti, soprattutto nelle regioni meridionali dove si registrano le situazioni di più evidente difformità, essendo al momento socio unico di Poste italiane e non potendo nascondersi dietro le formali prospettive di una presunta privatizzazione della società: in proposito, ritiene che l'Esecutivo debba agire con tempestività presso tale ente, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, oltre che un'applicazione omogenea della normativa vigente.

5-00616 Di Salvo: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda CSI/Findus.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Titti DI SALVO (SEL), pur consapevole di quanto riferito dal Governo circa gli esiti positivi della vertenza indicata nella sua interrogazione, ricorda che essa è stata presentata in una fase molto precedente rispetto alla data della risposta; ritiene, peraltro, che rimanga aperto un problema più generale che riguarda le modalità con cui talune imprese (specialmente le multinazionali presenti in Italia) utilizzano gli strumenti di sostegno al reddito, distorcendone le finalità principali, che sarebbero tese alla riqualificazione dei lavoratori e alla ripresa dell'attività produttiva. Fa notare che il caso segnalato nella sua interrogazione appare esemplificativo di queste evidenze, dal mo-

mento che la società, dopo aver beneficiato per anni degli ammortizzatori sociali, avviando un esteso piano di riduzione di organico, si è infine avvalsa di strumenti contrattuali flessibili per l'impiego di lavoratori interinali, dimostrando come il suo unico scopo fosse quello di rispondere con il minor sforzo economico possibile alle logiche di mercato. Si augura, in conclusione, che il Governo monitori tali situazioni, anche al fine di garantire un utilizzo coerente e corretto degli strumenti di sostegno al reddito e di assicurare una reale ripresa delle attività da parte di importanti realtà produttive presenti nel Paese.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti all'ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, adottato come testo

base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.2, invitando al ritiro delle altre proposte emendative presentate, la gran parte delle quali, peraltro, risulterebbero sostanzialmente assorbite in caso di approvazione dell'emendamento medesimo.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA esprime parere conforme a quello del relatore, ritenendo che quasi tutte le proposte emendative presentate pongano esclusivamente specificazioni di tipo procedurale.

Angelo CERA (PI), nell'illustrare il proprio emendamento 1.1, fa notare che esso mira a far rientrare nell'ambito di applicazione del provvedimento in esame quei soggetti che abbiano già scelto – di fronte all'impossibilità di permanere ancora per tanti anni in servizio, a causa dell'iniqua riforma pensionistica di recente introdotta – di andare in pensione con il sistema contributivo, in presenza dei requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla legge in via sperimentale. Giudica paradossale, infatti, penalizzare tali soggetti per il solo fatto che essi abbiano già compiuto, per il venir meno di prospettive di pensionamento a breve, una scelta previdenziale opzionale che di fatto era al momento l'unica possibile, tenuto conto peraltro che si tratta di persone impiegate in lavori spesso usuranti e che pure hanno già maturato i requisiti dei 40 anni di contributi e dei 60 anni di età nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 agosto 2012. Rilevando come tali lavoratori finiscano ora per essere doppiamente danneggiati, in quanto già si trovano a percepire una pensione molto più bassa rispetto alla durata delle loro carriere professionali, chiede al relatore di rivedere il parere sul suo emendamento 1.1.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, pur condividendo in linea di principio la finalità dell'emendamento Cera 1.1, ribadisce

le proprie perplessità su un percorso che porterebbe al ricalcolo del trattamento previdenziale di soggetti già in quiescenza, osservando che, se si prevedesse un simile intervento derogatorio per il comparto della scuola, sarebbe necessario estenderlo anche agli altri settori, con il rischio di determinare oneri al momento non quantificabili.

Angelo CERA (PI), pur prendendo atto delle considerazioni svolte, invita il relatore a riflettere seriamente sulla questione, facendo notare che l'intervento proposto, coinvolgendo una platea molto esigua di persone, ipotizzabile in non più di 10 casi, non determinerebbe oneri elevati.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur sottolineando come l'intera Commissione si sia sempre battuta a favore del diritto dei lavoratori a percepire una pensione dignitosa, denunciando a più riprese le distorsioni dell'attuale sistema previdenziale (soprattutto in danno delle donne lavoratrici), fa notare che l'introduzione nel testo di una norma come quella recata dall'emendamento Cera 1.1 – che giudica condivisibile su un piano teorico – rischierebbe di complicare l'iter di approvazione del provvedimento, peraltro reso già tortuoso e difficile dai ristretti vincoli di bilancio imposti dalla Ragioneria Generale dello Stato: pur a fronte di una apprezzabile valutazione della platea fornita dal presentatore dell'emendamento, infatti, sarebbe opportuno svolgere una verifica tecnica più approfondita per comprendere quanti siano in realtà i potenziali destinatari della norma.

Angelo CERA (PI) giudica vergognoso non preoccuparsi di offrire tutela a lavoratori che, con il sistema di calcolo contributivo, rischiano di percepire una pensione irrisoria, pur in presenza di 60 anni di età e 40 anni di contributi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che la relatrice, pur essendo sensibile all'ipotesi prospettata nell'emendamento Cera 1.1, ha rilevato di non poter fare

altro che registrarne l'oggettiva impraticabilità, causata da un'incertezza circa gli oneri potenzialmente prodotti a carico della finanza pubblica.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che la questione posta dal deputato Cera vada approfondita seriamente, in quanto richiama legittime esigenze di parità di trattamento per soggetti che, pur avendo esercitato la cosiddetta « opzione donna », potrebbero oggi vantare i medesimi requisiti previdenziali dei lavoratori ai quali si applicherà il provvedimento in esame.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritiene prioritario, allo stato, favorire la conclusione dell'iter di esame, affrontando successivamente la problematica posta dal deputato Cera, che giudica meritevole di approfondimento. Esprime, in ogni caso, perplessità sulla possibilità di recuperare, anche sotto un profilo tecnico, quei soggetti che abbiano già optato per il calcolo contributivo e si trovino ormai collocati in pensione.

La Commissione respinge l'emendamento Cera 1.1.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede al relatore se sia possibile una riformulazione del suo emendamento 1.2, nel senso di prevedere che l'INPS provveda al monitoraggio delle domande anche sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) giudica irrituale introdurre in una legge una norma di dettaglio che imponga all'INPS determinate modalità di azione amministrativa, tenuto conto, peraltro, che non tutte le posizioni previdenziali dei potenziali beneficiari possono essere ricostruite facendo riferimento esclusivamente al settore della pubblica istruzione.

Maria MARZANA (M5S) ritiene che non sia affatto scontato prevedere che l'INPS operi in modo coerente con i dati

a disposizione del MIUR, tenuto conto di quanto già accaduto nel corso dell'iter legislativo sinora svolto: ricorda, infatti, che la Commissione stessa ha dovuto ricorrere, per accertare gli oneri del provvedimento, ad una ricognizione affidata proprio al predetto Ministero, in assenza della quale non sarebbero stati disponibili dati obiettivi.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, si dichiara disponibile alla riformulazione del proprio emendamento 1.2, giudicando condivisibile introdurre una precauzione aggiuntiva, a tutela dei lavoratori interessati, senza pregiudicare il ruolo e le competenze dell'INPS.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene ridicolo e impraticabile imporre all'INPS di fare riferimento al MIUR nella ricostruzione delle varie posizioni previdenziali, soprattutto laddove, ad esempio, la storia contributiva dei soggetti coinvolti faccia capo a fondi non riconducibili alla pubblica istruzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, invita la Commissione a valutare se sia davvero necessario arricchire il testo di ulteriori disposizioni di natura procedurale, che, seppur condivisibili, rischiano di rendere ancor più problematico l'iter di approvazione del provvedimento.

Annalisa PANNARALE (SEL), nel condividere la considerazione svolta dalla collega Ghizzoni, osserva che una riformulazione dell'emendamento 1.2 del relatore contribuirebbe a rendere più certa la tutela dei lavoratori coinvolti.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, pur ritenendo che una riformulazione del proprio emendamento 1.2 non faccia altro che introdurre un elemento di maggiore tutela nei confronti dei soggetti coinvolti, dichiara di non avere problemi a proporre l'approvazione dell'emendamento medesimo nella sua formulazione originaria, soprattutto se ciò consentirà di evitare che

sorgano tra i gruppi questioni di merito, suscettibili di ritardare l'approvazione del provvedimento. Ricorda, peraltro, che, in sede di elaborazione del testo in esame, ci si è basati sulla relazione tecnica trasmessa dalla Ragioneria Generale dello Stato, che ha a più riprese precisato che il soggetto competente alla gestione della materia previdenziale non può essere che l'INPS.

Maria MARZANA (M5S) fa notare che la maggior parte dei soggetti beneficiari in questione sono docenti, la cui posizione previdenziale può essere ricostruita solo sulla base dei dati a disposizione del MIUR.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa osservare che il testo dell'emendamento 1.2 del relatore non sembra presentare aspetti particolarmente problematici, atteso che l'INPS non è chiamato a svolgere una ricognizione delle intenzioni personali dei singoli lavoratori interessati, ma esclusivamente ad accogliere le domande di pensionamento che saranno presentate e procedere conseguentemente al loro monitoraggio, in qualità di ente competente.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, ritiene opportuno procedere alla votazione del proprio emendamento 1.2 senza alcuna riformulazione.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.2 del relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che i restanti emendamenti presentati risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.2 del relatore.

Comunica, pertanto, che l'ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnechchi, C. 1842 Airaud, C. 1896 Tripiedi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti al testo della proposta di legge n. 1253, adottata come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato 4*).

Claudio COMINARDI (M5S), in ragione della delicatezza dell'argomento trattato dalla Commissione, chiede alla presidenza di procedere all'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni, assicura che la pubblicità dei lavori sarà, da questo momento, assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, fa notare che, a causa della ristrettezza dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, non è stato possibile per la Commissione compiere uno sforzo di sintesi tra i diversi testi all'esame: per tale ragione, si è convenuto di adottare come testo base quello già iscritto nella programmazione d'Aula in « quota opposizione » ed è stato inevitabile, per tutti i gruppi che già avevano presentato proprie proposte di legge sulla materia, procedere alla mera riproposizione di tali proposte sotto forma di emendamenti al testo adottato come base.

Osservato, quindi, che tutti i gruppi non possono che condividere un riequilibrio del sistema previdenziale a favore delle pensioni più basse e a scapito di quelle più elevate, soprattutto nell'ottica di favorire una maggiore equità verso le

giovani generazioni, prospetta l'opportunità di riflettere ulteriormente sul tema, al fine di giungere ad un testo il più possibile condiviso: propone, pertanto, di rinviare all'inizio della prossima settimana l'esame degli emendamenti, la cui votazione, allo stato attuale, non farebbe altro che alimentare, a suo giudizio, spaccature e contrasti.

Svolgendo poi talune considerazioni conclusive, rileva che l'attuale sistema di calcolo delle pensioni, applicato dall'INPS, già prevede un sistema di tipo solidaristico, che tiene conto dei limiti agli importi dei trattamenti, come risulta dai dati forniti dall'Istituto in relazione all'anno 2014, di cui informa l'intera Commissione. Sottolinea, dunque, come la problematica delle pensioni elevate si porrebbe soprattutto per altri fondi di gestione previdenziale, sprovvisti di tali meccanismi di solidarietà interna, nonché per il caso del cumulo tra più trattamenti previdenziali, di cui possono beneficiare alcuni cittadini. Fa notare, infine, che un intervento in materia di limitazione delle prestazioni previdenziali, di natura solidaristica, è già stato previsto nell'ambito della legge di stabilità appena approvata dal Parlamento e che al Governo stesso sono stati richiesti impegni precisi sull'argomento, in base all'approvazione di una mozione votata in Assemblea la scorsa settimana.

Ribadisce, in conclusione, l'ipotesi di rinviare all'inizio della prossima settimana l'esame degli emendamenti presentati, riservandosi di prospettare, in qualità di relatore, eventuali proposte emendative che possano registrare la condivisione dei gruppi.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA, nel condividere la proposta di rinvio dell'esame degli emendamenti formulata dal relatore, considerata l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti di merito, fa notare che sull'argomento il Governo è già intervenuto nell'ambito della legge di stabilità con disposizioni chiare e puntuali. Ritiene che spetterà ora alla Commissione valutare, nel prosieguo dell'esame, se sia il caso di rafforzare eventualmente tale in-

tervento, o ipotizzando soluzioni di tipo strutturale o prevedendo interventi più contingenti, tesi eventualmente ad aumentare le soglie connesse ai contributi di solidarietà già previsti dall'Esecutivo.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), nel condividere la ricostruzione normativa già effettuata dal relatore, anche in relazione all'esistenza di ampi principi solidaristici all'interno del sistema previdenziale, invita i gruppi ad astenersi dal perseguire propositi demagogici attraverso interventi normativi eclatanti, volti solo a conquistare le simpatie dell'opinione pubblica, ma già chiaramente esclusi dalla giurisprudenza costituzionale formatasi sull'argomento. Al riguardo, infatti, paventa il rischio che un atteggiamento irresponsabile di taluni gruppi miri a forzare l'approvazione di interventi assolutamente illegittimi, nella certezza che sarà poi la Corte costituzionale a risolvere la questione.

Ricorda che su tale tema è già stata approvata in Assemblea, soltanto la scorsa settimana, una mozione condivisa dai gruppi di maggioranza, volta ad impegnare il Governo a provvedere a un monitoraggio degli effetti prodotti dalle misure assunte dall'Esecutivo in materia nell'ambito dell'ultima legge di stabilità e a prospettare eventuali interventi integrativi. Giudicato, pertanto, che la strada da perseguire sia quella tracciata da quell'atto di indirizzo, condivide la proposta del relatore di rinviare ad altra seduta l'esame degli emendamenti, a condizione che sia tenuta in considerazione l'esigenza di ricercare, in tempi ben più lunghi di una sola settimana, un'intesa su un testo efficace e coerente, che abbia effettive speranze di giungere sino alla fine del percorso parlamentare.

Giorgia MELONI (FdI), considerata l'importanza di acquisire la convergenza politica più ampia possibile su un provvedimento così delicato, ritiene possibile ipotizzare un rinvio dell'esame degli emendamenti, purché questo sia limitato a qualche giorno e non impedisca la ripresa

dell'*iter* fin dagli inizi della prossima settimana. Nell'auspicare che i gruppi di maggioranza sappiano abbandonare ragioni di schieramento e possano ragionare su un testo condiviso, a prescindere dalla sua provenienza politica, giudica senza dubbio prioritario raggiungere un risultato concreto e non certo balzare all'onore delle cronache per il solo fatto di avere intrapreso per prima una simile iniziativa.

Ritiene, in ogni caso, che il provvedimento a sua prima firma sia quello tecnicamente più idoneo a raggiungere l'obiettivo prefissato, dal momento che mira a ripristinare condizioni di equità nel sistema previdenziale, prevedendo un intervento strutturale che consiste nel ricalcolare con il sistema contributivo i trattamenti pensionistici più elevati. Rileva che un simile intervento – ipotizzabile, a suo avviso, anche per gli organi costituzionali, pur nel rispetto della loro autonomia – non appare costituzionalmente illegittimo, dal momento che, come emerge anche dalla documentazione prodotta dagli uffici, la stessa Corte costituzionale, con riferimento a precedenti interventi normativi previsti in materia di contributo di solidarietà, non ha escluso la possibilità di interventi sui diritti acquisiti anche a carattere retroattivo, ma ha fatto riferimento solo all'esigenza di evitare disparità di trattamento, ad esempio rispetto ai redditi da lavoro.

Osservato che molte delle proposte avanzate dagli altri gruppi appaiono inadeguate, prevedendo misure temporanee o insufficienti, si dichiara, quindi, disponibile a dialogare su talune delle altre soluzioni proposte, laddove esse mirino, ad esempio, a intervenire sulle soglie di riferimento o a preservare la previdenza complementare. Giudica, tuttavia, urgente concludere quanto prima l'*iter* di esame, al fine di lanciare un segnale di giustizia sociale che guidi un processo di riequilibrio previdenziale tra le generazioni.

Titti DI SALVO (SEL) si dichiara a favore di un rinvio dell'esame del provvedimento, a fronte della necessità di svolgere taluni approfondimenti, purché ad

esso si accompagni anche una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti. Giudica, in ogni caso, riduttiva una riflessione limitata alla questione delle «pensioni d'oro», sottolineando l'importanza che il legislatore volga lo sguardo verso un orizzonte più ampio, che conduca a individuare con maggiore consapevolezza le distorsioni del sistema previdenziale nel suo complesso. Svolgendo poi talune considerazioni di natura più generale, esprime perplessità sulla soluzione prospettata dalla proposta normativa a prima firma della collega Giorgia Meloni, che richiama un ricalcolo su base contributiva delle prestazioni che non è in grado, a suo avviso, di far emergere gli elementi di disuguaglianza effettivamente presenti nel sistema. In tal senso, riterrebbe preferibile prevedere interventi che facciano riferimento a tutti i redditi più elevati, di qualsiasi natura, da sottoporre a più solidi principi di progressività nell'imposizione fiscale.

Gessica ROSTELLATO (M5S) fa presente che il suo gruppo è disponibile a un rinvio dell'esame degli emendamenti, ma solo a condizione che ciò sia utile per una approfondita valutazione degli stessi e per giungere ad una definitiva soluzione, da ricercare entro e non oltre l'inizio della prossima settimana.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) rileva che il suo gruppo non può dichiararsi contrario a una ragionevole proposta di rinvio dell'esame degli emendamenti, purché il seguito dell'*iter* sia previsto per la giornata di martedì 21 gennaio. Invita, in ogni caso, la Commissione a non ampliare in misura eccessiva l'ambito materiale dell'intervento normativo, che deve essere riferito ai trattamenti pensionistici di importo elevato.

Renata POLVERINI (FI-PdL) dichiara che il suo gruppo non ha presentato proposte di legge o atti di indirizzo sull'argomento all'ordine del giorno, avendo espresso diverse perplessità su taluni profili e, in particolare, sul fatto che inter-

venti poco meditati possano minare nei cittadini un principio di legittimo affidamento e di certezza del diritto, come avvenuto, di recente, per il caso dei cosiddetti « esodati ». Nel ritenere che sul tema dei trattamenti pensionistici di importo elevato spesso si registrano, da qualche tempo, interventi basati più sull'emotività collettiva che su una effettiva conoscenza della materia, giudica ragionevole un rinvio dell'esame degli emendamenti, invitando tuttavia la Commissione a valutare come un eventuale intervento sulle « pensioni d'oro » non possa considerarsi risolutivo, rimanendo ancora aperti diversi altri casi di potenziale discriminazione sociale, quali ad esempio quelli che riguardano i « baby pensionati » o i percettori di pensioni illegittime da ricalcolare, che rischiano di creare un numero di problemi ancora maggiore di quelli che si andrebbero a risolvere.

Per le ragioni esposte, auspica che la Commissione si muova con la necessaria prudenza, eliminando le ingiustizie più clamorose, ma assicurando anche certezza al sistema e ai singoli lavoratori.

Sergio PIZZOLANTE (NCD), intervenendo per una precisazione, ritiene che non vi siano le condizioni per risolvere in una settimana questioni che presentano una estrema delicatezza; ricorda, peraltro, che sul tema all'ordine del giorno la mozione approvata la scorsa settimana dalla Camera è di assoluta chiarezza: appare risibile, dunque, pensare che oggi si ignorino gli impegni di quella mozione e si pensi di trovare in tempi risibili un accordo su basi diverse. Anche al fine di evitare quella che individua come una potenziale *escalation* di interventi penalizzanti per i cittadini, invita la Commissione a riflettere su una sospensione seria dell'esame degli emendamenti, ben più lunga di una sola settimana, andando alla ricerca del consenso su posizioni più meditate e consentendo, nel frattempo, al Governo di effettuare il monitoraggio sul quale è stato impegnato dalla Camera con una propria deliberazione assembleare.

Giorgia MELONI (FdiI), intervenendo per una precisazione, fa presente che il suo gruppo ha ottenuto l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea in « quota opposizione » della proposta di legge n. 1253, che è l'unico provvedimento chiesto dal gruppo medesimo dall'inizio della legislatura. Per tali ragioni, si dichiara indisponibile a un rinvio dell'esame degli emendamenti che superi i cinque giorni, ritenendo che vi siano tutte le condizioni per procedere nell'*iter* parlamentare.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto che dal dibattito odierno sono emerse sostanzialmente due posizioni, tra le quali quella suggerita dal relatore sembra ampiamente maggioritaria. Sotto questo profilo, fa presente di non poter che prospettare il rinvio dell'esame degli emendamenti alla seduta di martedì 21 gennaio, fermo restando che in quell'occasione sarà possibile anche verificare le eventuali indicazioni del relatore e, conseguentemente, valutare anche una possibile riapertura del termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative.

Ritiene, in ogni caso, utile che la Commissione proceda sull'argomento con la massima prudenza, pur nella consapevolezza che l'opinione largamente prevalente sembra positivamente essere quella che si stia affrontando il tema delle « pensioni d'oro » e non dei trattamenti pensionistici degli operai: invita, in proposito, a non confondere mai questi due piani e a tenere ben distinte le relative condizioni sociali.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.40.

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta di ieri.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel ricordare che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'esame delle proposte di nomina in titolo, prende atto che non vi sono richieste di intervento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*), che illustra alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

**5-01662 Catalano: Su un caso di assistenza familiare
in favore di una dipendente di Poste italiane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'interrogazione dell'onorevole Catalano concernente il diniego di Poste Italiane all'istanza di trasferimento e alla trasformazione del contratto di lavoro da *full time* a *part time* di una dipendente, madre di un bambino disabile *ex* articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992.

Preliminarmente occorre ricordare che l'interpretazione ormai prevalente e consolidata, anche in via giurisprudenziale, evidenzia che le agevolazioni associate alla legge n. 104 del 1992 sono assicurate soltanto se si tratta di persona in situazione di handicap grave come definita dal comma 3 dell'articolo 3, ovvero « qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ».

In ogni caso, secondo gli orientamenti interpretativi prevalenti, la richiesta di trasferimento nella sede di lavoro più vicina alla persona da assistere è subordinata alle necessità tecnico organizzative del datore di lavoro.

Nel caso richiamato dall'onorevole interrogante, Poste Italiane S.p.A. rappresentato che, in considerazione dell'elevato numero di domande di mobilità territoriale presentate (circa 6.000 nel solo anno 2013), nel 2010 è stato sottoscritto un Accordo sindacale, recentemente rinnovato, che stabilisce – da un lato – i requisiti necessari per poter presentare una richiesta di trasferimento e – dall'altro – i requisiti in base ai quali il singolo

lavoratore matura un punteggio e viene collocato in un'apposita graduatoria nazionale di priorità.

In base alle esigenze aziendali di corretta distribuzione delle risorse umane sul territorio, vengono attivate singole graduatorie distinte per ruolo professionale e per provincia di destinazione.

La Società ha fatto sapere che la dipendente in questione, portalettere a Monza, occupa la decima posizione della graduatoria di riferimento, allo stato non attivata in quanto non è emerso alcun fabbisogno di personale nelle sedi richieste dall'interessata, e che la patologia sofferta dal figlio non rientra tra quelle di particolare gravità indicate dall'articolo 41 del CCNL che, secondo quanto previsto dall'Accordo sindacale richiamato, ammettono il trasferimento a prescindere dalle graduatorie.

Con specifico riguardo ai periodi di aspettativa richiesti dalla dipendente ai sensi dell'articolo 35 del CCNL, Poste Italiane ha evidenziato che alla medesima lavoratrice sono stati concessi, a partire dal 2010, periodi di aspettativa per la durata massima contrattualmente prevista di due anni nell'arco della vita lavorativa.

Con riferimento alla richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da *full time* a *part time*, la Società – nel precisare che al momento l'esigenza di assicurare il servizio di recapito nel territorio di Monza non permette di dare positivo riscontro alla richiesta della dipendente – ha dichiarato che, cito testualmente, « si sta adoperando affinché si realizzino le condizioni organizzative necessarie per venire incontro all'esigenza dell'interessata ».

In conclusione, pur tenendo in adeguata considerazione le esigenze organizzative e della produzione rappresentate da Poste Italiane, auspico che, conformemente alle pertinenti disposizioni di legge, si riconosca sempre priorità all'esigenza di

tutela dei minori con disabilità e dei parenti che li assistono.

Il Ministero che rappresento continuerà ad impegnarsi perché questi principi e queste finalità trovino in futuro sempre maggiore attuazione.

ALLEGATO 2

5-00616 Di Salvo: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda CSI/Findus.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Di Salvo inerente alla situazione occupazionale dell'impresa C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana spa, con sede legale in Roma, operante nel settore della produzione di cibo surgelato destinato al commercio al dettaglio.

La predetta Società – con lettera del 24 aprile 2013 – ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria l'intenzione di dare avvio, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, ad una procedura di mobilità nei confronti di 99 lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Cisterna di Latina, ritenuti strutturalmente in esubero rispetto alle esigenze tecnico-produttive dello stesso.

A tale comunicazione hanno fatto seguito diversi incontri tra le Parti aventi ad oggetto – ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della citata legge 223/1991 – l'esame congiunto della situazione aziendale, al fine di individuare soluzioni alternative ai licenziamenti.

Esaurita tale fase senza la possibilità di individuare una soluzione concordata, le parti hanno richiesto l'intervento della regione Lazio al fine di tentare un accordo in tale sede istituzionale.

L'esame congiunto è quindi proseguito presso la regione nel corso di una serie di incontri durante quali non è stato tuttavia possibile raggiungere una soluzione condivisa.

Il 10 luglio dello scorso anno, pertanto, la procedura di mobilità si concludeva con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo tra le Parti a seguito del quale la Società ha intimato 51 licenziamenti a fronte dei 99 inizialmente previsti.

In tale contesto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico hanno deciso – su richiesta delle organizzazioni sindacali – di farsi carico della vicenda, convocando le parti.

In particolare, nel corso della riunione svoltasi lo scorso 23 luglio presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, l'Azienda si dichiarava disponibile a revocare i licenziamenti in precedenza intimati previa verifica della possibilità di gestire positivamente gli esuberi attraverso varie misure di intervento in favore dei lavoratori.

E infatti, lo scorso 3 settembre, dopo un articolato ed approfondito confronto svoltosi nuovamente presso la regione Lazio, le parti hanno sottoscritto un accordo con il quale la Società si è impegnata a revocare i licenziamenti in precedenza intimati corrispondendo ai lavoratori interessati quanto dovuto dalla data del licenziamento fino alla ripresa del servizio.

Nel contempo, si è concordata la messa in mobilità di 52 lavoratori individuati sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento: a tali lavoratori, verrà corrisposto un importo economico precedentemente stabilito.

La questione rappresentata dall'onorevole interrogante con il presente atto parlamentare è stata dunque oggetto di una soluzione condivisa, all'esito di svariati incontri che hanno visto come parte attiva diversi attori tra cui, in particolar modo, l'Amministrazione che rappresento.

ALLEGATO 3

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola (Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: anno scolastico 2011-2012 aggiungere le seguenti: ancorché siano già stati collocati in pensione al termine dell'anno scolastico 2012-2013.

1. 1. Cera.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 aprile 2014 con le seguenti: 31 maggio 2014 e le parole: , provvedendo al monitoraggio delle stesse. Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione con le seguenti: L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

1. 2. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: entro il 30 aprile 2014 con le seguenti: entro il 31 maggio 2014.

1. 3. Pannarale, Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: al monitoraggio delle stesse aggiungere le seguenti: , sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro e sopprimere le parole: Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione.

1. 4. Marzana, Rizzetto, Bechis, Baldassarre, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Rostellato, Tripiedi, Battelli, Valente, Di Benedetto, Giuseppe Brescia, D'Uva, Gallo, Vacca.

Al comma 2 sostituire i periodi: Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1, con il seguente: Qualora dal monitoraggio risulti che il numero delle domande di pensione inoltrate sia superiore al limite numerico determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS procede ad attribuire l'accesso ai benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1 a partire dalle domande di pensionamento di chi presenti la somma maggiore degli anni di

contribuzione e dell'età anagrafica, espressi in anni, mesi e giorni.

1. 5. Pannarale, Di Salvo, Airaudo, Placido.

Al comma 2 sostituire i periodi: Le domande sono registrate secondo un ordine numerico progressivo basato sulla data e sull'ora di presentazione. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di

pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1, *con il seguente:* Qualora dal monitoraggio risulti che il numero delle domande di pensione inoltrate sia superiore al limite numerico determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS procede ad attribuire l'accesso ai benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1 a partire dalle domande di pensionamento di chi presenti la somma maggiore degli anni di contribuzione e dell'età anagrafica, espressi in anni e mesi.

1. 6. Pannarale, Di Salvo, Airaudo, Placido.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato
(C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785
Gnecchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Pizzolante.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Airaudo, Di Salvo, Placido.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 486 è inserito il seguente:

« 486-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, una relazione sugli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 486 ».

ART. 2.

(Delega al Governo in materia di previdenza per le nuove generazioni).

1. Nel rispetto dei principi indicati dalla Corte costituzionale, in un'ottica di solidarietà interna al sistema pensionistico e alla luce degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente

legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per:

a) individuare misure idonee e meccanismi di tutela delle pensioni di importo più basso, anche tenendo conto di meccanismi di solidarietà e di garanzia per tutti i percorsi lavorativi al fine di assicurare il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

b) modificare la disciplina vigente sull'aspettativa di vita tenendo conto del rapporto tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;

c) assicurare il monitoraggio costante dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al fine di valutare l'opportunità di una loro attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per garantire un miglioramento dei coefficienti di calcolo per le pensioni liquidate con il calcolo contributivo;

d) correggere eventuali distorsioni e privilegi derivanti dall'applicazione dei sistemi di computo retributivo e contributivo nella determinazione dei trattamenti pensionistici di importo superiori a 10 volte il trattamento minimo.

e) riconoscere e garantire, mediante una più efficace copertura previdenziale, i periodi di lavoro di cura.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

1. 3. Giacobbe, Bellanova, Cinzia Maria Fontana, Maestri, Incerti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un fondo destinato all'accredito della contribuzione figurativa per periodi di mancato lavoro in favore degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e al miglioramento delle prestazioni in favore dei soggetti la cui pensione è calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri per l'impiego del fondo.

2. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è istituita, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e per i quattro periodi d'imposta successivi, un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche, applicata sui redditi di lavoro e di pensione di importo complessivamente superiore a 90.000 euro annui. Il gettito dell'addizionale è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1. L'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per cento sulla parte di reddito eccedente (importo di 90.000 euro e fino all'importo di 120.000 euro lordi annui. L'aliquota è incrementata progressivamente dello 0,5 per cento per ciascuno dei successivi scaglioni di reddito, stabiliti nell'importo di 30.000 euro lordi annui oltre il limite dello scaglione precedente, ed è applicata, nella misura così determinata, sulla parte di reddito eccedente. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'addizionale, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo avvia un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di predisporre una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale ispirata a criteri di maggiore equità e solidarietà interna del sistema stesso, in particolare in favore dei giovani lavoratori discontinui, delle donne e di coloro che svolgono lavori di cura nonché dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo. Decorso il periodo stabilito al comma 2, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è prorogata automaticamente per periodi annuali fino all'attuazione della riforma del sistema previdenziale.

1. 4. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 1. – Per il triennio 2014-2015-2016 i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese

quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto di euro 5000,00. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata ai fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

1. 5. Cominardi, Tripiedi, Rostellato, Ciprini, Bechis, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Contributo di solidarietà e istituzione di fondi comuni per d'equità previdenziale).

1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale nonché di attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove genera-

zioni, a partire dal 1° gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo progressivo di solidarietà a carico dei redditi da pensione.

2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è calcolato in relazione al loro rapporto con il trattamento minimo (TM) applicando le seguenti percentuali:

a) 0,50 per cento per gli importi da 8 fino a 10 volte il TM;

b) 0,75 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 12 volte il TM;

c) 1 per cento per gli importi superiori a 12 fino a 14 volte il TM;

d) 1,25 per cento per gli importi superiori a 14 fino a 16 volte il TM;

e) 1,50 per cento per gli importi superiori a 16 fino a 18 volte il TM;

f) 2 per cento per gli importi superiori a 18 fino a 20 volte il TM;

g) 3 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 25 volte il TM;

h) 4 per cento per gli importi superiori a 25 fino a 30 volte il TM;

i) 5 per cento per gli importi superiori a 30 fino a 35 volte il TM;

l) 6 per cento per gli importi superiori a 35 fino a 40 volte il TM;

m) 7 per cento per gli importi superiori a 40 fino a 45 volte il TM;

n) 8 per cento per gli importi superiori a 45 fino a 50 volte il TM;

o) 9 per cento per gli importi superiori a 50 fino a 55 volte il TM;

p) 10 per cento per gli importi superiori a 55 fino a 60 volte il TM;

q) 12 per cento per gli importi superiori a 60 fino a 70 volte il TM;

r) 14 per cento per gli importi superiori a 70 fino a 80 volte il TM;

s) 15 per cento per gli importi oltre 80 volte il TM.

3. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.

ART. 2.

(Perequazione automatica delle pensioni).

1. Ferma restando la vigente disciplina sulla perequazione delle pensioni, tenuto conto della necessità di individuare meccanismi idonei a recuperare e a garantire il potere d'acquisto reale delle pensioni di importo medio o basso nonché una più equa distribuzione della ricchezza, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, l'aliquota di rivalutazione definita annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è stabilita in relazione al rapporto del reddito da pensione con il TM, applicando le seguenti percentuali:

a) è maggiorata:

1) del 30 per cento per gli importi fino a 2 volte il TM;

2) del 20 per cento per gli importi superiori a 2 volte fino a 4 volte il TM;

b) è diminuita:

1) dei 20 per cento per gli importi superiori a 6 fino a 8 volte il TM;

2) del 50 per cento per gli importi superiori a 8 fino a 10 volte il TM;

3) del 70 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 20 volte il TM;

4) dell'80 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 30 volte il TM;

5) del 90 per cento per gli importi oltre 30 volte il TM.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo non può comunque essere superiore a quello previsto a carico del bilancio dello Stato a

seguito dell'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

ART. 3.

(Delega al Governo in materia di previdenza per le nuove generazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per:

a) l'istituzione e la relativa disciplina dei fondi comuni per l'equità previdenziale di cui all'articolo 1, comma 3;

b) individuare misure idonee e meccanismi di tutela delle pensioni di importo più basso nonché meccanismi di solidarietà e di garanzia per tutti i percorsi lavorativi al fine di assicurare il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

c) modificare la disciplina vigente sull'aspettativa di vita tenendo conto del rapporto tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;

d) assicurare il monitoraggio costante dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al fine di valutare l'opportunità di una loro attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per garantire un miglioramento dei coefficienti di calcolo per le pensioni liquidate con il calcolo contributivo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di

trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

1. 6. Bellanova, Maestri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Al fine di risolvere il problema delle pensioni di importo elevato, cosiddette « pensioni d'oro », nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza, di capacità contributiva e della progressività del sistema tributario, nonché alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui gli interventi sulle pensioni di importo elevato, siano essi nella forma di imposizione di un contributo di solidarietà, ovvero in quella dell'imposizione di un limite massimo d'importo, devono essere contestualmente operati anche sui redditi da lavoro, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15.000 euro, 23 per cento;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

oltre 150.000 euro e fino a 250.000 euro, 49 per cento;

oltre 250.000 euro, 52 per cento ».

1. 7. Di Salvo, Airaudo, Placido.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e per i quattro periodi d'imposta successivi, un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicata sui redditi di lavoro e di pensione di importo complessivamente superiore a 90.000 euro annui. Il gettito dell'addizionale è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui al comma 1. L'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per cento sulla parte di reddito eccedente l'importo di 90.000 euro e fino all'importo di 120.000 euro lordi annui. L'aliquota è incrementata progressivamente dello 0,5 per cento per ciascuno dei successivi scaglioni di reddito, stabiliti nell'importo di 30.000 euro lordi annui oltre il limite dello scaglione precedente, ed è applicata, nella misura così determinata, sulla parte di reddito eccedente. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'addizionale, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinati, *con le seguenti:* Le maggiori entrate derivanti dal comma 1 sono destinate all'accredito della contribuzione figurativa per periodi di mancato lavoro in favore degli iscritti alla

Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e.

1. 8. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Al comma 1, sopprimere le parole: , integrativi e complementari.

1. 9. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri, Incerti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e 5 dicembre 2005, n. 252.

1. 10. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri, Incerti.

Al comma 1 dopo le parole: degli assegni straordinari di sostegno del reddito, inserire le seguenti: dei trattamenti pensionistici di guerra.

1. 11. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

Al comma 1 dopo le parole: vittime del terrorismo inserire le seguenti: e della criminalità organizzata, alle vittime del dovere, ai trattamenti pensionistici di guerra.

1. 12. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

Al comma 1 dopo le parole: vittime del terrorismo inserire le seguenti: e della criminalità organizzata.

1. 13. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

Al comma 1 dopo le parole: vittime del terrorismo inserire le seguenti: e alle vittime del dovere.

1. 14. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

Al comma 1, dopo le parole: anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici inserire le seguenti: o con vitalizi.

1. 15. Fedriga.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'Inps, con le seguenti: dieci volte il trattamento minimo Inps.

1. 16. Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Maestri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.

1. 17. Bellanova, Maestri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

1. 18. Maestri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

1. 19. Lenzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Inps procede al ricalcolo di cui al comma 1, dandone comunicazione agli interessati, ed

entro i successivi 6 mesi procede alla corresponsione dei relativi importi.

1. 20. Lenzi.

Dopo il comma 3, aggiungere al seguente:

3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo avvia un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di predisporre una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale ispirata a criteri di maggiore equità e solidarietà interna del sistema stesso, in particolare in favore dei giovani lavoratori discontinui, delle donne e di coloro che svolgono lavori di cura, nonché dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo.

1. 21. Placido, Di Salvo, Airaudo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente articolo nel rispetto dei propri ordinamenti.

1. 22. Giorgia Meloni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora, a seguito del ricalcolo effettuato ai sensi del medesimo comma, l'importo del trattamento pensionistico risulti superiore a quello corrisposto con il sistema retributivo o misto.

1. 23. Lenzi.

ALLEGATO 5

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013 (C. 1941);

preso atto che, per quanto concerne le parti di diretto interesse della XI Commissione, il comma 4 dell'articolo 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ricomprendendosi anche, alla lettera *d*), gli enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e i fondi pensione, istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché precisando, alle lettere *a*) e *b*), che le banche e le imprese di assicurazione e riassicurazione che pos-

sono partecipare al capitale sociale abbiano, oltre alla sede legale, anche l'amministrazione centrale in Italia;

apprezzato che il Senato, con una specifica modifica soppressiva, abbia eliminato dal testo originario del decreto-legge la disposizione che prevedeva che all'acquisizione di quote di capitale fossero ammessi anche i fondi pensione complementari comunitari operativi in Italia, stabilendo altresì il requisito della soggettività giuridica;

auspicato, peraltro, che tali limitazioni introdotte dal Senato possano comunque risultare conformi ai principi della legislazione europea in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 136

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. (Atto n. 54) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 137

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 146

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Teresa PICCIONE (PD), *relatore*, in considerazione delle limitate competenze

della Commissione affari sociali in relazione al provvedimento in esame, che attengono esclusivamente al comma 9 dell'articolo 1, di cui condivide il contenuto, illustrato nella seduta di ieri, propone di esprimere un parere favorevole alla Commissione di merito.

Andrea CECCONI (M5S), pur ritenendo condivisibile il contenuto della norma recata dal decreto-legge in titolo che attiene alle competenze della XII Commissione, richiamata dal relatore, dichiara tuttavia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole, stante una contrarietà al provvedimento nel suo complesso, in quanto si tratta dell'ennesimo intervento in materia di IMU, non essendo il Governo riuscito a trovare la copertura finanziaria sufficiente per consentire l'esenzione dal pagamento della seconda

rata dell'IMU per il 2013 con riferimento all'abitazione principale.

Perplessità suscitano, a suo avviso, anche le disposizioni concernenti la Banca d'Italia, pur esulando queste ultime dalla sfera di competenza della Commissione affari sociali.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) dichiara, a nome del suo gruppo, l'astensione verso la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

(Atto n. 54).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il sottosegretario Fadda, in considerazione del fatto che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni e che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione affari sociali è stato fissato al 13 gennaio prossimo, ha assicurato la

disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione medesima, ove espresso dopo tale termine, prima di procedere con l'emanazione del decreto.

Ricordando, quindi, che nella riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 9 gennaio scorso si è convenuto sull'opportunità di avviare l'esame degli schemi di decreti legislativi anche in mancanza del suddetto parere della Conferenza Stato-regioni, senza pronunciarsi definitivamente su di essi, da, quindi, la parola al relatore, onorevole Monchiero, per lo svolgimento della relazione introduttiva sul provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in titolo, volto al recepimento della direttiva 2011/24/UE, sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, recante misure per agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro, rafforza il diritto di accesso alle cure sanitarie affermando il principio della circolazione e della libera scelta dei pazienti nell'ambito dell'Unione europea. Il recepimento della normativa europea non si concluderà con l'adozione del provvedimento in esame, ma richiederà una serie di ulteriori passaggi attuativi di cui darò conto nel prosieguo della relazione.

Ricorda che il provvedimento in oggetto è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013).

Evidenzia come, in vero, la portata pratica del provvedimento in esame non si prospetta dirompente poiché, sulla base della normativa vigente, è già possibile fruire di prestazioni sanitarie in uno Stato diverso dal proprio. Al riguardo, ricorda i due regolamenti comunitari in vigore dal 1° maggio 2010, che garantiscono l'assistenza a determinate categorie (fra le quali: cittadini che si recano all'estero per turismo, studenti, lavoratori, pensionati, familiari di lavoratori residenti) e per specifiche situazioni (temporaneo sog-

giorno o residenza all'estero per motivi di lavoro, trasferimento all'estero per cure).

In particolare, l'articolo 20 del regolamento CE n. 883/2004 subordina ad autorizzazione preventiva la possibilità di ricevere le cosiddette cure programmate in un altro Stato membro dell'Unione europea; tale autorizzazione è concessa a condizione che le cure da dispensare figurino tra le prestazioni sanitarie previste dalla legislazione del proprio Stato, ma che non possono essere praticate nel Paese di residenza entro un lasso di tempo accettabile. Il rimborso delle spese viene effettuato nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui le cure sono state prestate.

Fa presente, quindi, che le principali differenze tra la citata direttiva 2011/24/UE – alla quale lo schema di decreto in esame si propone di dare attuazione – e il suddetto regolamento possono essere riassunte nei termini seguenti: innanzitutto, viene eliminata, in via generale, l'autorizzazione preventiva per cure programmate, che diventa l'eccezione. Inoltre, per quanto riguarda i soggetti che possono effettuare le prestazioni sanitarie, la direttiva prevede che possano operare tutti prestatori, siano essi pubblici o privati, superando così la previsione recata nel regolamento, che limitava tale possibilità al settore pubblico o ai fornitori convenzionati. Inoltre, con riferimento alla copertura del costo delle cure, nel regolamento il costo è a carico dello Stato membro dove il trattamento avviene, mentre nella direttiva il costo è a carico dello Stato membro di affiliazione, ovvero dello Stato membro nel quale il paziente è assicurato.

Sottolinea come, tuttavia, l'esercizio effettivo del diritto alle cure « transfrontaliere » viene subordinato – nella direttiva e ancor più nello schema di decreto – ad una serie di condizioni e di adempimenti che suscitano non poche perplessità ed evidenziano una certa discrasia fra le intenzioni dichiarate e le norme emanate.

Entrando nel merito del contenuto dello schema di decreto, che si compone di 19 articoli suddivisi in quattro capi, e di

un allegato, rileva che, tra le disposizioni generali recate dagli articoli da 1 a 4, assumono particolare rilievo la definizione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del provvedimento; in coincidenza con quanto stabilito dalla direttiva, sono specificati i seguenti casi in cui l'assistenza transfrontaliera non trova applicazione: servizi assistenziali di lunga durata; accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo; programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche (articolo 1).

L'articolo 5 specifica le garanzie e i mezzi di tutela dei pazienti assicurati in altro Stato dell'UE che intendono fruire o fruiscono delle cure nel territorio italiano, quali il diritto alla continuità della cura, assicurando l'accesso ad almeno una copia della cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico (comma 5); il principio di non discriminazione sia per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni sia per la definizione delle tariffe (commi 6 e 7).

Osserva che è prevista, inoltre, la possibilità, per esigenze di pianificazione o per garantire un controllo dei costi e per evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse, di adottate misure limitative all'accesso alle cure. In tal caso, un decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce la portata temporale e territoriale di tali limitazioni. Le misure possono infatti essere limitate al territorio di una o più regioni, o a singole aziende o enti del SSN, e possono essere adottate anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 5, comma 8).

L'articolo 6 garantisce, a tutela dei pazienti assicurati nel territorio nazionale che intendono fruire o fruiscono di cure in un altro Stato membro dell'UE, il diritto al rimborso delle spese, a una completa informazione su tutti gli aspetti essenziali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera,

alla continuità delle cure e al controllo medico nel territorio nazionale, nonché alla cartella clinica.

Evidenzia quindi il ruolo attribuito al « punto di contatto nazionale » presso il Ministero della salute, struttura chiamata a fornire tutte le informazioni necessarie circa le procedure di rimborso e di autorizzazione, nonché in merito agli *standard* di qualità e di sicurezza e all'affidabilità del prestatore di assistenza sanitaria (articolo 7). Si prevede inoltre che le regioni e le province autonome possano istituire propri punti di contatto regionali.

Per quanto riguarda specificamente la questione del rimborso dei costi, l'articolo 8 stabilisce che l'assicurato presso il Servizio sanitario nazionale ha diritto al rimborso se e nella misura in cui la prestazione erogata risulta compresa nei livelli essenziali di assistenza.

Si prevede che i costi siano rimborsati in misura corrispondente ai tariffari regionali vigenti; comunque il rimborso non può superare il costo pagato dal paziente italiano allo Stato membro di cura per la prestazione sanitaria ricevuta (articolo 8, comma 3). È concessa la possibilità alle regioni e alle province autonome di rimborsare le eventuali spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari sostenuti a causa di disabilità del paziente, a condizione che degli stessi venga fornita idonea documentazione (comma 4).

Il comma 8 del medesimo articolo 8 utilizza lo strumento regolatorio previsto dalla direttiva in materia di rimborsi ribadendo che, per motivi imperativi di interesse generale, legati ad esigenze di pianificazione, controllo dei costi e spreco di risorse, il rimborso dei costi può subire delle limitazioni. In tal caso, un decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce la portata temporale e territoriale di tali limitazioni. Le predette misure possono essere limitate al territorio di una o più regioni, o a singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale, e possono essere adottate anche su richiesta delle regioni e delle province autonome. Si precisa che tali limitazioni devono essere neces-

sarie e proporzionate all'obiettivo da raggiungere e non possono essere arbitrariamente discriminatorie o costituire un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi (comma 10).

Questa norma merita, a suo parere, un approfondimento critico. Infatti, mentre porre limiti all'accesso dall'esterno diversificati a livello territoriale in ragione delle effettive capacità di offerta appare assolutamente logico (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8), non altrettanto si può dire dei limiti di rimborso delle prestazioni richieste all'estero. Il rischio è che, oltre ad avere venti sistemi sanitari regionali diversi, avremmo anche venti, o più, « sanità transfrontaliere » diverse.

Osserva, quindi, che l'articolo 9, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva, riguarda i casi di assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva, che viene limitata a quella che: è soggetta ad esigenze di pianificazione nazionali che comportano: il ricovero di almeno una notte; l'utilizzo di un'infrastruttura o di apparecchiatura medica altamente specializzata o costosa, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale; richiede cure ritenute rischiose per il paziente o la popolazione; è prestata da un prestatore che suscita dubbi circa la qualità e la sicurezza delle cure.

Il comma 4 dell'articolo 9 prevede condizioni particolari per il paziente colpito da malattia rara o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di malattia rara. In tali casi, il paziente può essere sottoposto a una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un Presidio della rete nazionale per le malattie rare. Se non possono essere reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere dell'esperto non è conclusivo, può essere richiesto un parere scientifico alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire della prestazione.

Precisa che in ogni caso l'autorizzazione preventiva non può essere rifiutata quando l'assistenza sanitaria in questione non può essere prestata sul territorio

nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico (comma 5).

Si prevede quindi che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto regolamentare del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano individuate le prestazioni per le quali il diritto del paziente a curarsi in ambito UE è subordinato all'autorizzazione, nonché le modalità per l'aggiornamento delle stesse (comma 8).

Fa presente, poi, che le procedure per la richiesta di autorizzazione preventiva e per la richiesta di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera sono disciplinate dall'articolo 10.

In generale, la norma individua la ASL quale soggetto competente sia al rilascio dell'autorizzazione preventiva che all'erogazione del rimborso dei costi.

Anche nel caso dell'articolo 10, a suo avviso lo schema di decreto appare peggiorativo rispetto alla direttiva. Al riguardo richiama, in particolare, il comma 3, che introduce un obbligo di domanda preventiva per consentire all'ASL competente di valutare se la prestazione che l'utente intende chiedere all'estero debba essere soggetta ad autorizzazione.

L'articolo 11 introduce poi l'impegno dell'Italia a prestare mutua assistenza agli Stati membri dell'UE nonché a facilitare la cooperazione nell'erogazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

In particolare, si prevede che l'Italia metta a disposizione delle autorità degli altri Stati membri dell'UE le informazioni sul diritto di esercizio della professione da parte dei prestatori sanitari iscritti nei registri nazionali o locali stabiliti nel territorio nazionale (comma 3). Tale scambio di informazione deve avvenire attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

L'articolo 12 garantisce il rispetto del principio del riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in uno Stato membro diverso da quello in cui si è assicurati, disponendo che i medicinali o i dispositivi medici, di cui è ammesso il commercio in Italia, anche se prescritti in un altro Stato

membro, sono dispensati in Italia secondo le norme vigenti, a meno che non esistano fondate esigenze di protezione della salute umana o dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticità, il contenuto o la comprensibilità di una singola prescrizione.

Sono esclusi i farmaci soggetti a prescrizione medica speciale per i quali il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990) prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.

I commi 8 e 9 dell'articolo 12 recepiscono integralmente la direttiva di esecuzione 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in altro Stato membro. Si prevede che le prescrizioni mediche rilasciate nel territorio nazionale per essere utilizzate in un altro Stato membro devono contenere almeno i dati stabiliti nell'Allegato allo schema di decreto in esame. Con successivo decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in oggetto, saranno definite, nel rispetto delle indicazioni minime previste dalla direttiva, le caratteristiche e i contenuti delle prescrizioni che verranno rilasciate nel territorio italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro.

Fa presente che l'articolo in esame si propone l'obiettivo di assicurare la continuità delle cure, ma per i suoi risvolti pratici rappresenta una delle disposizioni di più difficile attuazione fra quelle previste dalla direttiva.

L'articolo 13 dello schema in esame definisce la partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee « ERN », tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza situati negli Stati membri, nonché l'impegno a promuovere ed agevolare il coordinamento dei centri d'eccellenza situati sul proprio territorio nazionale in vista della partecipazione a tali reti. Il Ministero della salute, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

istituisce un organismo di coordinamento e monitoraggio, in armonia con quelli già esistenti in ambito comunitario, per rendere pienamente confrontabili i risultati raggiunti.

Rileva che nel corpo dell'articolo 13 manca qualsiasi riferimento alle malattie rare, mentre l'articolo 12 della direttiva sostiene lo sviluppo delle reti e dei centri di eccellenza, soprattutto nel settore delle malattie rare.

L'articolo 14 dello schema è dedicato alle malattie rare e impegna l'Italia a cooperare con gli altri Stati membri e con la Commissione europea allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura.

Gli articoli 15, 16 e 17, rispettivamente, impegnano l'Italia nella cooperazione e nello scambio di informazioni con gli altri Stati membri operanti nell'ambito di una rete volontaria fra le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria *on line*, nonché nella cooperazione e nello scambio di informazioni scientifiche nell'ambito di una rete volontaria che collega fra loro autorità e organismi responsabili, oltre a prevedere che il Ministero della Salute fornisca alla Commissione Europea l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per la valutazione e la preparazione delle relazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2011/24/UE.

La direttiva stabilisce che, entro il 25 ottobre 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione rediga una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenti al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione deve contenere le informazioni sui flussi dei pazienti, sulle dimensioni finanziarie della mobilità dei pazienti, sulle norme sulla limitazione dei rimborsi, sull'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva nonché sul funzionamento delle reti di riferimento europee e dei punti di contatto nazionali.

Fa presente, poi, che grazie alla clausola di cedevolezza, prevista dall'articolo 18, le disposizioni dello schema in esame riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province

autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

L'articolo 19, recante le norme finali, impegna le regioni a monitorare in maniera adeguata e costante gli effetti derivanti dalle disposizioni recate dal provvedimento in esame, nonché a darne comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al MEF, segnalando le criticità in conseguenza delle quali devono essere adottati i decreti sulle limitazioni all'accesso alle cure per pazienti stranieri (*ex* articolo 5, comma 8, dello schema) e sui criteri di limitazione del rimborso dei costi (di cui all'articolo 8, comma 8, dello schema).

Fermo restando che per l'espressione di un parere conclusivo occorre attendere il pronunciamento della Conferenza Stato-regioni, ritiene tuttavia necessario ribadire fin da ora le perplessità che suscitano alcune disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in esame, con particolare riferimento a quelle previste dagli articoli 8 e 10, per le ragioni sopra illustrate.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Gian Luigi GIGLI (PI) evidenzia l'« ita-lica ipocrisia » che emerge dalla lettura dello schema di decreto legislativo in oggetto, citando a titolo di esempio alcune disposizioni, come quella che stabilisce il

divieto di allevare, ma non di utilizzare, nel territorio nazionale cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione ovvero quella che differisce al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore delle misure relative all'utilizzo di animali per le procedure per gli xenotrapianti e per le sostanze di abuso e quelle relative al riutilizzo di animali.

Ritiene che il dibattito in atto sul tema della sperimentazione sia intriso di populismo, ideologia ed elementi di irrazionalità, fino al punto da considerare l'uomo stesso alla stregua di un animale da sottoporre a esperimenti, ponendo sullo stesso piano uomini e animali.

Richiama inoltre alcuni episodi verificatisi nel corso degli anni, anche all'estero, dai quali sarebbe emersa l'ideologia di certe associazioni animaliste che in taluni casi si trasforma in violenza.

Esprime, quindi, la preoccupazione per cui il provvedimento in esame, a causa del suo contenuto, particolarmente rigido ed eccessivamente sbilanciato a difesa degli animali, rischia di estromettere l'Italia dal campo della ricerca in ambito internazionale. Al riguardo, fa riferimento ad alcuni divieti ivi contenuti, considerandoli particolarmente problematici: oltre a quelli già citati, richiama altresì le misure relative all'utilizzo di animali per le sostanze di abuso nonché le limitazioni relative all'allevamento di animali geneticamente modificati, evidenziando come si tratti di procedure essenziali al fine di acquisire determinate conoscenze. Così come, a suo avviso, è criticabile la limitazione prevista dall'articolo 16, circa il riutilizzo di animali da laboratorio, ricordando che tale pratica si è rivelata essenziale, ad esempio, negli studi sull'epilessia, che non possono essere efficaci se non utilizzando un animale più volte.

Ribadisce, pertanto, che lo sviluppo delle conoscenze in campo scientifico non può subire paralisi, anche al fine di consentire all'Italia di competere con gli altri Paesi occidentali.

Per le ragioni suddette, reputa essenziale che la Commissione proceda all'espressione di un parere articolato e

approfondito e, soprattutto, che non si vada oltre il contenuto della direttiva europea che già prevede disposizioni volte a tutelare gli animali utilizzati a fini scientifici.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), dopo aver ringraziato la collega Amato per l'ampia relazione svolta nella seduta di ieri, fa presente di condividere le considerazioni critiche svolte dai deputati Binetti e Gigli con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto.

Al riguardo, ritiene opportuno ricordare le ragioni per le quali si è venuta a produrre la problematica situazione in atto, a partire dall'articolo 13 della legge di delegazione europea, che la Camera è stata costretta ad approvare, nel testo trasmesso dal Senato, per evitare al nostro Paese di incorrere in una serie di infrazioni in ambito europeo. Ricorda altresì che, per attenuare la portata di talune disposizioni recate dal citato articolo 13, ritenute particolarmente problematiche, nel parere approvato dalla Commissione affari sociali veniva espressamente richiamata la necessità per cui il Governo, in sede di attuazione della delega, si attendesse comunque alla esigenza espressa al comma 2 dello stesso articolo ovvero di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi da esso recati. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge di delegazione europea erano stati presentati ordini del giorno volti a impegnare il Governo nello stesso senso. Osserva quindi come, nonostante tali precauzioni e nonostante l'accoglimento di tali ordini del giorno da parte del Governo, quest'ultimo ha di fatto disatteso gli impegni assunti all'atto della predisposizione dello schema di decreto legislativo in discussione.

Esprime, pertanto, forti preoccupazioni in merito ai numerosi divieti previsti da tale provvedimento, quali ad esempio quelli concernenti gli xenotrapianti e le sostanze di abuso, che a suo giudizio potrebbero incidere negativamente sul futuro della ricerca in Italia,

limitandone le possibilità di applicazione, diversamente da quanto avviene in altri Paesi dell'Europa e, più in generale, dell'area occidentale.

Considerando sicuramente meritevoli di tutela gli animali che vengono utilizzati nella sperimentazione, apprezza la direttiva europea che rappresenta, a suo avviso, un punto di equilibrio perfetto tra le ragioni della scienza, da un lato, e l'esigenza di proteggere gli animali, dall'altro, mentre con l'articolo 13 si è andati ben oltre, rendendo assai più rigorosi divieti e limitazioni.

Ritiene, inoltre, che non costituisca una soluzione il fatto di aver previsto l'entrata in vigore al 2017 con riferimento ad alcuni divieti, nell'ottica di trovare, nel frattempo, metodi alternativi alla sperimentazione animale. Partendo dal presupposto per cui tutti, compresi gli scienziati, sarebbero ben felici di non dover ricorrere agli animali nell'attività di sperimentazione, fa tuttavia presente che, se nell'arco di tempo indicato non dovessero emergere metodi alternativi, le ricerche e gli studi intrapresi nell'arco di questi tre anni si dovrebbero interrompere, con tutte le gravi conseguenze che ne deriverebbero.

Michela Vittoria BRAMBILLA (FI-PdL) ritiene innanzitutto doveroso inquadrare correttamente il dibattito rispetto a quanto è stato fatto finora, in quanto non condivide affatto la presunta contrapposizione tra animalisti, da un lato, e mondo della scienza, dall'altro. A suo avviso, si dovrebbe parlare piuttosto di due modi diversi di concepire la ricerca. Al riguardo, fa riferimento a un convegno tenutosi a Roma lo scorso lunedì, dal titolo «La ricerca scientifica senza animali per il nostro diritto alla salute», al quale hanno preso parte scienziati, ricercatori, biologi che non possono certo essere qualificati semplicisticamente come animalisti, tra i quali ricorda Marcel Leist, Luigi Campanella, Susanna Penco, Candida Nastrucci. Precisa, quindi, che in quella sede sono emerse le due diverse posizioni, quella di chi pensa che non sia possibile la sperimentazione senza l'utilizzo degli animali e

quella di chi, invece, la ritiene non indispensabile.

Riferisce, in particolare, sul pensiero del professor Marcel Leist, dell'Università di Costanza, il quale ha evidenziato come vi sia la possibilità di sostituire la sperimentazione sugli animali in molti protocolli, mentre sotto questo aspetto l'Italia si trova indietro rispetto ad altri Paesi.

Fa presente, quindi, che vi sono molti casi in cui l'applicazione dei metodi in vitro consentirebbe di verificare in maniera più esatta gli effetti e lo controindicazioni di determinati farmaci.

In proposito, ricorda che nel caso del farmaco «talidomide» si è assistito a un vero e proprio fallimento per quanto riguarda la predittività dei test effettuati sugli animali, con tutte le note conseguenze che ne sono derivate. Fa presente, inoltre, che molti studi effettuati sulla pelle artificiale vengono utilizzati per combattere i melanomi e che nel prossimo futuro nella ricerca medica saranno disponibili il fegato artificiale e i chip.

Rileva quindi che, rispetto all'evoluzione descritta, l'Italia è in una posizione arretrata, anche perché solo il 16 per cento dei fondi disponibili viene utilizzato al fine di incentivare i metodi alternativi, mentre la parte restante delle risorse è impiegata per finanziare la sperimentazione sugli animali.

Richiamando, poi, alcuni interventi svoltisi nella seduta odierna e in quella di ieri, anche con riferimento alla recente vicenda di Caterina Simonsen, evidenzia come sia inaccettabile identificare gli animalisti come gli autori degli insulti, ritenendo piuttosto plausibile che casi come quello ricordato vengano utilizzati strumentalmente, allo scopo di screditare le associazioni a difesa degli animali, che invece rifiutano ogni forma di violenza, sia verbale che fisica. Stigmatizza, inoltre, il tentativo di costruire delle vere e proprie «classifiche del dolore», mettendo al vertice coloro che sono favorevoli alla sperimentazione animale e agli ultimi posti gli animali stessi, che non hanno voce.

Sempre con riferimento al dibattito avviato presso le competenti Commissioni

parlamentari della Camera e del Senato, osserva che in questa fase è inopportuno riprendere tematiche che avrebbero dovuto essere discusse in fase di approvazione della legge di delegazione europea, mentre allo stato attuale si tratta propriamente di verificare se il Governo si sia attenuto o meno ai principi e criteri direttivi recati dall'articolo 13 della delega all'atto della predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame. Dopo aver ricordato come taluni di tali principi – quali il divieto di allevamento di cani, gatti e primati non umani, il divieto degli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale, gli incentivi alla sperimentazione sostitutiva – siano particolarmente innovativi e all'avanguardia, rileva che essi non sono stati completamente rispettati nel dare attuazione alla delega, come è stato evidenziato nel parere della 1^a Commissione (Affari costituzionali) del Senato, in cui si evidenzia una potenziale violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Con riferimento alle preoccupazioni espresse, in particolare, dal deputato Gigli, ribadisce che la sperimentazione animale non consente sempre di ottenere risultati efficaci in quanto non sempre gli animali sono assimilabili all'uomo, subentrando fattori di tipo psicologico e ambientale. Al riguardo cita, come esempio, gli studi sui disturbi alimentari.

Alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce l'esigenza di rilevare le difformità riscontrabili tra lo schema in esame e i principi e i criteri direttivi contenuti nella norma di delega, prospettando in caso contrario la possibilità di una futura impugnazione del decreto legislativo che dovesse essere comunque emanato dal Governo, come peraltro evidenziato da parte di alcune senatrici in un appello rivolto al Presidente della Repubblica.

Ileana ARGENTIN (PD), nel condividere l'impostazione ed i contenuti della relazione svolta dalla collega Amato, intende svolgere alcune considerazioni che scaturiscono anche dalle esperienze per-

sonali di chi vive nella realtà della sofferenza e del dolore. Chi soffre di gravi patologie, nonostante il rispetto e l'amore per gli animali – che spesso sono tra l'altro anche di grande aiuto pratico nello svolgimento di semplici azioni domestiche – non può tuttavia esimersi dall'assumere posizioni di responsabilità nei confronti del mondo della ricerca e della scienza. Ricorda, infatti, come la qualità della vita di persone affette da patologie gravi, come quelle neuro-muscolari, sia migliorata proprio grazie alla ricerca, basti pensare all'iniziativa di Thelethon dove la disabilità viene addirittura spettacolarizzata a fini scientifici: alla ricerca non c'è infatti alternativa.

Tiene poi ad evidenziare come la vicenda della ragazza di Padova, alla quale si è fatto in più occasioni riferimento, non sia stata artatamente strumentalizzata, essendo la medesima vittima innocente di atti di populismo e violenza innescati da determinati meccanismi.

Pertanto, la XII Commissione deve assumersi la responsabilità di fare delle scelte che possano essere di aiuto a tutti e che siano fondate sul riconoscimento dell'importanza fondamentale per la ricerca scientifica della sperimentazione sugli animali, ai quali naturalmente non va arrecato dolore gratuitamente.

Elena CARNEVALI (PD) fa presente innanzitutto che l'attenzione verso il dolore degli animali è sicuramente tenuto in considerazione da parte della scienza, che ricorre infatti al loro utilizzo laddove sia indispensabile. In tale ottica la direttiva europea prevede una serie di misure specificamente volte alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Rileva come, tuttavia, l'articolo 13 della legge di delegazione europea, nel recepire tale direttiva, abbia previsto principi e criteri direttivi che vanno ben oltre il contenuto della citata direttiva, prevenendo anche il divieto degli xenotrapianti e delle sostanze di abuso nonostante si tratti di metodi e di procedure che hanno consentito di salvare diverse vite umane.

Se, da un lato, ritiene che si possa condividere il mutamento di prospettiva proposto dall'onorevole Brambilla, nel senso di superare la contrapposizione tra animalisti e scienza prospettando piuttosto una diversità di vedute all'interno del mondo scientifico, non comprende, dall'altro lato, perché mai si dovrebbe impedire all'Italia di porsi in una posizione paritaria rispetto agli altri Paesi europei e, più in generale, dell'occidente, nei quali la ricerca viene effettuata anche mediante l'utilizzo di animali.

Reputa, inoltre, indispensabile che il dibattito sia impostato in termini civili, ciò che non è accaduto fino ad oggi, considerati gli insulti di cui sono stati oggetto coloro che sostengono a qualsiasi titolo la sperimentazione animale, anche mediante mail intimidatorie che i deputati ricevono quotidianamente.

Rileva altresì che, in fase di approvazione della legge di delegazione europea, era stata sottolineata da più parti e con tutti gli strumenti possibili la necessità di non andare oltre il contenuto della direttiva europea, richiamando espressamente il comma 2 dell'articolo 13, mentre il Governo non ha tenuto conto di questo nella predisposizione dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Ribadisce, quindi, l'esigenza di approvare una normativa conforme a quella degli altri Paesi europei, in modo da consentire all'Italia di contribuire all'evoluzione della ricerca scientifica in condizioni di parità con essi.

Andrea CECCONI (M5S), prima di entrare nel merito dello schema di decreto legislativo, intende svolgere alcuni rilievi sul metodo seguito dal Governo in questa ed in altre occasioni.

In proposito, ricorda come sei mesi fa il testo del disegno di legge di delegazione europea trasmesso dal Senato venne sottoposto all'esame della Camera senza possibilità per questo ramo del Parlamento di apportare alcuna modifica, nonostante l'ampio dibattito svoltosi in particolare sull'articolo 13 sia presso questa Commissione che presso la Commissione politiche

dell'Unione europea. Il MoVimento 5 Stelle aveva sottolineato l'inadeguatezza del metodo e la necessità che il Governo in sede di predisposizione dello schema di decreto dovesse rispettare i principi, anche più rigorosi rispetto alla direttiva comunitaria, fissati dal Parlamento. Con lo schema di decreto in esame, invece, il Governo ha disatteso gli impegni assunti ed ora quale che sia il parere che la Commissione renderà sarà di fatto ininfluenza, ben potendo il Governo non tenerne conto.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, alcuni aspetti centrali sono inaccettabili per il suo gruppo, che riconosce la validità delle ragioni degli animalisti e che è favorevole allo sviluppo e alla diffusione di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali.

Vanna IORI (PD), con riferimento all'intervento svolto dalla collega Brambilla, fa presente che, se da un lato può ritenersi condivisibile la considerazione per cui non è corretto contrapporre gli animalisti alla scienza, sembra altrettanto poco corretto contrapporre la « ricerca » alle ricerche alternative. Si domanda, infatti, quale sia l'elemento che porti a definire un metodo « ortodosso » rispetto ai metodi alternativi.

Per tale ragione, ritiene che occorra individuare in primo luogo l'oggetto che determina ciascun metodo di ricerca.

Massimo Enrico BARONI (M5S) fa presente innanzitutto come si stia discutendo di una materia in relazione alla quale emerge la contrapposizione fra l'occidente e le altre parti del mondo.

Al riguardo, osserva che il MoVimento 5 Stelle ha più volte evidenziato, nei blog o mediante altri strumenti, che alcune abitudini assunte dalla scienza in determinati momenti storici siano poi rappresentate come irrinunciabili. Richiama anche l'intervento svolto dal deputato Gigli il quale ha espresso la preoccupazione per cui gli esperimenti finiscano per essere effettuati sull'uomo stesso anziché sugli animali. A suo avviso, considerazioni di questo genere non tengono sufficientemente conto del fatto che l'essere umano

è autore dei danni maggiori sul nostro pianeta, a partire dai disastri ambientali.

Rilevando, quindi, come la scienza abbia da tempo abbandonato paradigmi deterministici e assoluti, ritiene che quando si giustifica in qualche modo il dolore degli animali, in nome di esigenze superiori, si compie un esercizio di falsificazione morale, di giustificazione degli aspetti carnefici della nostra società.

A titolo di esempio di ciò che può accadere quando la scienza si ribella alla natura, fa riferimento alla scena finale del film «Il miglio verde», in cui c'è un anziano rimasto solo in quanto non muore, non potendosi ammalare, pur avendo assistito alla morte di tutte le persone vicine.

Ribadisce, dunque, l'opportunità di seguire un approccio nuovo, di tipo dubitativo, che viene seguito anche da parte degli stessi comitati di bioetica, per cui la scienza si prende carico del dolore.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i>)	148
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento</i>)	148

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian	148
---	-----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	149
7-00177 Massimiliano Bernini: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.	
7-00179 Oliverio: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	149
7-00141 Faenzi e 7-00174 Oliverio: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero (<i>Rinvio del seguito della discussione congiunta</i>)	149

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	150
DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	153
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	152

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	154

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato da ultimo nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Luca SANI, *presidente*, avverte che si passerà ora alle deliberazioni concernenti il disegno di legge in titolo, sinora esaminato congiuntamente al disegno di legge europea.

Comunica al riguardo che non sono stati presentati emendamenti.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, propone di riferire in senso favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda.

Loredana LUPO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice Mongiello, nominando la stessa quale relatrice per la XIV Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la Commissione deve procedere alle deliberazioni concernenti il disegno di legge in titolo, sinora esaminato congiuntamente al disegno di legge di delegazione europea.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), raccogliendo una sollecitazione pervenuta da diversi gruppi, chiede che il seguito dell'esame sia rinviato alla seduta di domani.

Luca SANI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.15.**COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 15 gennaio 2014.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00177 Massimiliano Bernini: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.**7-00179 Oliverio: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.**

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in titolo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che le risoluzioni all'ordine del giorno vertono sul medesimo oggetto e pertanto, se non vi sono obiezioni, saranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Massimiliano BERNINI (M5S) illustra la risoluzione di cui è primo firmatario, sottolineando che con la stessa si intende promuovere l'unica forma di lotta efficace nei confronti del cinipide del castagno, ovvero la lotta biologica, attraverso l'introduzione del parassitoide *Torymus sinensis*. La risoluzione impegna inoltre il Governo ad adottare le misure necessarie per rendere operativa in concreto di tale

forma di lotta, anche in accordo con le regioni. Ciò anche allo scopo di limitare e in prospettiva evitare il ricorso alla lotta chimica.

Si dichiara infine disponibile a predisporre un testo unitario delle risoluzioni, che possa trovare il sostegno di tutta la Commissione. A tal fine, si dichiara disponibile anche ad un eventuale rinvio.

Monica FAENZI (FI-PdL) annuncia la presentazione di una risoluzione, sottolineando come il problema evidenziato nelle risoluzioni all'ordine del giorno sia sentito anche nel suo territorio.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), accogliendo la sollecitazione del deputato Bernini per la predisposizione di una risoluzione unitaria e prendendo atto del preannuncio del deputato Faenzi, evidenzia in ogni caso l'esigenza di procedere in tempi brevi. Ricorda in proposito anche il lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di salvaguardia dei castagneti

Massimiliano BERNINI (M5S) concorda.

Luca SANI, *presidente*, ricorda ai gruppi che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva convenuto di procedere alla discussione delle risoluzioni al fine di sollecitare l'adozione di iniziative urgenti a tutela dei castagneti, riservando all'intervento legislativo di cui si è già avviato l'iter le misure che non è possibile attivare in via immediata. Invita pertanto i gruppi ad osservare tale criterio nella predisposizione della risoluzione unitaria.

Rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima settimana.

7-00141 Faenzi e 7-00174 Oliverio: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero.

(Rinvio del seguito della discussione congiunta).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la discussione è iniziata nella seduta del 14

novembre scorso ed è proseguita nelle sedute del 20 e 27 novembre 2013.

Monica FAENZI (FI-PdL) ricorda che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di proseguire la discussione delle risoluzioni in titolo con riferimento agli impegni non superati dalla legge di stabilità 2014, che ha rifinanziato per 5 milioni di euro il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera. Avverte pertanto che è sua intenzione riformulare la risoluzione presentata, tenendo conto delle novità introdotte con la legge di stabilità 2014. A tal fine, chiede un rinvio della discussione.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Oliverio ha svolto la relazione introduttiva e si è avviato il dibattito.

Monica FAENZI (FI-PdL) manifesta apprezzamento per la completezza della relazione svolta dal deputato Oliverio e ricorda il costante impegno della Commissione per assicurare al settore agricolo l'esenzione dall'IMU.

Considera inoltre giuste le osservazioni svolte dal collega Gallinella circa il regime applicabile per i terreni agricoli concessi in affitto.

Nel ritenere che la Commissione debba esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo, propone la formulazione di un'osservazione finalizzata ad evitare un ulteriore aumento dell'accisa su birra e prodotti alcolici, secondo un indirizzo sul quale la Commissione già si è espressa in altra occasione. Propone altresì di prevedere un'osservazione volta ad anticipare al 31 marzo 2014 la scadenza per l'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio.

Filippo GALLINELLA (M5S) non condivide l'aumento dell'accisa sulla birra artigianale, anche tenendo conto delle minori risorse necessarie per le esenzioni previste per la seconda rata dell'IMU agricola. Ribadisce inoltre la richiesta di conoscere gli effetti finanziari del regime relativi alla prima e alla seconda rata dell'IMU dei terreni agricoli e degli immobili strumentali.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, precisa che sulla base dei dati forniti dal Governo il gettito dell'IMU nel 2012 è stato di circa 630 milioni di euro per i terreni e di 64,2 milioni per gli immobili strumentali. Le minore entrate

derivanti dal regime di esenzione previsto in favore del settore agricolo per la prima rata dell'IMU 2013 sono state all'epoca quantificate in 32,1 milioni di euro per i fabbricati rurali e in 315,1 milioni di euro per i terreni. Secondo i dati forniti dal Governo al Senato, le minori entrate conseguenti alle agevolazioni per il settore agricolo sulla seconda rata dell'IMU sarebbero invece pari a 32,1 milioni di euro per i fabbricati rurali e in circa 80 milioni di euro per i terreni agricoli.

Nel merito delle altre questioni poste dal collega Gallinella, precisa che le agevolazioni per i terreni agricoli operano solo in favore degli imprenditori agricoli professionali e che per i fabbricati l'esenzione è riconosciuta solo per quelli ad uso strumentale. In sintesi, rileva che la nuova disciplina ha inteso favorire chi effettivamente pratica l'attività agricola.

Per quanto riguarda l'aumento dell'accisa sulla birra, ricorda l'impegno della Commissione per la tutela di produttori di birre artigianali, a partire dalla condizione inserita nel parere sul decreto-legge n. 104 del 2013. Su tale aspetto, preannuncia la presentazione di emendamenti del suo gruppo.

Invita tuttavia a considerare l'importanza del conseguimento dell'obiettivo dell'esenzione dall'IMU per gli immobili strumentali del settore agricolo, che pure ha suscitato proteste in altri settori produttivi che chiedevano analogo trattamento.

Per questi motivi, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, con un'osservazione, relativa all'accisa sulla birra, che tiene conto delle considerazioni svolte dai colleghi Faenzi e Gallinella (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA (M5S), al fine di una maggiore tutela della produzione di birre artigianali di qualità, ritiene che l'inserimento di una condizione invece che di un'osservazione potrebbe assicurare maggiore efficacia alla posizione della Commissione.

Mino TARICCO (PD), nel ricordare il costante impegno della Commissione per

la tutela della produzione artigianale di birra, invita a valutare l'ipotesi di una formulazione che, ad invarianza di gettito, preveda un'accisa ridotta per i piccoli produttori e un'imposizione più elevata per le grandi produzioni.

Monica FAENZI (FI-PdL) dichiara di non condividere la proposta del collega Taricco, ritenendo più efficace esprimere una posizione contraria in termini assoluti all'aumento dell'accisa su un settore emergente. Nello stesso tempo, dissente dalla proposta del collega Gallinella, sottolineando che esprimere un parere favorevole soggetto a una condizione potrebbe apparire come una sottovalutazione dell'importanza di un provvedimento che conferma l'esenzione dall'IMU per gli immobili strumentali.

Filippo GALLINELLA (M5S) osserva che la condizione potrebbe in ogni caso essere formulata in modo da tener conto dell'esigenza indicata dal deputato Faenzi.

Mino TARICCO (PD), nel comprendere le ragioni espresse dalla collega Faenzi, invita soprattutto il Governo ad una riflessione futura sulla praticabilità dell'ipotesi dell'accisa differenziata.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, comprendere le ragioni della perplessità sull'aumento dell'accisa sulle birre, ma ribadisce ancora una volta l'importanza del risultato relativo al regime dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese agricole, che rappresenta a suo avviso un indubbio successo per il mondo agricolo, conseguito anche grazie ad un lavoro congiunto delle forze politiche. Ritiene pertanto che nel parere si debba inserire un'osservazione e non una condizione in relazione all'accisa sulla birra. Sottolinea in ogni caso l'impegno del Gruppo del partito democratico per superare l'attuale tendenza ad individuare l'aumento dell'imposizione fiscale sui prodotti agricoli come misura ricorrente per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino.

(Parere alla II Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la Commissione Giustizia non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti al testo base. Rinvia pertanto l'esame alla seduta di domani, alle ore 9, ricordando che l'argomento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dell'8 gennaio la relatrice Tentori ha svolto la relazione introduttiva e si è avviato il dibattito.

Veronica TENTORI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con due osservazioni, che riprendono le questioni poste nel corso del dibattito, in particolare dal collega Gallinella (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime un giudizio favorevole sulla proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2013, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia modificato l'articolo 25, evitando il previsto aumento dell'accisa sulla birra in ragione delle potenzialità di sviluppo della produzione e del consumo di birre artigianali di qualità.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (Atto n. 62).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (atto n. 62);

visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

al fine di assicurare la più completa informazione del consumatore, particolarmente importante nel caso di allergie, si

valuti l'opportunità di precisare, con riferimento alle denominazioni di vendita dei prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, che si applica in ogni caso la normativa sull'indicazione degli ingredienti (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109), in base alla quale devono essere indicati tra gli ingredienti tutti i tipi di frutta utilizzati;

si segnala, anche alla luce della risoluzione del Parlamento europeo sulle frodi alimentari approvata il 14 gennaio 2014, l'opportunità di considerare meccanismi atti a prevenire e scoraggiare le violazioni di legge e le frodi alimentari e agevolare una trasparente informazione a beneficio del consumatore, come ad esempio la divulgazione pubblica dei nomi degli autori delle frodi attraverso un registro europeo degli operatori del settore alimentare fraudolenti condannati.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 Micillo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	172

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo.	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	157

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	157
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Atto n. 46 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	162
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	166

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione «Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali». COM(2013)565 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla XIV Commissione</i>)	173

Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità ». COM(2013)566 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	170
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla XIV Commissione</i>)	176

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — *Presidenza del Presidente Michele BORDO.*

La seduta comincia alle 14.20.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Vega COLONNESE (M5S) chiede al relatore chiarimenti in ordine a tre questioni, sulle quali il suo gruppo ha forti perplessità e che, ove non chiarite, motivano un voto contrario sul provvedimento.

Occorre innanzitutto comprendere se vi sia una effettiva abolizione dell'IMU, che in realtà sembra sopravvivere con la nuova denominazione di aliquota unica comunale. Il secondo tema è quello relativo all'incremento di alcune accise, i cui termini non sono chiari. Vorrebbe in terzo luogo comprendere se l'aumento dell'IRES e dell'IRAP vale anche per le imprese.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, chiarisce di non avere elementi di risposta sulle questioni sollevate, che attengono al merito del provvedimento, e per le quali rinvia alla discussione presso la Commissione di merito e, successivamente, al dibattito in Assemblea.

Attenendosi ai profili di competenza della XIV Commissione, formula quindi una proposta di parere favorevole.

Vega COLONNESE (M5S) preso atto del fatto che non sono state fornite risposte alle richieste di chiarimento avanzate, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia a sua volta il voto contrario del gruppo FI sulla proposta di parere del relatore.

Luca PASTORINO (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere del relatore, pur ricordando – nella propria esperienza di amministrazione locale – l'impatto lacerante e i disagi provocati dalla « vicenda » IMU nella gestione dei bilanci degli enti locali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

Testo unificato C. 957 Micillo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto favorevole del M5S sul provvedimento, che affronta organicamente una questione di particolare importanza.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra.

Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

Vega COLONNESE (M5S) avverte che il suo gruppo, esaminati i provvedimenti, intende presentare proposte emendative.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) richiama l'attenzione dei colleghi sul tema degli istituti bancari, sui quali è in corso il dibattito a livello europeo; ritiene opportuno a tal fine stabilire un più sinergico rapporto con la competente Commissione di merito e con esponenti del sistema creditizio e della Banca d'Italia.

Michele BORDO, *presidente e relatore sul disegno di legge europea 2013 bis,*

nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Francesca BONOMO (PD) segnala che nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri presso la Commissione Cultura sono stati evidenziati alcuni aspetti del provvedimento meritevoli di approfondimento, e chiede pertanto alla relatrice un rinvio della votazione del parere alla prossima settimana.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, ritiene certamente utile tutto ciò che può migliorare la qualità del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, e considera a tal fine opportuno rinviare l'esame del provvedimento.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

Atto n. 46.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, preso atto del contributo fornito nella seduta svoltasi ieri, che condivide e del quale ringrazia i colleghi del M5S, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 44

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/76/UE, che modifica la precedente direttiva 1999/62/CE (Eurovignette), già modificata in passato dalla direttiva 2006/38/CE (a sua volta recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 7/2010).

Ricorda poi che la nuova direttiva si inquadra nella strategia per l'internalizza-

zione dei costi esterni (COM(2008) 435 def.) e rappresenta una delle componenti del c.d. pacchetto trasporti verdi. Nel documento citato si legge che « il trasporto stradale di merci rappresenta, da solo, tre quarti di tutto il trasporto di merci e la possibilità di internalizzarne i costi esterni permetterebbe di ridurre i costi ambientali di circa 1 miliardo di euro rispetto allo status quo. Ma va anche considerato che meno strade congestionate significa anche meno tempo sprecato nelle code, con conseguente maggiore efficienza delle catene del valore aggiunto. La Commissione propone quindi di rendere possibile l'internalizzazione di alcuni costi esterni nel trasporto di merci su strada ».

La direttiva 2011/76/UE, al fine di promuovere una politica dei trasporti che sia sostenibile, si prefigge di favorire l'istituzione di nuovi meccanismi equi d'imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture alle imprese di trasporto, anche al fine di introdurre una tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale, basata sul principio « chi usa paga » e « chi inquina paga ». A tal fine la direttiva consente agli Stati membri di introdurre modulazioni dei sistemi di pedaggio che tengano conto anche dei cosiddetti « costi esterni » (o esternalità dovute all'inquinamento atmosferico o acustico causato dal traffico), oltre agli oneri di infrastruttura (vale a dire oneri dovuti al recupero dei costi dell'infrastruttura).

Segnala che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 16 ottobre 2013. Per tale motivo la Commissione UE ha avviato la procedura d'infrazione n. 2013/0399 del 28 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/76/UE. Ricordo altresì che l'Italia aveva espresso parere contrario in sede di Consiglio circa l'adozione della direttiva in questione.

Lo schema di decreto legislativo, sottoposto all'esame della XIV Commissione, recepisce la direttiva 2011/76/UE novellando il decreto legislativo n. 7/2010, di attuazione della direttiva 2006/38/CE, al

fine di inserire nell'ordinamento interno le modifiche previste dalla nuova disciplina europea.

L'articolo 1 introduce nel testo dell'articolo 2 del D.Lgs. 7/2010 la definizione di autostrada, recependo in maniera puntuale la corrispondente definizione recata dall'articolo 2, par. 1, lett. a-quinquies), della direttiva. In particolare la definizione di autostrada prevede, tra i criteri definitivi, che essa sia espressamente classificata come tale. Ben più rilevante, in quanto costituisce il punto centrale del nuovo approccio introdotto dalla direttiva 2011/76/UE, appare la rivisitazione della definizione di pedaggio (articolo 1, comma 2, dello schema, che novella la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 7/2010), ove viene aggiunta una specificazione che chiarisce che il pedaggio comprende un onere per l'infrastruttura (OPI) e/o un onere per i costi esterni (OCE). Vengono quindi conseguentemente introdotte, in linea con la direttiva, le definizioni di onere per l'infrastruttura (OPI) – inteso come onere riscosso per recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura sostenuti – e di onere per i costi esterni (OCE) inteso come onere riscosso per recuperare i costi sostenuti in relazione all'inquinamento atmosferico e/o acustico dovuto al traffico. Vengono poi inserite, sulla scorta di quanto previsto dalla direttiva, le nuove definizioni di: costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico; costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico; onere medio ponderato per l'infrastruttura e onere medio ponderato per i costi esterni (rispettivamente alle lettere f-ter, f-quater, f-quinquies ed f-sexies del comma 1 dell'articolo 2 del D.lgs. 7/2010). La definizione vigente di autoveicolo, che fa riferimento ai veicoli o autoarticolati adibiti o usati « esclusivamente » per il trasporto su strada di merci e aventi un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate, viene modificata eliminando l'avverbio « esclusivamente », in linea con quanto previsto dalla direttiva.

L'articolo 2 provvede a riscrivere l'articolo 3 del D.Lgs. 7/2010, che disciplina l'applicazione di pedaggi e diritti d'utenza, recependo in maniera fedele i contenuti degli articoli da 7 a 7-septies della direttiva. Il comma 1, in analogia con quanto già prevede il testo vigente e in linea con la direttiva, prevede l'introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su alcuni tratti di essa o su qualsiasi altro tratto della rete di autostrade che non fanno parte della rete stradale transeuropea. Segnalo che l'indeterminatezza a priori del campo di applicazione oggettivo presente nel testo della direttiva sin dalla sua prima emanazione (che si riflette nella disposizione in esame) aveva spinto il legislatore all'inserimento, all'interno della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), di un comma (il 1017 dell'articolo 1) che ha demandato – nelle more dell'organico recepimento della direttiva – ad apposito D.P.C.M. l'individuazione delle tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni della direttiva 2006/38/CE. Tale decreto non è tuttavia mai stato emanato in quanto la Commissione europea non si è espressa favorevolmente.

L'esame del nuovo testo dell'articolo 3 evidenzia, rispetto al testo vigente, una prima innovazione degna di nota al comma 3, che vieta, nell'applicazione di pedaggi e diritti d'utenza, discriminazioni basate sulla cittadinanza dell'autotrasportatore, sul Paese di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell'autoveicolo, nonché sull'origine o la destinazione dell'operazione di trasporto. I commi 4 e 5 del nuovo testo dell'articolo 3 consentono allo Stato di applicare una tariffa ai soli veicoli aventi peso a pieno carico di almeno 12 tonnellate, previo avviso motivato alla Commissione. L'esclusione del pedaggiamento dei veicoli di peso inferiore è ammessa qualora il pedaggiamento di tali veicoli possa causare impatti fortemente negativi sull'ambiente, la salute, lo scorrimento del traffico o la sicurezza stradale, oppure possa determinare costi amministrativi superiori al 30 per

cento degli introiti supplementari che l'estensione avrebbe generato. Il nuovo testo del comma 7, che non trova corrispondenti nel testo vigente, specifica, in recepimento dell'articolo 7-bis della direttiva, che i diritti d'utenza, qualora previsti: sono proporzionati alla durata dell'utilizzo dell'infrastruttura, entro gli importi di cui all'allegato IV (che non viene modificato dallo schema in esame); hanno validità pari ad una giornata, una settimana, un mese o un anno, con un'aliquota giornaliera non eccedente il 2 per cento di quella annuale. Tale percentuale sale al 5 per cento per quella settimanale ed al 10 per cento per quella mensile. Il comma 8 disciplina l'applicazione degli oneri per l'infrastruttura, basati sul principio del recupero dei costi d'infrastruttura. Il comma 9 invece disciplina l'applicazione degli oneri per i costi esterni, la cui quantificazione avviene in funzione del costo dell'inquinamento atmosferico prodotto dal traffico che, qualora il tratto stradale si snodi in territori urbanizzati, è comprensivo dei costi dovuti all'inquinamento acustico. Il comma 9 prevede altresì che sono esenti dal pagamento degli oneri per i costi esterni gli autoveicoli conformi alle c.d. « norme EURO » più rigorose sino allo scadere dei 4 anni dall'applicazione delle disposizioni introdotte dalle medesime norme. Le disposizioni dettate dal comma in esame sono innovative rispetto al testo vigente, in quanto completano e dettagliano quanto nel testo vigente era enunciato solo in via di principio. Il comma 10 disciplina la determinazione del livello massimo dell'onere per l'infrastruttura facendo rinvio ai criteri riportati nell'allegato III. Il comma 11, che consente di applicare una maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura su tratti stradali specifici ubicati in regioni montane e che risentano fortemente di fenomeni di impatto ambientale e di congestione, riproduce nella sostanza le disposizioni già previste dal testo vigente del comma 14 dell'articolo 3 del D.lgs. 7/2010. Il comma 12 prevede la possibilità di applicare simultaneamente una maggiorazione ed un onere per i costi esterni, alle condizioni

indicate nel medesimo comma. In tali ipotesi, gli introiti devono essere investiti nel finanziamento dei progetti prioritari di interesse europeo indicati nell'allegato III della decisione n. 661/2010/UE. Ricordo che l'allegato III alla decisione n. 661/2010/UE elenca i progetti prioritari della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010.

L'articolo 3, riguardante la determinazione dei pedaggi, provvede a riscrivere l'articolo 4 del D.Lgs. 7/2010 recependo i contenuti degli articoli da 7-octies a 7-duodecies della direttiva. In particolare, il comma 1, primo periodo, stabilisce l'obbligo di variare l'onere per l'infrastruttura in funzione della categoria EURO di emissione dell'autoveicolo. Il successivo comma 3 prevede che, qualora in caso di controllo non vengano forniti i documenti necessari per verificare la categoria EURO di emissione, il pedaggio imposto potrà raggiungere il livello più alto applicabile. Appaiono innovative le disposizioni recate dai periodi successivi del comma 1, che elencano le condizioni alle quali è possibile derogare all'obbligo citato (ad esempio se il pedaggio comprende un onere per i costi esterni) e prevedono l'esonero per i contratti di concessione vigenti, fino al loro rinnovo. Il comma 2 prevede che eventuali deroghe o esenzioni siano comunicate alla Commissione UE. Il comma 4 prevede la possibilità di differenziare gli oneri per l'infrastruttura al fine di ridurre la congestione e i danni, ottimizzarne la fruizione e migliorare la sicurezza stradale. Il comma 5 stabilisce che la citata differenziazione non deve essere comunque finalizzata a generare ulteriore introito da pedaggio. Il comma 6, che individua le informazioni da comunicare alla Commissione UE prima dell'introduzione di un nuovo sistema di pedaggio che prevede l'imposizione di un onere per l'infrastruttura, riproduce il testo vigente del comma 3, con l'unica eccezione del termine per l'invio della comunicazione, che viene anticipato da 4 a 6 mesi prima. Il comma 7 introduce l'obbligo di comunicare alla Commissione UE informazioni precise che

consentano di localizzare i tratti stradali in cui si prevede di imporre l'onere per i costi esterni e che specifichino la classe dei veicoli, i tipi di strada e i periodi esatti in funzione dei quali l'onere per i costi esterni subirà delle variazioni, gli importi e gli introiti previsti, nonché le informazioni illustrative della metodologia impiegata nei calcoli. Ai sensi del successivo comma 8 l'onere per i costi esterni deve essere adeguato in ottemperanza ai contenuti delle decisioni della Commissione UE. Nel comma 9, primo periodo, si chiarisce che non è possibile applicare riduzioni per ciò che concerne l'onere per i costi esterni del pedaggio. Le riduzioni sono applicabili invece all'onere per l'infrastruttura. Il comma 10 consente in casi eccezionali, in particolare per progetti specifici rientranti nella rete TEN-T con inizio lavori entro il 2010 (allegato III alla decisione n. 661/2010/UE), di prevedere altre forme di variazione delle aliquote dei pedaggi al fine di garantire la redditività commerciale di detti progetti. Ai sensi del comma 11, l'applicazione, la riscossione ed il pagamento di pedaggi e diritti d'utenza devono avvenire intralciando il meno possibile lo scorrimento del traffico. Il terzo e quarto periodo del comma 11 dispongono che qualora sia previsto che la riscossione avvenga mediante apposita unità installata a bordo dell'autoveicolo, occorre garantire che ogni utente possa procurarsi tale unità e che essa sia conforme ai requisiti della direttiva 2004/52/CE. Ai sensi del quinto periodo del comma 11, se è imposto il pagamento di un pedaggio, l'importo totale del pedaggio e le sue componenti (onere di infrastruttura e onere per i costi esterni) sono riportati in una ricevuta consegnata all'autotrasportatore, per quanto possibile, mediante un sistema elettronico. Il comma 12 dispone che qualora venga istituito un sistema di pedaggio o di diritti di utenza per una infrastruttura è possibile prevedere una compensazione adeguata per tali oneri.

In linea con la direttiva, l'articolo 4 introduce nel testo del D.Lgs. 7/2010 un articolo 4-bis che disciplina le modalità di versamento degli introiti derivanti dagli

oneri per i costi esterni nonché dalla maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11. Su questo punto, segnalo che l'articolo 9, comma 2 della direttiva, non limita il suo ambito applicativo alle maggiorazioni citate degli oneri per l'infrastruttura, ma considera tutti gli introiti derivanti dagli oneri di infrastruttura e degli oneri per i costi esterni. Quanto all'utilizzo dei citati introiti, l'articolo in esame prevede che essi siano allocati nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati, sentito il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, a beneficio del settore dei trasporti, al fine di ottimizzare l'intero sistema dei trasporti.

Per gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni il nuovo articolo 4-bis prevede specifiche destinazioni prioritarie finalizzate a rendere i trasporti più sostenibili (ridurre l'inquinamento causato dal trasporto stradale, migliorare le prestazioni dei veicoli in termini di emissione di CO₂ e di consumo di carburante, creare infrastrutture alternative, sostenere la TEN-T, ottimizzare la logistica, migliorare la sicurezza stradale, ecc.). Il comma 2 prevede che almeno il 15 per cento del totale dei proventi derivanti dagli oneri per i costi esterni nonché dagli oneri di infrastruttura previsti dalla normativa vigente in materia sia destinato al sostegno della rete transeuropea di trasporto (TEN-T).

L'articolo 5, che recepisce le disposizioni dell'articolo 10-bis della direttiva, prevede l'aggiornamento degli importi con cadenza biennale, a decorrere dal 2013. Lo stesso articolo prevede che tale aggiornamento venga effettuato mediante apposito decreto ministeriale infrastrutture e trasporti da adottarsi successivamente alla pubblicazione nella G.U. dell'UE degli importi adeguati a cura della Commissione UE.

L'articolo 6, che recepisce l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, impone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere alla Commissione UE, entro il 16 ottobre 2014 e successi-

vamente ogni quattro anni, una relazione concernente i pedaggi, compresi i « nuovi » pedaggi in concessione. La norma infatti esclude dalla relazione i sistemi di pedaggio già istituiti al 10 giugno 2008 che non includono oneri per i costi esterni, « nella misura in cui tali sistemi ancora in vigore non abbiano subito modifiche sostanziali ».

L'articolo 7 apporta alcune modifiche all'allegato III che non ne alterano la sostanza. In particolare il comma 1 sostituisce il riferimento ai pedaggi con quello all'onere per l'infrastruttura.

L'articolo 8 introduce nel testo del D.Lgs. 7/2010 gli allegati III-bis e III-ter riguardanti rispettivamente i requisiti minimi per l'imposizione di un onere per i costi esterni e gli importi massimi dell'onere medio ponderato per i costi esterni, che riproducono le disposizioni degli omologhi allegati introdotti dalla direttiva 2011/76/UE.

L'articolo 9, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) sottolinea l'estrema importanza del provvedimento in esame. Ricorda come sia già previsto nel nostro ordinamento l'obbligo per i concessionari stradali di ottemperare alle disposizioni in materia di inquinamento acustico e luminoso, e occorre comprendere come – quando l'Italia recepirà integralmente la direttiva – sarà modificata la legislazione vigente.

Rileva quindi come il provvedimento rappresenti un ennesimo colpo per gli imprenditori del settore dei trasporti, un comparto già da tempo in sofferenza.

Chiede quindi al relatore un approfondimento circa la possibilità di applicare tariffe più elevate per i vettori stranieri che transitano sul territorio italiano.

Invita il fine il relatore a chiarire il passaggio della relazione nel quale si afferma che il trasporto stradale di merci rappresenta, da solo, tre quarti di tutto il trasporto di merci e la possibilità di internalizzarne i costi esterni permetterebbe di ridurre i costi ambientali di circa 1 miliardo di euro rispetto allo status quo.

Paola PINNA (M5S) osserva che il provvedimento è volto ad incentivare i mezzi di trasporto alternativi a quello su gomma, quale ad esempio il trasporto su rotaia.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, condivide quanto rilevato dall'onorevole Prativiera in ordine all'importanza strategica del provvedimento in esame. Esprime quindi perplessità circa la possibilità di prevedere tariffe differenziate per i vettori di diverse nazionalità, anche in considerazione del fatto che uno dei principi fondamentali della direttiva oggetto di recepimento è proprio quello della non discriminazione tra operatori.

Rileva quindi, con riferimento al passaggio richiamato dal collega Prativiera che dall'introduzione della tariffazione aggiuntiva si ipotizza di ricavare circa 1 miliardo di euro; si tratta di una previsione verosimile, in considerazione della mole del trasporto su gomma.

Ritiene in conclusione che la normativa proposta sia da ritenere innovativa e senz'altro positiva.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della diret-

tiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE, nonché i regolamenti (CE) 1060/2009 e (UE) 1095/2010. Il 22 luglio 2013 è scaduto il termine di recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali.

La direttiva oggetto di recepimento fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione europea.

La direttiva mira a stabilire un quadro normativo armonizzato delle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi nel mercato interno, prevedendo l'applicazione di regole di condotta, di trasparenza informativa, nonché in materia di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio, analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati.

In particolare, la direttiva intenda superare la frammentazione che attualmente caratterizza le diverse normative nazionali in materia, e ridurre in tal modo anche i rischi rispetto all'investimento in tali tipologie di fondi, nonché garantire maggiormente la stabilità finanziaria complessiva dell'Unione europea.

La definizione di regole comuni chiare e rigorose in quest'ambito renderà possibile attribuire a tali fondi, in presenza delle condizioni prescritte, il cosiddetto « passaporto » europeo, consentendo ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) residenti in uno Stato membro di commercializzare i propri fondi anche in altri Stati membri.

Ricorda che i fondi di investimento alternativi (FIA) sono i fondi che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (*hedge funds*), dei fondi di *private*

equity, di *venture capital*, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

In tale contesto la direttiva 2011/61/UE si preoccupa di disciplinare non tanto i fondi di investimento alternativi (i quali dovrebbero poter continuare ad essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale), in quanto la grande eterogeneità degli stessi nei diversi Stati membri dell'Unione ne renderebbe complicata l'armonizzazione, bensì i gestori di questi ultimi.

La direttiva, che mira a creare un mercato interno per i GEFIA e un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato, prevede anche il beneficio della commercializzazione transfrontaliera (cosiddetto passaporto), in virtù del quale il gestore di fondi alternativi che sia autorizzato da uno Stato membro può commercializzare le quote dei propri fondi anche negli altri Stati membri, sebbene limitatamente ai soli investitori professionali, dopo una semplice notifica alle rispettive autorità di vigilanza. In tal modo, si supera l'attuale regime che subordina l'attività all'autorizzazione di ciascuna autorità di vigilanza nazionale e la conseguente frammentazione del mercato europeo. La direttiva prevede inoltre che, dopo un periodo transitorio iniziale di tre anni dalla sua entrata in vigore, la commercializzazione transfrontaliera sia concessa anche ai fondi alternativi situati in Paesi terzi (i cosiddetti fondi *off-shore*).

Entro il 22 luglio 2014, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – *European Securities and Markets Authority*) i tipi di FIA che i GEFIA possono commercializzare presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio e ogni prescrizione aggiuntiva che lo Stato membro impone per la commercializzazione di FIA presso gli investitori al dettaglio.

Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo, è stato predisposto ai sensi della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. di delegazione europea

2013 (Legge n. 96 del 2013), la quale, all'allegato B, annovera anche la direttiva 2011/61/UE.

Il predetto articolo 12 elenca i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega. In linea generale le norme di delega sono volte a consentire che una società di gestione di fondi di investimento alternativi possa prestare i servizi previsti dalla direttiva, istituire e gestire i fondi comuni d'investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari e, viceversa, che una società di gestione non domestica possa istituire e gestire FIA in Italia.

Gli articoli da 1 a 7 dello schema apportano un'ampia serie di modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

Oltre ad aggiornare le definizioni recate dal TUF, al fine di renderle più simili alla disciplina europea, ferme restando le specificità della normativa nazionale (società di investimento e gestori italiani), lo schema di decreto modifica in termini organici la struttura del Titolo III dello stesso TUF (relativo alla gestione collettiva del risparmio), prevedendo una suddivisione delle norme sulla gestione collettiva del risparmio secondo le seguenti macro aree:

1) soggetti autorizzati e attività esercitabili; in particolare viene previsto che l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio sia riservato alle SGR, alle SICAV, alle SICAF (società di investimento a capitale fisso che gestiscono FIA), alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano;

2) disciplina dei soggetti autorizzati (fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF in gestione esterna, strutture master-feeder, fusione e scissione);

3) operatività transfrontaliera dei gestori italiani ed esteri;

4) commercializzazione in Italia di OICVM e FIA;

5) obblighi supplementari per le SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo; 6) disciplina del depositario.

In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, reca le modifiche alla parte I (Disposizioni comuni) del TUF, inserendovi nuove definizioni.

Il comma 3 dell'articolo 1 inserisce nel TUF un nuovo articolo 4-quinquies, il quale individua le autorità nazionali competenti nella Banca d'Italia e nella CONSOB, attribuendo alle due autorità, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di vigilanza e di cooperazione previsti dai regolamenti UE.

L'articolo 2 contiene le modifiche alla parte II (relativa alla disciplina degli intermediari), titolo I (Disposizioni generali), del TUF. In particolare le modifiche apportate dal comma 1 attribuiscono alle autorità di vigilanza, segnatamente alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, un potere di intervento per evitare che i limiti massimi di leva finanziaria fissati dai GEFIA per i FIA italiani riservati che gestiscono siano tali da poter creare rischi sistemici.

L'articolo 3 contiene le modifiche alla parte II, titolo II (Servizi e attività d'investimento), del TUF. In particolare, ai sensi del comma 3, in tema di offerta fuori sede, i nuovi soggetti (SICAF, GEFIA UE e non UE) sono inclusi tra coloro i quali sono abilitati a promuovere e collocare fuori sede strumenti finanziari e servizi e attività d'investimento (al pari delle SGR, delle SICAV e delle società di gestione UE).

L'articolo 4 contiene le modifiche alla parte II, titolo III del TUF, relativo alla disciplina della Gestione collettiva del risparmio. In particolare il comma 1, inserendo un nuovo articolo 32-quater nel TUF, prescrive che l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle SGR, alle SICAV, alle SICAF, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano.

Il comma 2 inserisce nel TUF nuovo capo I-*bis*, contenente la disciplina dei soggetti autorizzati.

Le modifiche apportate all'articolo 35 del TUF dal comma 4 prevedono due distinte sezioni dell'albo delle SGR: una per le società autorizzate a gestire OICVM e una per le società autorizzate a gestire FIA. L'albo è tenuto dalla Banca d'Italia che rilascia le autorizzazioni.

I nuovi articoli da 35-bis a 35-undecies del TUF, inseriti dal comma 5, disciplinano le SICAV e le SICAF, con un modello unitario e con differenze limitate.

Il nuovo articolo 35-undecies prevede un regime agevolato per i GEFIA che gestiscono portafogli di FIA le cui attività non superano determinate soglie (*de minimis*).

Il capo II (OICR italiani), introdotto dal comma 6, reca, in primo luogo, al novellato articolo 36 del TUF, principi generali che disciplinano i fondi comuni di investimento, che sono stati adeguati alla nuova normativa europea per quanto riguarda la delega di funzioni e le attività esercitabili da parte dei gestori nonché i compiti del depositario. Rimane invariata la responsabilità del gestore e la segregazione patrimoniale del fondo.

Il novellato articolo 38 del TUF disciplina le SICAV e le SICAF che designano un gestore esterno e che pertanto non possono essere destinatari delle norme di condotta sulla gestione collettiva, applicabili solo ai gestori.

Al novellato articolo 40 sono quindi previste norme in materia di autorizzazione – rilasciata dalla Banca d'Italia – e regole di funzionamento delle strutture master-feeder (madre – figlia), mentre i nuovi articoli 40-bis e 40-ter del TUF regolamentano le fattispecie di fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio, anch'esse soggette all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Il capo II-*bis* del TUF disciplina l'operatività transfrontaliera dei gestori. In tale ambito il novellato articolo 41 disciplina l'operatività transfrontaliera delle SGR, prevedendo che le SGR italiane possono

prestare negli Stati UE e non UE le attività previste dalle direttive europee per le quali sono state autorizzate.

Ai sensi del nuovo articolo 41-*quater*, se un GEFIA non UE sceglie l'Italia come Stato di riferimento per gestire FIA italiani e FIA UE o commercializzare nell'UE i FIA da essa gestiti, deve chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia.

Il capo II-*ter* del TUF (articoli da 42 a 44) disciplina la commercializzazione di OICR che può riguardare: OICVM UE; FIA riservati; FIA non riservati, i quali quindi possono essere commercializzati a investitori al dettaglio.

Il nuovo capo II-*quater* del TUF (articoli 45 e 46) disciplina gli obblighi delle SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti.

Il novellato articolo 47, comma 2, del TUF stabilisce che l'incarico di depositario può essere assunto solo dai soggetti sottoposti a regolamentazione prudenziale e vigilanza continuativa da parte di Banca d'Italia, ovvero banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, SIM e succursali italiane di imprese di investimento. Non è invece ammessa la possibilità che il depositario sia una banca o un'impresa di investimento comunitaria senza succursale in Italia.

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla parte II, titolo IV del TUF, che regola i provvedimenti ingiuntivi e di crisi degli intermediari finanziari, al fine di inserire in tale ambito i nuovi intermediari nazionali e extracomunitari previsti dalla direttiva 2011/61/UE, nonché per apportare alcune correzioni di formulazione.

L'articolo 6 contiene le modifiche alla parte IV (relativa alla disciplina degli emittenti), titolo II (concernente l'appello al pubblico risparmio), del TUF.

In particolare, i commi da 2 a 5 modificano gli articoli 94, 98, 98-*ter* e 98-*quater*, relativi all'offerta al pubblico di OICR, per consentire una maggiore tutela dell'investitore al dettaglio.

L'articolo 7 contiene modifiche alla parte V (Sanzioni), titolo II (Sanzioni am-

ministrative), del TUF, volte ad estendere le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste anche alle violazioni di norme introdotte in attuazione della direttiva 2011/61/UE.

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, al fine di adeguare la terminologia e i riferimenti normativi alla nuova disciplina del depositario prevista dagli articoli 47, 48 e 49 del TUF, sostituiti dall'articolo 4 dello schema di decreto.

Gli articoli da 9 a 15 sono volti a dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.

In particolare, l'articolo 9, al comma 1, estende alle SICAF che investono in beni immobiliari le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare.

L'articolo 10 modifica l'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al fine di aggiornare le disposizioni relative alla ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici alle nuove norme introdotte nel TUF.

L'articolo 11 modifica l'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 (la quale istituisce e regola i Fondi comuni di investimento mobiliare) al fine di disciplinare in un unico articolo il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a tutte le tipologie di OICR di diritto estero, ad esclusione dei fondi e delle SICAF immobiliari, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano. Tali modifiche si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, i quali possono investire in beni anche diversi dagli strumenti finanziari.

L'articolo 12 modifica l'articolo 73 del TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), relativo alla definizione dei soggetti passivi Repubblica n. IRES, per aggiornarlo inserendovi la nuova

definizione di OICR immobiliari, la quale comprende sia i fondi immobiliari sia le SICAF immobiliari, le quali hanno il medesimo regime fiscale dei predetti fondi.

L'articolo 13 modifica il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano. Tali modifiche si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi che consente alle SGR italiane di istituire e gestire fondi immobiliari all'estero in regime di libera prestazione dei servizi.

L'articolo 14 reca talune norme di coordinamento per adeguare alcune disposizioni tributarie vigenti alle modifiche apportate dallo schema di decreto.

L'articolo 15 reca le disposizioni finali e transitorie. In particolare, il comma 1 prevede che le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi del TUF attualmente vigenti (regolamenti di Banca d'Italia e CONSOB, regolamento del Ministero dell'economia e delle 228/1999) continuino ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di attuazione.

L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dallo schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Atto n. 64.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gea SCHIRÒ (PI), *relatore*, evidenzia come lo schema di decreto è diretto ad assicurare l'interpretazione e la traduzione nei procedimenti penali, affinché l'imputato di lingua straniera che non conosca l'italiano sia messo in condizione di partecipare consapevolmente al processo, in attuazione della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96/2013) per il recepimento della direttiva 2010/64/UE.

Ricorda che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 27 ottobre 2013 e che, conseguentemente, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva.

La direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 – già inserita nel disegno di legge comunitaria 2010 e 2011 – individua norme minime comuni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con l'obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca tra i paesi dell'Unione europea e di garantire il diritto ad un processo equo.

La direttiva costituisce la prima misura della c.d. Tabella di marcia di Stoccolma (Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali). Le ulteriori tappe sono costituite dalla direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014) e dalla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (termine di recepimento 16 novembre 2015). Entrambe le direttive – insieme alla 2010/64/UE sull'interpretazione e traduzione nei procedimenti penali – sono comprese tra quelle da attuare in base alla legge di delegazione europea 2013 (n. 96/2013). Tutte e tre recano disposizioni su interpretazione e traduzione.

Per quanto concerne il recepimento di questa direttiva nell'ordinamento italiano ricorda che l'articolo 111, terzo comma, della Costituzione afferma che nel pro-

cesso penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia « assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo ». Si tratta di una delle manifestazioni del principio del giusto processo regolato dalla legge, attraverso cui si deve attuare la giurisdizione (primo comma dell'articolo 111 Cost.) e, più in generale, del diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento (articolo 24, secondo comma, Cost.).

Ricorda inoltre che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – stabilisce che ogni accusato ha diritto « a essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta », nonché di « farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza ». Identica disposizione è contenuta inoltre nell'articolo 14, terzo comma, lettera a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (patto firmato il 19 dicembre 1966 a New York e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.)

Il codice di procedura penale, agli articoli 143-147, riconosce il diritto per l'imputato (e l'indagato) che non conosce la lingua italiana di « farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa », mentre l'articolo 109. disciplina, a pena di nullità, la lingua degli atti.

Il diritto all'interprete nell'ambito di un processo penale costituisce quindi una condizione indispensabile per porre in essere un diritto fondamentale dell'imputato, quello alla difesa e alla « parità fra le parti ».

Ricorda infine che, ad eccezione del caso in cui l'imputato benefici del patrocinio a spese dello Stato, le spese per l'interpretariato e la traduzione sono anticipate dall'Erario e, in caso di condanna,

sono recuperate (articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia), come le altre spese ripetibili.

A questo proposito segnala che dall'analisi di impatto della regolamentazione che accompagna lo schema di decreto legislativo non risultano dati generali sulle dimensioni del fenomeno. Attualmente da un'analisi a campione riferita agli uffici delle Procure della Repubblica di Bologna, Roma, Napoli, Palermo, le spese per interpreti e traduttori risultano pari al 5 per cento circa dell'importo complessivo per le spese sostenute per gli ausiliari del magistrato. Per il futuro non è possibile prevedere il numero dei procedimenti che necessiteranno della nomina di interpreti o traduttori, in via presuntiva si ipotizza che le spese possano raggiungere il 10 per cento del totale delle spese per gli ausiliari del giudice.

Prima di passare all'esame del contenuto dell'atto, ritiene opportuno segnalare in via preliminare la necessità che il contenuto dello schema in esame sia coordinato con le prossime disposizioni di attuazione delle direttive sopra richiamate (direttiva 2012/13/UE e direttiva 2012/29/UE) che recano ulteriori disposizioni concernenti interpretariato e traduzione.

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 modifica due articoli del codice di procedura penale: all'articolo 104 sui colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare viene aggiunto un nuovo comma 5 secondo cui l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti; l'articolo 143 viene sostituito, introducendo le seguenti innovazioni:

il diritto dell'imputato che non conosce la lingua italiana all'assistenza gratuita di un interprete è indipendente dall'esito del procedimento e riguarda espressamente anche lo svolgimento delle udienze cui prende parte (comma 1); la modifica è connessa a quella al testo unico

sulle spese di giustizia, che esclude dalle spese ripetibili quelle per interpreti e traduttori (v. *ultra*, articolo 3 dello schema);

tale diritto è esteso espressamente anche alle comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio ovvero al fine di presentare un'istanza o una memoria nel corso del procedimento (comma 1);

negli stessi casi, l'autorità procedente deve disporre la traduzione scritta di una serie di atti, entro un termine congruo, in modo da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa (comma 2);

il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza, la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico (comma 3); non è previsto espressamente che nei casi del comma 3 si tratti di traduzione scritta;

l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria (comma 4);

oltre all'interprete, anche il traduttore deve essere nominato anche quando il giudice, il p.m. o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare (comma 5);

la nomina del traduttore è regolata dagli artt. 144 ss. del titolo IV (che già disciplinano l'attività dell'interprete, ad esempio con riguardo alle incompatibilità e agli obblighi professionali).

In proposito segnala che lo schema non prevede, secondo quanto indicato nelle premesse della direttiva al n. 22, che la traduzione debba avere luogo nella lingua madre dell'imputato ovvero in altra lingua, purché non ne sia pregiudicata la possibilità di comprensione effettiva.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo modifica le disposizioni di attuazione del c.p.p.. Le modifiche paiono essere dirette a rafforzare la qualità dell'assistenza linguistica, in linea con le indicazioni di cui alla direttiva. Le modifiche apportate sono le seguenti:

sono integrate con il richiamo all'interpretariato e alla traduzione le categorie di esperti che debbono essere previste dall'albo dei periti presso ogni tribunale;

è modificata la disciplina sulla formazione e revisione dell'albo dei periti, alla cui formazione partecipano anche le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo modifica il testo unico delle spese di giustizia, precisando che sono escluse dalle spese ripetibili quelle relative agli interpreti e ai traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 c.p.p.

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie. Agli oneri derivanti dal decreto (euro 6.084.833,36 ogni anno), si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del fondo di rotazione (articolo 5 della legge 183/1987), istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio per l'attuazione delle politiche comunitarie (comma 1).

Dal 2017, agli oneri si provvede mediante la riduzione delle spese modulabili nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia (comma 2).

Il Ministero della giustizia dovrà monitorare gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto e, qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1, ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Ministero dell'Economia e delle finanze. Quest'ultimo dovrà a sua volta provvedere, con decreto, alla riduzione delle spese

rimodulabili previste in base alla legge di contabilità.

Segnala infine che lo schema di decreto non prevede esplicitamente che la nuova disciplina si applichi anche ai procedimenti per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, secondo quanto disposto dall'articolo 2, par. 7, della direttiva. Resta quindi da valutare se sia sufficiente a tale riguardo il rinvio al c.p.p. e alle leggi complementari, in quanto compatibili, contenuto nell'articolo 39 della legge 65/2009, che conforma il diritto interno alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, o se non sia opportuno inserire un'esplicita previsione in merito, anche al fine di garantire completezza al provvedimento.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 15.10.

Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali ».
COM(2013)565 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di documento finale, sul quale invita i colleghi ad esprimersi.

Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e il documento finale formulato, che condivide. Riterrebbe tuttavia opportuno inserire una ulteriore osservazione volta a sottolineare la necessità che i rapporti bilaterali, certamente positivi, debbono tuttavia avvenire in una prospettiva di uguaglianza tra i 28 Stati membri e che la Commissione assicuri, sia ai fini della interlocuzione con ciascuna assemblea nell'ambito del dialogo politico sia nelle altre forme di raccordo, quali le visite di commissari europei, il pieno rispetto della parità tra i Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede al relatore la possibilità di rendere maggiormente incisive alcune delle osservazioni formulate – con particolare riferimento alle osservazioni di cui alle lettere *g*) e *h*), trasformandole in condizioni.

Paola CARINELLI (M5S) con riferimento all'intervento della collega Galgano sottolinea come sia ormai evidente a tutti che L'Italia non conti nulla in ambito europeo; il Governo dovrebbe farsi valere, ma così come non lo ha fatto nella scorsa legislatura non intende farlo nemmeno in questa.

Diversa è la visione dell'Europa proposta dal M5S.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ritiene accoglibile la proposta avanzata dal collega Prataviera, come anche il suggerimento dell'onorevole Galgano, che condivide pienamente. Precisa che il tema in discussione non è il rapporto tra Governo e Istituzioni europee, bensì quello tra Commissione europea e Parlamenti nazionali. L'obiettivo perseguito è quello del dialogo politico, rispetto al quale appare opportuno ribadire un principio di equità.

Sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, formula pertanto una nuova proposta di documento finale (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità ».
COM(2013)566 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dalla relatrice, che invita a valutare la possibilità alla inserire una ulteriore condizione, volta a sottolineare la necessità di soddisfare quanto prima la crescente necessità di intensificare ulteriormente i rapporti tra la Commissione e i Parlamenti nazionali al fine di assicurare la partecipazione popolare nel rispetto del principio democratico, quindi di comprovare l'efficacia delle interazioni registrate che risultano prive di significato laddove i cittadini non sentono rappresentate le proprie istanze.

Michele BORDO, *presidente*, sottolinea come il rilievo proposto faccia riferimento ai rapporti tra la Commissione e i Parlamenti nazionali e avrebbe più opportunamente potuto essere valutato nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali, della quale la Commissione ha testé concluso l'esame.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) valuta positivamente la considerazione formulata

dal M5S poiché ritiene che anche in tema di sussidiarietà la possibilità di consultazioni *online* non possa che essere ritenuta una lodevole iniziativa.

Maria IACONO (PD), *relatore*, pur convenendo con le valutazioni del Presidente, in considerazione del principio di sussidiarietà quale criterio di valutazione modulatorio, ritiene di poter acco-

gliere la richiesta avanzata dai colleghi del M5S.

Formula pertanto una nuova proposta di documento finale (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Testo unificato C. 957 Micillo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato C. 957 Micillo e abb. « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale »;

valutata positivamente la finalità del provvedimento volto ad inasprire il quadro sanzionatorio per le condotte che danneggiano l'ambiente, inserendo nuove ipotesi di delitto nel codice penale, punite con la reclusione;

rilevato che il provvedimento in esame realizza il principio « chi inquina paga » con positivi effetti di deterrenza sulle condotte criminose, nonché di trasferimento dei costi e degli oneri a carico della collettività sugli autori dei reati ambientali;

considerato che il provvedimento adegua l'ordinamento nazionale alle esigenze di tutela penale dell'ambiente

esprese nella normativa dell'Unione europea, da ultimo con l'emanazione della direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nella quale l'UE ha fatto ricorso allo strumento delle sanzioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente;

preso atto che il Testo unificato in esame consente di adeguare il codice penale alle previsioni normative degli altri partner europei;

ricordato infine che il Parlamento italiano è da tempo impegnato sul tema dell'adeguamento della tutela penale dell'ambiente alla gravità degli illeciti commessi nel nostro Paese, come evidenziato da ultimo dalla proposta di legge Realacci ed altri (atto Camera n. 56), presentata nella scorsa legislatura a seguito della mancata approvazione nella XIII legislatura, dell'atto Senato n. 3960, di iniziativa governativa, nella XIV legislatura, dell'atto Camera n. 239 e, nella XV legislatura, dell'atto Camera n. 25 e abbinati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2013)565 final).**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Relazione della Commissione europea «Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali» (COM(2013)565 final);

premesso che:

in base all'articolo 10, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea il ruolo principale dei Parlamenti nazionali nell'architettura costituzionale dell'Unione è quello di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sull'azione dei rispettivi Governi in seno al Consiglio e al Consiglio europeo. Il consolidamento dei rapporti tra la Commissione europea e le altre Istituzioni dell'UE, da un lato, e i Parlamenti nazionali, dall'altro, è tuttavia un ulteriore ed importante canale di intervento dei Parlamenti nazionali in quanto contribuisce ad assicurare la democraticità del processo decisionale europeo, nonché ad accrescere la consapevolezza dei cittadini in merito ai vantaggi dell'integrazione europea;

il dialogo politico informale costituisce uno strumento di raccordo tra la Commissione europea e le singole Assemblee, che se ne avvalgono secondo le rispettive procedure e prassi. Non appaiono pertanto condivisibili e coerenti con i Trattati le iniziative volte a sviluppare forme di dialogo politico collettivo nell'ambito di sedi di cooperazione interparlamentare o tra gruppi di parlamenti nazionali e la Commissione stessa;

occorre che il dialogo politico non si traduca in un esercizio rituale e non privilegi la dimensione quantitativa ma concorra effettivamente alla formazione delle politiche e della normativa europea;

è pienamente condivisibile l'impegno della Commissione ad attuare un dialogo politico rafforzato nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche, discutendo direttamente con i Parlamenti nazionali di questioni trasversali o specifiche per paese. Occorre a questo scopo che l'interlocuzione con i Commissari europei ed altri rappresentanti della Commissione sia più sistematica ed effettiva;

è positiva la decisione della Commissione di allertare sistematicamente i Parlamenti nazionali in merito a tutte le consultazioni pubbliche da essa avviate, essendo l'impatto dell'intervento parlamentare potenzialmente maggiore in una fase precoce del processo decisionale europeo;

la Relazione in esame, analogamente a quella per il 2011 e per il 2010, appare carente di indicazioni in merito alla valutazione degli effetti concreti del dialogo politico, non indicando essa se ed in quale misura i pareri dei Parlamenti nazionali siano stati tenuti in considerazione dalla Commissione e dalle altre Istituzioni dell'Unione nel corso del processo decisionale;

la qualità delle risposte della Commissione alle osservazioni dei Parlamenti nazionali registra un graduale miglioramento. I tempi per la risposta continuano

tuttavia ad essere troppo lunghi e incompatibili con un efficace intervento dei Parlamenti nella formazione delle decisioni europee;

va ribadita l'esigenza che la Commissione renda disponibili ai Parlamenti nazionali nelle rispettive lingue nazionali la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riguardo alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative, essenziali per operare un esame compiuto e approfondito delle proposte legislative;

le osservazioni e le proposte formulate dalla XIV Commissione della Camera nei documenti finali approvati nella passata legislatura in relazione alle Relazioni annuali della Commissione europea sui rapporti con i Parlamenti nazionali 2010 e 2011 non hanno ricevuto risposta adeguata dalla Commissione stessa ed hanno trovato riscontro nella prassi solo in misura ridotta;

è auspicabile che anche il Parlamento europeo valorizzi i contributi ad esso trasmessi dai Parlamenti nazionali, dando conto espressamente conto del seguito dato ai medesimi contributi nelle relazioni adottate dalle Commissioni in vista dell'esame in plenaria;

rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti condizioni:

1) è necessario che le prossime Relazioni annuali indichino – anche sulla base di alcuni esempi concreti – come i pareri dei Parlamenti nazionali sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione ed eventualmente dalle altre Istituzioni dell'Unione nell'ambito del processo decisionale;

2) occorre che il Parlamento europeo dia espressamente conto, entro un tempo congruo, del seguito dato ai contributi ad esso trasmessi dai Parlamenti nazionali, in particolare mediante l'inserimento di un apposita sezione nelle relazioni preparate sui singoli atti dalle Commissioni in vista della seduta plenaria;

e con le seguenti osservazioni:

a) è necessario che la Commissione dia un riscontro più rapido, eventualmente in forma sintetica, ai contributi dei Parlamenti nazionali, in modo da consentire ai medesimi Parlamenti di pronunciarsi nuovamente o di tenere adeguatamente conto della risposte della Commissione ai fini di ulteriori interventi nello sviluppo del processo decisionale europeo;

b) il dialogo politico dovrebbe continuare a svolgersi secondo la prassi sinora consolidata e su base bilaterale tra la Commissione e singoli Parlamenti, evitando, per un verso, irrigidimenti procedurali o forme di interlocuzione collettiva tra la Commissione stessa e gruppi di Parlamenti nazionali;

c) le risposte della Commissione dovrebbero indicare in modo circostanziato se e in che modo le osservazioni dei Parlamenti nazionali siano state tenute in considerazione;

d) è necessario che la Commissione assicuri, sia ai fini della interlocuzione con ciascuna assemblea nell'ambito del dialogo politico sia nelle altre forme di raccordo, quali le visite di commissari europei, il pieno rispetto della parità tra i Parlamenti nazionali dell'Unione europea;

e) la Commissione dovrebbe evidenziare in modo specifico i contributi dei Parlamenti nazionali alle consultazioni da essa promosse, sia nel proprio sito internet sia in eventuali documenti che riassumano gli esiti delle consultazioni stesse;

f) sarebbe opportuno che, a partire dal programma di lavoro per il 2015, la Commissione desse conto in modo espresso delle indicazioni pervenute al

riguardo dai Parlamenti nazionali e del seguito dato ad esse ai fini delle individuazione delle priorità strategiche e legislative dell'Unione;

g) la Commissione europea, in coerenza con il regime linguistico previsto dai

Trattati, dovrebbe rendere tempestivamente disponibili ai Parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, la più ampia tipologia possibile di documenti, con particolare riferimento alle valutazioni di impatto sulle proposte legislative.

ALLEGATO 3

**Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità
(COM(2013)566 final).****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Relazione della Commissione europea «Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità» (COM(2013)566 final);

premesso che:

i principi di sussidiarietà e proporzionalità non devono essere intesi quali strumenti per la mera difesa delle competenze o dell'interesse nazionale ma quali criteri modulatori dei contenuti e delle forme dell'azione regolativa europea nei rapporti con gli altri livelli di Governo e con i corpi sociali intermedi;

in considerazione della natura dinamica del principio di sussidiarietà la Commissione Politiche dell'Unione europea si riserva di adottare pareri motivati, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), anche in relazione a progetti legislativi europei che non contemplino un intervento adeguato rispetto alla natura delle questioni da affrontare o all'evidente valore aggiunto dell'azione europea rispetto a quella nazionale;

l'applicazione del meccanismo di allerta precoce da parte dei Parlamenti nazionali dimostra come, al di là delle differenti metodologie messe in capo da ciascuna Istituzione, esso sia uno strumento di natura prettamente politica anziché giuridico-formale. Appare pertanto poco utile ed inappropriata la definizione

di orientamenti o standard comuni per la verifica di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali;

il fatto che soltanto 70 dei 663 pareri trasmessi nel 2012 alla Commissione dai Parlamenti nazionali abbiano natura di pareri motivati ai fini del meccanismo di allerta precoce, conferma che gran parte dei Parlamenti stessi non intende avvalersi di tale meccanismo quale strumento di blocco del processo decisionale europeo e considera prioritario interloquire sul merito delle scelte politiche e normative europee;

il controllo di sussidiarietà costituisce, ai sensi del Protocollo n. 2, una prerogativa di ciascun Parlamento nazionale. Va ribadita, pertanto, la ferma opposizione ad ogni tentativo di stabilire in seno alla COSAC o in altre sedi di cooperazione interparlamentare meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà, in contrasto con le disposizioni dei Trattati e del Protocollo n. 2. Occorre invece utilizzare pienamente, anche ai fini della valutazione dei profili di sussidiarietà, il potenziale degli strumenti per lo scambio di informazioni e valutazioni, quali l'IPEX;

è opportuno rafforzare il raccordo tra la Camera e i Consigli e le Assemblee legislative regionali nell'ambito del meccanismo di allerta precoce, ferma restando la natura prioritaria dell'esame del merito delle iniziative legislative e prelegislative europee;

la relazione della Commissione evidenzia un'accresciuta attenzione per la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte di alcune Istituzioni ed organi dell'Unione, in particolare, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni;

va, in particolare, considerata positivamente la creazione da parte del Parlamento europeo di una nuova direzione incaricata di valutare non soltanto le proposte legislative della Commissione ma anche di stimare le eventuali ripercussioni delle proposte avanzate nelle relazioni legislative del Parlamento nonché i costi di una mancata azione dell'UE in determinati settori. Queste innovazioni hanno il merito di riafferma una concezione dinamica della sussidiarietà che può implicare ove appropriato, soprattutto a fronte di questioni di portata transnazionale, una estensione dell'intervento dell'Unione;

per quanto riguarda il Consiglio, la relazione in esame si limita a ricordare che il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper) vigila sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, senza fornire indicazioni sulle metodologie e gli strumenti utilizzati allo scopo. Si tratta di una lacuna singolare, essendo chiamato il Consiglio, in qualità di colegislatore dell'UE, a garantire il rispetto dei due principi, in particolare in sede di approvazione di modifiche alla proposta originaria della Commissione;

è necessario migliorare ulteriormente le metodologie e i criteri per valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche al fine di porre i Parlamenti nazionali in condizione di effettuare adeguatamente, nel ridotto termine di otto settimane, il controllo nell'ambito del meccanismo di allerta precoce;

a questo scopo occorre che la Commissione motivi in modo più dettagliato ed esaustivo le proprie proposte sotto il profilo di sussidiarietà e proporzionalità, conformemente all'articolo 5 del protocollo

n. 2, e che il Parlamento e il Consiglio forniscano analoga motivazione per gli emendamenti eventualmente approvati;

va considerata prioritaria, per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, l'attuazione delle iniziative prospettate dalla Commissione per la riduzione al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI;

rilevata l'esigenza che il presente Documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti condizioni:

1) è necessario che le Istituzioni dell'Unione europea informino maggiormente la propria azione ad una concezione dinamica del principio di sussidiarietà, che può comportare un ampliamento dell'azione dell'Unione nel quadro delle sue competenze, ove le circostanze lo richiedano, o, al contrario, una limitazione o cessazione dell'azione in questione quando questa non sia più giustificata;

2) non sono condivisibili ed appaiono in contrasto con i Trattati, le iniziative volte a stabilire, anche attraverso le sedi di cooperazione interparlamentare, meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà e a promuovere il raggiungimento delle soglie previste dal meccanismo di allerta precoce;

3) non risultano altresì condivisibili le proposte volte, in occasione di una prossima modifica del Trattati, ad abbassare le medesime soglie, in quanto potrebbero incentivare il ricorso al controllo di sussidiarietà quale strumento di blocco o rallentamento dell'azione legislativa dell'Unione europea;

4) la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti dovrebbero motivare in modo più analitico la conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, fornendo, in coerenza con il Protocollo n. 2, indicatori qualitativi e quantitativi;

5) il Consiglio dell'Unione europea dovrebbe sviluppare strumenti specifici per la valutazione di impatto analogamente alla Commissione e al Parlamento europeo;

6) le metodologie per condurre le valutazioni di impatto condotte dalla Commissione, dal Parlamento europeo e, in prospettiva, dal Consiglio dovrebbero essere confrontabili e compatibili, anche al fine di agevolare la verifica del rispetto dei

principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei parlamenti nazionali;

7) in coerenza con il principio di proporzionalità, è necessario che la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio rispettino rigorosamente il principio del « pensare anzitutto in piccolo » (*think small first*) e riducano al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI;

8) è auspicabile soddisfare quanto prima la crescente necessità di intensificare ulteriormente i rapporti tra la Commissione e i Parlamenti nazionali al fine di assicurare la partecipazione popolare nel rispetto del principio democratico, quindi di comprovare l'efficacia delle interazioni registrate che risultano prive di significato laddove i cittadini non sentono rappresentate le proprie istanze.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. (C. 1921 Governo) (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	179
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	197
DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	181
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	198
DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	184
DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. S. 1214 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	200
DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. S. 1215 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere di nulla osta</i>)	194
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	201
Riforma della legislazione in materia portuale. S. 120 e S. 370 (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto</i>)	196

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — *Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.*

La seduta comincia alle 8.10.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione.*)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, illustra sommariamente il contenuto del provvedimento, sottolineando come lo stesso interessi la competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali per un profilo limitato, e cioè in quanto, all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), modifica la disciplina sul diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati di cui all'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), in particolare ampliando l'elenco dei soggetti istituzionali ai quali i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami e, per quanto riguarda le regioni, comprendendo tra questi soggetti, oltre al presidente della giunta regionale, come già previsto, anche i garanti regionali o locali. In linea con la disposizione citata, che sostanzialmente riconosce l'esistenza di possibili garanti regionali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – che viene istituito con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali. Nella relazione tecnica che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009 accompagna il disegno di legge in esame, il Governo osserva che la citata previsione dell'articolo 3 « non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio ». Premesso di condividere questa valutazione, ritiene che si potrebbe nondimeno suggerire alla Commissione di merito di specificare che i garanti regionali o locali sono chiamati in causa dalle disposizioni del decreto solo « ove previsti », e quindi senza obbligo di provvedere alla loro istituzione.

Quindi, considerato il poco tempo a disposizione della Commissione per la seduta, deposita agli atti una relazione introduttiva con la quale riferisce, più in dettaglio, che l'articolo 1 modifica il codice di procedura penale. In particolare, la

lettera *a*) novella l'articolo 275-bis del codice, stabilendo che, se viene applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, il giudice deve sempre prescrivere il ricorso alle procedure di controllo mediante strumenti elettronici – il cosiddetto braccialetto elettronico, – salvo che, a seguito della valutazione concreta del caso, ritenga che le stesse non siano necessarie. Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 novellano l'articolo 678 del codice, consentendo il ricorso a una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza.

L'articolo 2 riformula l'articolo 73, comma 5, del testo unico in materia di stupefacenti (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), trasformando in autonoma fattispecie di reato quella che prima costituiva una circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti: la cosiddetta attenuante legata alla lieve entità. La modifica sottrae il piccolo spaccio alla comparazione delle circostanze operato dal giudice ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, che può portare a risultati sanzionatori considerati eccessivi dal Governo.

L'articolo 2 interviene inoltre sulla disciplina dell'affidamento terapeutico al servizio sociale di tossicodipendenti ed alcolodipendenti – il cosiddetto affidamento in prova in casi particolari – abrogando il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale.

L'articolo 3 novella l'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975. In particolare, la disposizione amplia l'elenco dei soggetti destinatari del diritto di reclamo in via amministrativa da parte dei detenuti e degli internati; prevede maggiori garanzie per i detenuti nel procedimento di reclamo davanti alla magistratura di sorveglianza, in particolare superando il precedente procedimento camerale, introducendo un giudizio per l'ottemperanza alle decisioni del magistrato di sorveglianza da parte dell'amministrazione penitenziaria e ampliando l'oggetto dei reclami davanti al magistrato; innalza da

tre a quattro anni il limite di pena per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e rafforza i poteri del magistrato di sorveglianza per l'applicazione dell'affidamento in prova in via di urgenza; e disciplina i controlli elettronici a distanza – il già ricordato braccialetto elettronico – da eseguire su soggetti in detenzione domiciliare.

L'articolo 4 introduce una misura temporanea (denominata liberazione anticipata speciale) destinata a incrementare i flussi in uscita dal carcere. Per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015, ovvero fino ai due anni successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, è estesa da 45 a 75 giorni per semestre la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. L'ulteriore sconto di pena viene applicato a seguito di una valutazione del magistrato di sorveglianza sulla « meritevolezza » del beneficio.

L'articolo 5 interviene sulla legge n. 199 del 2010 per stabilizzare la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. Tale misura era destinata a perdere efficacia il 31 dicembre 2013.

L'articolo 6 interviene sul testo unico delle leggi in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, modificando la disciplina dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione. In particolare, la disposizione amplia il campo di possibile applicazione della misura in questione e delinea i diversi ruoli di direttore del carcere, del questore e della magistratura di sorveglianza, in modo da prevedere una velocizzazione delle procedure di identificazione.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, costituito da un collegio da tre membri, di cui un presidente, che restano in carica per cinque anni, non prorogabili, e che sono nominati, previa delibera del Consiglio dei

ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari. Il Garante ha funzioni di vigilanza e può formulare raccomandazioni all'amministrazione interessata; inoltre deve trasmettere al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta.

L'articolo 8 differisce per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dal 24 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) il termine per l'adozione dei regolamenti interministeriali di attuazione relativi alle misure di favore – crediti d'imposta e sgravi contributivi – previste per le imprese e le cooperative sociali che assumano detenuti e internati.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo NACCARATO (NCD), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già esaminato il decreto-legge in titolo l'11 dicembre scorso, nel testo iniziale, in occasione della sua discussione presso la 6^a Commissione del Senato. In quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole con due osservazioni.

Illustra quindi sommariamente il contenuto del provvedimento, depositando agli atti la seguente relazione introduttiva, con la quale riferisce che l'articolo 1 è stato lievemente modificato dal Senato, nei termini di cui dirà. L'articolo prevede che per il 2013 la seconda rata dell'IMU non è dovuta per tutta una serie di immobili elencati, tra cui le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a versare entro il 24 gennaio 2014 il 40 per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base statale e l'imposta dovuta secondo l'aliquota deliberata dal comune. Vengono quindi stanziati risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della rata IMU. Il Senato ha innanzitutto posticipato il termine per il versamento, che nel testo iniziale era fissato al 16 gennaio 2014; ha inoltre aggiunto un comma 12-*bis* che prevede che non si applichino sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU per il 2013, a condizione che la differenza sia saldata entro il termine del 24 gennaio 2014.

L'articolo 2, che detta disposizioni in materia di acconti di imposta, non è stato modificato dal Senato.

L'articolo 3 interviene in materia di immobili pubblici ed è stato oggetto di diverse modifiche da parte del Senato. Si ricorda che il comma 1 stabilisce in sostanza che per gli immobili pubblici venduti a trattativa privata (ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) è ammessa la sanatoria di eventuali irregolarità edilizie anche dopo il trasferimento di proprietà, entro un anno dal trasferimento.

Il decreto-legge in esame amplia il numero degli immobili pubblici suscettibili di alienazione, prevedendo che debbano essere ad uso « prevalentemente » non abitativo, mentre prima dovevano essere immobili « ad uso non abitativo ».

Inoltre il decreto ha ampliato la facoltà di alienazione degli immobili in questione, estendendola, con le modalità già previste

(trattativa privata e anche in blocco), anche agli immobili degli enti territoriali. Si prevede pertanto che gli enti territoriali interessati individuino con apposita delibera gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento degli immobili in questione nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco. Il ministro dell'economia e delle finanze, Saccomanni, nel corso di un'audizione svolta al Senato il 13 dicembre 2013, ha affermato che con la norma in esame il Governo intende favorire la dismissione di immobili da parte degli enti territoriali, i quali potranno così contribuire al consolidamento dei conti pubblici. Recependo la norma in esame, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013 ha già autorizzato la provincia di Torino, i comuni di Torino, Venezia, Verona e Firenze e la regione Lombardia a vendere gli immobili individuati con le delibere assunte dagli stessi enti.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consenta l'identificazione del soggetto (persone fisiche o società) che ne detiene la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle suddette operazioni immobiliari è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Si prevede inoltre che, fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, riguarda i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR s.p.a. (il nome esteso della società è Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio). La norma prevede che i fondi in questione finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici operano sul mercato in regime di libera concorrenza.

Il comma 2-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 30 aprile 2014.

I commi da 2-quater a 2-septies, inseriti dal Senato, prevedono che i Ministeri interessati individuino e comunichino all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato. L'Agenzia del demanio, entro due mesi dalla relativa comunicazione, sospende le eventuali procedure di dismissione o conferimento alla predetta SGR dei beni da sottoporre a tutela. È previsto che tali norme, tuttavia, non debbano comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione.

L'articolo 4 detta disposizioni sul capitale della Banca d'Italia. Il provvedimento è stato modificato al comma 2. Il comma autorizza la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 miliardi di euro, precisando che a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 25.000 ciascuna: il testo iniziale, prima delle modifiche apportate dal Senato, prevedeva che le quote fossero di 20.000 euro.

Quanto alle categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, il Senato ha precisato che le banche e le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono avere necessariamente sede legale in Italia – e quindi non più anche in uno Stato membro dell'Unione europea – e devono avere inoltre l'amministrazione centrale in Italia. In caso di perdita del requisito della sede legale o della ammi-

nistrazione centrale in Italia, i soggetti detentori delle quote dovranno venderle e fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto. Si tratta di una modifica che tiene conto di un'esigenza che – per quanto estranea ai profili di sua competenza – era stata evidenziata anche nel dibattito svolto nella Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Dall'elenco dei soggetti che possono detenere quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia il Senato ha poi escluso i fondi pensione. Il Senato ha inoltre rivisto il limite di quota massima che può essere posseduta da ciascun partecipante, abbassandola al 3 per cento, e ha previsto che la Banca d'Italia riferisca annualmente alle Camere in merito alle partecipazioni al proprio capitale.

L'articolo 5, che interviene sugli organi della Banca d'Italia, non è stato modificato dal Senato.

L'articolo 6 detta ulteriori disposizioni sulla Banca d'Italia, in parte funzionali al coordinamento della disciplina vigente con le novità introdotte dal decreto-legge. Il Senato ha apportato diverse modifiche al testo. In particolare, ha previsto una norma che autorizza la Banca d'Italia a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale, precisando che il trasferimento delle quote ha luogo mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti.

Il Senato ha previsto inoltre che il nuovo statuto della Banca d'Italia, deliberato il 23 dicembre 2013 e approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, entri in vigore il 31 dicembre 2013 e che il bilancio della Banca per l'anno 2013 sia redatto secondo le relative disposizioni.

Non sono stati infine modificati l'articolo 7, che reca disposizioni di coordinamento in materia di accise, e gli articoli 8 e 9, che dispongono, rispettivamente, in merito alla copertura finanziaria del provvedimento e alla data della sua entrata in vigore.

In conclusione, ricorda che il parere espresso dalla Commissione l'11 novembre 2013 sul testo iniziale del Governo conteneva due osservazioni. La prima osservazione era stata introdotta su proposta del senatore Dalla Zuanna, il quale aveva fatto notare che, qualora si decida alla fine di esonerare il contribuente anche dalla cosiddetta mini IMU, si rischierebbe di penalizzare i comuni che non hanno maggiorato l'aliquota, magari proprio a causa del preannuncio della soppressione dell'imposta. Con la seconda osservazione, introdotta su proposta del senatore Ranucci, si suggeriva di prevedere che le sanatorie di irregolarità edilizie fossero in ogni caso avviate già dagli enti pubblici proprietari degli immobili oggetto di dimissioni, fermo restando il potere degli acquirenti privati di provvedervi anche dopo l'alienazione, e questo per limitare ulteriormente il deprezzamento degli immobili.

Ritenendo che entrambe le osservazioni possano essere ribadite, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) esprime l'avviso che la prima osservazione potrebbe considerarsi superata, visto che non è in discussione l'eliminazione della cosiddetta « mini IMU » da pagare entro il 26 gennaio. Quanto alla seconda osservazione, manifesta il timore che prevedere che la sanatoria delle irregolarità sia avviata dagli enti pubblici proprietari degli immobili prima della dimissione costituisca più un ostacolo alle alienazioni che un vantaggio in termini di prezzo, e questo perché c'è il rischio che in molti casi gli enti pubblici non si attivino per curare le pratiche di sanatoria.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) sottolinea che la seconda osservazione non è nel senso che la sanatoria delle irregolarità edilizie debba essere necessariamente espletata dagli enti pubblici prima delle alienazioni, bensì nel senso che questi debbano il più possibile avviare le relative pratiche, in modo da sgravare

l'acquirente da quest'onere e da limitare di conseguenza il deprezzamento del bene, fermo restando che, se non l'avrà già fatto l'ente, l'acquirente potrà chiedere la sanatoria, nei termini previsti dal decreto, anche dopo il trasferimento di proprietà del bene.

Il senatore Paolo NACCARATO (NCD), *relatore*, conferma la sua proposta di parere, ritenendo che la prima osservazione possa essere mantenuta in quanto si limita ad evidenziare un problema eventuale; quanto alla seconda osservazione, condivide le considerazioni del deputato Ranucci.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera).

(*Rinvio dell'esame*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente*, considerato che la Commissione non deve esprimere il parere sul decreto-legge in titolo necessariamente nella seduta di oggi; che sono d'altra parte all'ordine del giorno provvedimenti rispetto ai quali l'espressione del parere deve invece avvenire necessariamente oggi, in quanto gli stessi sono iscritti nei calendari dei lavori delle Assemblee di Camera e Senato a partire da lunedì prossimo; e che il provvedimento in titolo reca un contenuto particolarmente ampio e complesso, propone di rinviare l'esame del decreto alla prossima seduta.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, dichiara di non avere nulla in contrario a che l'esame sia rinviato e deposita informalmente una relazione sul provvedimento, che si riserva di esporre nella prossima seduta.

Renato BALDUZZI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

S. 1214 Governo.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che le disposizioni del decreto in esame intervengono in una pluralità di settori e di materie, prorogando o differendo termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative statali, ed aver sommarientemente riferito in merito alle diverse materie toccate dal provvedimento, deposita agli atti la seguente relazione, con la quale riferisce, più in dettaglio, che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, interviene in materia di accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 conserva anche per i posti disponibili per il 2014 la possibilità di accesso alle qualifiche in questione tramite procedura concorsuale con valutazione per soli titoli. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 l'applicazione della previsione secondo cui la spesa per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri o gli uffici della Presidenza del Consiglio resta, nei limiti delle risorse disponibili, a carico dell'amministrazione di appartenenza. Inoltre, viene prorogata al 31 dicembre 2014 la previsione che non

si applichi il limite di massimo di cinque unità per i comandi di personale di livello dirigenziale del Corpo presso altra amministrazione.

Il comma 3 dà facoltà di prorogare di un anno le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

I commi 4 e 5 prorogano al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale le amministrazioni già autorizzate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

I commi 6 e 7 prevedono che la trasmissione, da parte delle amministrazioni interessate, dello schema di regolamento di organizzazione, se effettuata entro il 31 dicembre 2013, valga come rispetto del termine per la sua adozione. Le amministrazioni in questione sono le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché determinati enti pubblici. Per l'effettiva adozione dei regolamenti, il termine è ora posticipato al 28 febbraio 2014. Si prevede anche che, per le amministrazioni che abbiano già provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento di organizzazione, sia prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per la prosecuzione degli incarichi, la cui scadenza era in precedenza prevista al 31 dicembre 2013.

Il comma 7 prevede che i regolamenti di organizzazione dei ministeri possano modificare la disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

Il comma 8 differisce dal 2014 al 2015 l'applicazione della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri; conseguentemente, prevede che per tutto il 2014 l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri non operi in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado.

Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui devono essere ridefinite per il triennio 2014-2016 le disposizioni che correlano le assunzioni e le spese di indebitamento degli atenei ad un sistema di indicatori relativi a tali poste contabili.

Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2014 la disposizione in base alla quale gli emolumenti corrisposti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione quali indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate non possono eccedere gli importi risultanti come spesi per la stessa finalità alla data del 30 aprile 2010.

I commi 11 e 12 prorogano al 2016 le disposizioni del decreto legislativo n. 69 del 2001 – che disciplina il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza – che attribuiscono in via transitoria al Comandante generale del Corpo la determinazione delle aliquote di valutazione nonché delle promozioni.

Il comma 13 differisce al 1° gennaio 2015, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, la decorrenza delle disposizioni contenitive dei costi degli apparati amministrativi dettate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 14 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo, i soli incarichi già attribuiti.

L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 luglio 2014 l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 2012 e l'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 2012, che dispongono in materia di operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Gi-

oglio; proroga altresì l'efficacia dei provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle suddette ordinanze.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 l'ufficio del commissario *ad acta* previsto dall'articolo 86 della legge n. 289 del 2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Parimenti viene prorogato il potere del commissario *ad acta* di provvedere, previa ricognizione delle pendenze, alla consegna di tutti i beni, le trattazioni e i rapporti in capo alle amministrazioni subentranti.

Il comma 3 proroga di quattro mesi l'incarico – in scadenza il 31 dicembre 2013 – del Commissario liquidatore della gestione denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo », in liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 4 modifica il decreto-legge n. 74 del 2012. La lettera *a)* posticipa al 31 dicembre 2014 il termine – già previsto al 31 dicembre 2013 – entro il quale gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati e quelli in fase di realizzazione nei fabbricati danneggiati dal sisma che il 20 maggio e il 29 maggio 2012 ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, debbono essere entrati in esercizio per poter beneficiare degli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012; in secondo luogo, posticipa parimenti al 31 dicembre 2014 il termine – anch'esso previsto al 31 dicembre 2013 – entro il quale gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 debbono entrare in esercizio per poter accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012. La lettera *b)* proroga al 31 dicembre 2014 l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero nelle province interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Il comma 5 proroga al 31 marzo 2014 il termine per la presentazione dei rendiconti delle contabilità speciali n. 5430 e

n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della regione Abruzzo: si tratta del termine che l'articolo 5-*bis* della legge n. 225 del 1992 fissa entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione dell'incarico da parte dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali. La proroga è disposta in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché dei mandati di pagamento effettuati.

I commi 6 e 7 autorizzano l'ulteriore prosecuzione per il 2014 dell'impiego di un contingente di 135 unità di personale militare nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune dell'Aquila in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia.

Il comma 8 proroga di un anno il termine per la restituzione del debito per quota capitale esistente al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, relativo al finanziamento concesso ai titolari di redditi di impresa, ai titolari di reddito di lavoro autonomo, agli esercenti attività agricole alle condizioni previste, ai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste, per i danni subiti dalla loro attività per il sisma del maggio 2012.

L'articolo 3, comma 1, conferma per il 2013 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei Consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 la possibilità di impiego – a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria – di guardie giurate che non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico pratici, ma che comunque

abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa.

Il comma 3 posticipa al 30 giugno 2014 il termine, che era fissato al 1° gennaio 2013, di decorrenza dell'efficacia di alcune previsioni in materia di documentazione amministrativa per gli immigrati recate dal decreto-legge n. 5 del 2012.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento nelle contabilità speciali intestate alle prefetture delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani delle risorse finanziarie per la costituzione degli uffici periferici dello Stato in tali province.

L'articolo 4, comma 1, proroga al 31 dicembre 2014 il termine di validità delle autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti. Entro il predetto termine è previsto che sia emanato un decreto ministeriale per la regolamentazione delle predette attività.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per la rideterminazione dei diritti aeroportuali e quello entro il quale l'aggiornamento automatico dei medesimi diritti al tasso di inflazione programmato non si applica in assenza della stipula del contratto di programma con la società di gestione aeroportuale.

Il comma 3 sposta al 31 dicembre 2014 il termine per l'applicazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, in base al quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del de-

creto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che deve recare le disposizioni attuative previste per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio veicolo con conducente.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2014 il termine iniziale di applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale delle grandi opere relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.

Il comma 6 consente, fino al predetto termine, al contraente generale di dimostrare il possesso dei requisiti a mezzo copia conforme dell'attestazione SOA.

Il comma 7 proroga di ulteriori sei mesi, previa verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, il mantenimento in esercizio in via transitoria degli impianti a fune di cui la legge prevede l'ammodernamento.

Il comma 8 proroga al 30 giugno 2014 la moratoria per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo nelle aree ad alta tensione abitativa.

L'articolo 5, comma 1, posticipa di due anni, al 1° gennaio 2015, la decorrenza di applicazione delle norme che, ai sensi della disciplina dell'Unione europea, prevedono che la produzione della mozzarella di bufala campana messa in commercio con il marchio di denominazione di origine protetta debba essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.

Il comma 2 posticipa al 30 giugno 2014 la decorrenza di applicazione della disciplina in merito alla revisione obbligatoria delle macchine agricole.

L'articolo 6 proroga una serie di termini in materia di istruzione, università e ricerca. In particolare, il comma 1 proroga dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 il termine entro cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve dismettere la sede romana di piazzale Kennedy con risoluzione del relativo contratto di locazione.

Il comma 2 posticipa di un anno – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 – il termine entro cui le università devono adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica.

Il comma 3 proroga dal 28 febbraio al 30 giugno 2014 il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comporta la revoca dei relativi finanziamenti agli enti locali. La proroga riguarda le sole regioni nelle quali gli effetti della graduatoria da queste approvata siano stati sospesi dall'autorità giudiziaria. Si tratta delle graduatorie che regolano l'assegnazione dei finanziamenti agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici, degli alunni presenti e della situazione del patrimonio edilizio scolastico in ciascuna regione.

Il comma 4 conserva in bilancio per un altro anno le somme relative al progetto « Super B Factory » inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, prevedendone la riassegnazione al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. I successivi commi 5 e 6 dispongono per gli aspetti di regolazione contabile.

L'articolo 7 proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco: si tratta della revisione che deve essere definita con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 8, comma 1, modifica alcuni termini temporali in materia di certificati medici relativi alla maternità.

Il comma 2 attribuisce un finanziamento di 13 milioni di euro per il 2014

alla società Italia Lavoro S.p.A. come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi generali di struttura.

L'articolo 9, comma 1, proroga al 31 dicembre 2014 il periodo transitorio nel quale – nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) – è ancora possibile esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento secondo la vecchia normativa.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulta soccombente nei primi due gradi di giudizio. Sono escluse le controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 214 del 2011, concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche.

I commi 4 e 5 prorogano i termini per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi disposti dall'articolo 128-*decies*, commi 3, 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario).

Il comma 6 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto ministeriale per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi per la produzione combinata di energia elettrica e calore.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2104 alcuni termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni in materia di adegua-

mento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali.

Il comma 8 interviene sul medesimo decreto legislativo al fine di posticipare di un anno, per gli enti pubblici, l'avvio della sperimentazione della tenuta della contabilità sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

Il comma 9 prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria per il 2001, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 10 estende agli anni 2014 e 2015 la facoltà – già concessa alle amministrazioni centrali limitatamente il triennio 2011-2013 – di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziare sulle missioni di spesa.

Il comma 11 proroga per l'esercizio finanziario 2014 la facoltà di disporre, con decreto del ministro competente, variazioni compensative di sola cassa tra capitoli di bilancio.

Il comma 12 prevede che il ministro dell'economia e delle finanze possa esercitare anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 la facoltà di prorogare di un anno i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

Il comma 13, al fine di assicurare la continuità della gestione e nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizza le amministrazioni ministeriali a gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio dello Stato.

Il comma 14 prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che dovrà disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale avvenga ancora in base agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992.

Il comma 15, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per il servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, proroga la validità del contratto sottoscritto il 24 marzo 2010 per la gestione del predetto servizio integrato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

L'articolo 10, comma 1, proroga di un anno, cioè al 31 dicembre 2014, il termine di decorrenza del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e speciali con Potere calorifico inferiore (Pci) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 il termine conclusivo – già più volte prorogato – della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale nel territorio della regione Campania le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano a essere gestite dai comuni, in deroga alla disciplina che ha previsto il subentro delle province in tali funzioni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11.

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania e per le esigenze della regione stessa, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'otto per cento.

L'articolo 11 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per adeguare alla normativa antincendio le strutture ricettive turistico-alberghiere aventi le caratteristiche indicate nella norma.

L'articolo 12, comma 1, proroga al 31 dicembre 2014 il divieto per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma e che, nell'ultima valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni compiuta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, risultano aver conseguito ricavi superiori all'otto per cento di detto valore economico, nonché per le imprese di telecomunicazione che conseguono ricavi superiore al 40 per cento nel settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica.

L'articolo 13, comma 1, prevede una deroga – comunque non oltre il 31 dicembre 2014 – alla normativa europea circa l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La deroga opera qualora l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento. In tal caso, si prevede che il servizio sia espletato, fino al subentro del nuovo gestore, dal gestore o dai gestori già operanti.

Il comma 2 prevede un potere sostitutivo del prefetto competente per territorio affinché provveda entro il 31 dicembre 2014 agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento. Il potere prefettizio sostitutivo « scatta » al verificarsi di una delle due seguenti condizioni: la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 da parte dell'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo; ovvero la stessa mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.

Il comma 3 prevede – in via « sanzionatoria » – che il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporti la cessazione alla data del 31 dicembre 2014

degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Il comma 4 esclude dall'applicazione del presente articolo il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica e la gestione delle farmacie comunali.

In conclusione, ritenendo che il merito delle disposizioni sulle quali il decreto interviene per prorogare o differire termini non possa essere, in questa sede, oggetto di discussione e che in altre parole l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo non possa essere la sede per affrontare la questione dell'eventuale lesione, da parte delle disposizioni che contengono i termini prorogati o differiti, di competenze riconosciute alle autonomie territoriali dalla Costituzione, propone di formulare un parere favorevole, con le premesse testé illustrate (*vedi allegato 3*).

Renato BALDUZZI, *presidente*, premesso di condividere in linea di principio il ragionamento del relatore e la sua proposta di parere, osserva che, peraltro, non può escludersi che una lesione della sfera di autonomia delle istituzioni territoriali si determini anche solo per effetto di una proroga di termini.

Michele DELL'ORCO (M5S) chiede una breve sospensione della seduta, per poter valutare la proposta di parere del relatore.

Renato BALDUZZI, *presidente*, sospende la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà dopo cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 8.25, riprende alle 8.30.

Renato BALDUZZI, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

S. 1215 Governo.

Parere alla 5^a Commissione del Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato BALDUZZI, *presidente e relatore*, dopo aver sommariamente descritto il contenuto del provvedimento, soffermandosi in modo particolare sulle misure che appaiono di più diretto interesse della Commissione parlamentare per le questioni regionali, deposita agli atti la seguente relazione introduttiva, con la quale riferisce, più in dettaglio, che il comma 1 dell'articolo 1 rinvia dal 1° gennaio al 1° luglio 2014 l'applicazione delle disposizioni della legge di stabilità 2014 concernenti l'acquisto di spazi pubblicitari *online* e la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni (commi 33 e 529 dell'articolo unico della legge di stabilità).

Il comma 2 reca una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014. La lettera *a*) interviene sul comma 139, concernente la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, per prevedere che, ai fini delle detrazioni di imposta relative alle spese per l'acquisto di mobili, queste spese non possano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La lettera *b*) interviene al comma 434, concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale, sopprimendo la previsione secondo cui la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente.

La lettera *c*) interviene sul comma 514, in materia di fiscalità di vantaggio per la regione Sardegna, precisando che il vin-

colo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali rimane a carico del bilancio regionale.

La lettera *d*) interviene sul comma 573, concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

La lettera *e*) interviene sul comma 680, secondo periodo, concernente la proroga del termine per il versamento della maggiorazione standard TARES, precisando che il versamento della maggiorazione, da effettuare entro il 24 gennaio 2014, ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013, non pregiudica l'accertamento delle relative somme nel 2013.

L'articolo 2, comma 1, anticipa dal 31 dicembre al 30 giugno 2014 il termine per l'esercizio della facoltà di recesso, da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli organi costituzionali, dai contratti di locazione di immobili in essere, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 120 del 2013; prevede inoltre che il termine di preavviso per l'esercizio del diritto in questione vada esercitato entro 180 giorni, anziché entro 30 giorni. Il comma 2 sopprime il riferimento alla norma suddetta contenuto nell'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2014.

L'articolo 2, ai commi da 3 a 5, reca norme di semplificazione per il trasferimento di immobili pubblici. In particolare, il comma 3 semplifica il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando da parte dei comuni stessi; il comma 4 semplifica la procedura di alienazione in blocco di immobili pubblici, esonerando lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale, mentre il comma 5 agevola il completamento di tali opera-

zioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica.

Il comma 6 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato.

L'articolo 3, commi 1-3, reca disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania. Sono attribuiti al Commissario straordinario compiti di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento, fissazione delle tariffe e definizione della dotazione di personale; inoltre è individuato il finanziamento della struttura di supporto del Commissario, il quale potrà richiedere anticipazioni finanziarie, fino all'approvazione del piano di rientro. Viene prorogato al 31 dicembre 2014 il divieto di azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale. Viene soppresso il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario – finalizzato al graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria ovvero, per la regione Campania, al finanziamento del piano di rientro – e viene istituito in suo luogo un Fondo di rotazione finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Il comma 4 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di

avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

Il comma 5 autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Viene fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016.

Il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale.

Il comma 7 dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 svolti nella regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010. Il comma 8 provvede alla copertura finanziaria.

Il comma 9 sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti di una decisione del Capo dello Stato che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del codice degli appalti, in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese.

L'articolo 4, comma 1, autorizza il Commissario straordinario del Governo

del comune di Roma a inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008.

Il comma 2 destina 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015 alle seguenti finalità: contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale; attuare gli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 « Patto per Roma » e dal programma di lavoro ivi contenuto « Raccolta differenziata », previa validazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 3 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

L'articolo 5 reca disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, in particolare attribuendo per il 2013 al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese.

L'articolo 6 reca disposizioni di interesse delle province, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013; alle riduzioni da apportare al fondo sperimentale per l'anno 2013 per effetto delle disposizioni di *spending review*; alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna per l'anno 2013.

L'articolo 7 reca disposizioni in favore della regione Sardegna, in connessione con gli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. Nello spe-

cifico, il comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi non versati – ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013, che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna – siano effettuati tra il 24 gennaio 2014 ed il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi. Ai sensi del comma 2, i soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni; a tal fine si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'Associazione bancaria italiana (ABI), fino ad un massimo di 90 milioni di euro.

I commi da 3 a 8 disciplinano la procedura per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa; i commi 9 e 10 recano norme di copertura e di adeguamento finanziario, mentre il comma 11 prevede che i finanziamenti siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, individuando la relativa procedura di verifica.

In conclusione, dopo aver preso atto che non vi sono richieste di intervento e aver fatto presente che la Commissione può esprimere il suo parere anche nella prossima seduta, si riserva di formulare una proposta di parere in quell'occasione e propone quindi di aggiornare la discussione.

Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

Testo unificato C. 957 e abb.

Parere alla II Commissione della Camera.

(Esame e conclusione – Parere di nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renato BALDUZZI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione giustizia della Camera il parere sulle proposte di legge C. 957 e C. 1814, avverte che il testo unificato in titolo è il testo che la Commissione di merito ha adottato come testo base, precisando che lo stesso potrebbe essere modificato a seguito dell'eventuale approvazione di emendamenti in sede referente. Peraltro, poiché il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera a partire da lunedì prossimo (20 gennaio) e la Commissione di merito dovrebbe quindi concludere i suoi lavori in tempo utile a consentire il rispetto di quel termine, ritiene che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, a meno di tornare a riunirsi prima di lunedì, debba esprimere il proprio parere nella seduta di oggi, sul testo base.

Il senatore Mauro DEL BARBA (PD), *relatore*, conviene con il presidente quanto all'opportunità che la Commissione esprima il suo parere nella seduta di oggi, sul testo base, anche in considerazione del fatto che il provvedimento interviene fondamentalmente in materia penale, per rafforzare la tutela dell'ambiente, e non incide quindi su profili di diretta competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali; del resto, il testo base in esame nasce come testo unificato di più proposte di legge, non tutte le quali sono assegnate per il parere alla Commissione.

Ciò premesso, dopo aver sommariamente descritto il contenuto del provvedimento, deposita agli atti la seguente relazione introduttiva, con la quale riferisce più in dettaglio che, nel testo attuale, il provvedimento in titolo si compone di un solo articolo, composto di più commi. In particolare, il comma 1 novella il codice penale introducendovi un nuovo titolo VI-bis, concernente i delitti contro l'ambiente, composto da sei nuovi articoli (da 452-bis a 452-septies).

Il primo dei nuovi articoli (articolo 452-*bis*) introduce il delitto di inquinamento ambientale. Si prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 10 mila a 150 mila euro per chiunque – in violazione di disposizioni specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale – cagioni una compromissione o un deterioramento rilevante delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, o comunque dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

L'articolo 452-*ter* prevede invece il delitto di disastro ambientale. È punito con la pena della reclusione da 4 a 20 anni chiunque – parimenti in violazione di disposizioni poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale – cagioni un disastro ambientale. Il disastro ambientale viene definito dalla proposta come « l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo ».

L'articolo 452-*quater* prevede che se uno dei fatti delittuosi anzidetti è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite da un terzo alla metà.

L'articolo 452-*quinqüies* individua alcune circostanze aggravanti. In particolare, quando i reati sono commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere (di cui all'articolo 416 del codice penale) diretta in via esclusiva o concorrente alla commissione di uno dei nuovi reati, le pene previste per gli associati sono aumentate fino a un terzo.

Le pene sono altresì aumentate da un terzo fino alla metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Quando poi l'associazione per delinquere sia di tipo mafioso (articolo 416-*bis*) e sia finalizzata a commettere uno dei nuovi reati ovvero ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dall'articolo 416-*bis* per gli associati sono aumentate (non è specificata nel testo la misura).

L'articolo 452-*sexies* disciplina una forma di « ravvedimento operoso », prevedendo una diminuzione di pena (dalla metà a due terzi) nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

È prevista la sospensione del corso della prescrizione se il giudice su richiesta dell'imputato dispone la sospensione del processo per un tempo congruo a consentire di completare la collaborazione dell'imputato.

L'articolo 452-*septies* prevede poi che, in caso di condanna per i nuovi delitti o in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale: il cosiddetto patteggiamento), è sempre disposta la confisca delle cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato. Quando la confisca di beni non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente nella disponibilità diretta o indiretta del condannato e ne ordina la confisca.

Il comma 2 prevede che la confisca dei proventi del reato o di beni equivalenti è prevista anche in caso di condanna o di patteggiamento della pena per il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), vale a dire per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il comma 4 raddoppia i termini per la prescrizione dei reati ambientali.

Il comma 5 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti (persone giuridiche, società e associazioni), con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Il decreto in questione ha stabilito il principio secondo cui gli enti sono responsabili per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia, o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in questione. L'ente non risponde invece se le persone di cui sopra hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La proposta di legge in esame prevede che si applichino all'ente sanzioni pecuniarie anche in caso di commissione, da parte dei soggetti sopra ricordati, di uno dei reati ambientali.

In conclusione, propone di esprimere un parere di nulla osta (*vedi allegato 4*).

Renato BALDUZZI, *presidente*, ricorda che la tutela dell'ambiente, per quanto

attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato, presenta anche profili di competenza delle regioni, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale. Nel caso del provvedimento in esame, peraltro, come rilevato dal relatore, è senz'altro prevalente la materia dell'ordinamento penale, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, e la proposta di parere del relatore è quindi, a suo giudizio, condivisibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

S. 120 e S. 370.

Parere alla 8^a Commissione del Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Renato BALDUZZI, *presidente*, dopo aver avvertito che il relatore, senatore Caridi, ha chiesto di poter disporre di più tempo per la predisposizione della sua proposta di parere, propone di aggiornare la discussione. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.50.

ALLEGATO 1

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (C. 1921 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1921, di conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante: « Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria », in corso di discussione presso la II Commissione della Camera;

rilevato che:

il decreto-legge è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) (giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale) e lettera *e*) (sistema tributario dello Stato) della Costituzione;

l'articolo 3, comma 1, lett. *a*), novella l'articolo 35 della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), modificando la disciplina sul diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati, di cui al medesimo articolo 35, e in particolare ampliando l'elenco dei soggetti istituzionali ai quali i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami: in particolare, per quanto riguarda le regioni, è stato previsto che istanze o reclami possano essere inoltrati, oltre che al presidente della giunta regionale, come già previsto, anche ai garanti regionali o locali;

in linea con la disposizione citata, che riconosce l'esistenza di garanti regio-

nali e locali per i diritti dei detenuti, l'articolo 7 prevede tra i compiti del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – che viene istituito con il medesimo articolo 7 – quello di promuovere i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali;

secondo la relazione tecnica (articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009) che accompagna il disegno di legge in esame, la citata previsione dell'articolo 3 « non comporta la necessità di istituire nuove figure di garante regionale o locale, organismi peraltro già ampiamente diffusi sul territorio »;

potrebbe essere opportuno chiarire espressamente che le predette disposizioni non determinano per le autonomie territoriali l'obbligo di istituire organismi di questo tipo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, dopo le parole « i garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti », e all'articolo 7, dopo le parole « i garanti territoriali », valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le seguenti: « ove previsti », in modo da chiarire che non sussiste per le autonomie territoriali alcun obbligo di istituire organismi di questo tipo.

ALLEGATO 2

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 1941, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante « Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia », in corso di discussione presso la VI Commissione della Camera;

richiamato il parere espresso l'11 dicembre scorso alla 6^a Commissione del Senato sul testo iniziale del provvedimento;

rilevato che:

l'articolo 1 prevede che la seconda rata dell'IMU per il 2013 non sia dovuta per gli immobili ivi individuati, tra i quali le abitazioni principali, fermo restando che, nei comuni in cui l'aliquota base è stata maggiorata, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 26 gennaio 2014, il quaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta secondo l'aliquota base e quella dovuta secondo l'aliquota comunale; il medesimo articolo provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013;

l'articolo 3, comma 2, lettera b), consente anche agli enti territoriali, nelle forme e con i limiti ivi previsti, di individuare propri immobili da dismettere

nell'ambito del programma di dismissione di immobili pubblici ad uso non prevalentemente abitativo di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005, come da ultimo modificato dal decreto-legge in esame;

a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, è in ogni caso vietata l'alienazione di immobili pubblici – compresi quelli degli enti territoriali – a società la cui struttura non consenta l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo; è parimenti vietato, e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento, l'utilizzo, nelle alienazioni immobiliari in questione, di società anonime aventi sede all'estero; e sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari;

rilevata l'opportunità che i procedimenti finalizzati alla sanatoria delle eventuali irregolarità edilizie concernenti gli immobili pubblici oggetto di dismissione siano, ove possibile, avviati già dagli enti proprietari, così da evitare o almeno contenere l'inevitabile perdita di valore di mercato derivante da una situazione di irregolarità, ancorché sanabile, degli immobili in questione;

espresso il timore che, nell'ipotesi in cui anche l'imposta IMU residuale sulle abitazioni principali di cui all'articolo 1 sia soppressa, risultino di fatto penalizzati i comuni che non hanno maggiorato l'aliquota base,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le sanatorie di cui all'articolo 3, comma 1, siano avviate già dagli enti titolari degli immobili pubblici oggetto di dismissioni;

b) in caso di soppressione anche dell'imposta IMU residuale sulle abitazioni principali di cui all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il rispetto di criteri di equità fiscale rispetto agli enti locali coinvolti dalla soppressione della seconda rata dell'IMU, nel senso di non favorire i comuni che hanno maggiorato l'aliquota base.

ALLEGATO 3

**DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(S. 1214 Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1214, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante: « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative », in corso di discussione presso la 1a Commissione del Senato;

rilevato che le disposizioni del provvedimento intervengono in una pluralità di settori e di materie, prorogando o diffe-

rendo termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative statali, il cui merito non è, in questa sede, oggetto di discussione;

nel presupposto che le predette disposizioni legislative rispettino le competenze riconosciute alle autonomie territoriali dal titolo V della parte II della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (testo unificato C. 957 e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 342, C. 957 e C. 1814, in corso di discussione presso la II Commissione della Camera, recante: « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale »;

considerato che il provvedimento interviene nelle materie « ordinamento penale » e « tutela dell'ambiente », che l'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *s*), della Costituzione riservano alla competenza legislativa statale,

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del progetto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno (*Svolgimento e conclusione*) 202

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.10.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce i temi dell'audizione, ringraziando il Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, per la disponibilità dimostrata.

Alessandro PAJNO, *Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato*, ringrazia il Presidente e la Commissione per l'opportunità offertagli di intervenire nell'indagine

conoscitiva, svolgendo un'ampia relazione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno per la organica relazione svolta, soffermandosi su taluni aspetti.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Mino TARICCO e Fabio LAVAGNO (SEL) e la senatrice Rosa Maria DI GIORGI (PD), che esprimono unanime apprezzamento per la sistematica relazione.

Bruno TABACCI, *presidente*, invita il Presidente Pajno ad intervenire.

Alessandro PAJNO, *Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato*, risponde alle domande postegli.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Presidente Pajno e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	203
Audizione di rappresentanti di AIDAC-Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	203
Audizione di rappresentanti del Movimento difesa del cittadino (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	204
Audizione di rappresentanti del Codacons (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
AVVERTENZA	204

Mercoledì 15 gennaio 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO, indi del vicepresidente Giorgio LAINATI, indi del presidente Roberto FICO. Intervengono, per AIDAC-Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi il dottor Mario Paolinelli e la dottoressa Eleonora Di Fortunato; per il Movimento difesa del cittadino il dottor Antonio Longo e l'avvocato Francesco Luongo; per il Codacons l'avvocato Marco Ramadori.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti di AIDAC-Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Mario PAOLINELLI, *vicepresidente di AIDAC-Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi*, ed Eleonora DI FORTUNATO, *portavoce di AIDAC-Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi*, svolgono una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Michele ANZALDI (PD) e i senatori Antonio Fabio Maria SCAVONE (GAL) e Alberto AIROLA (M5S).

Mario PAOLINELLI, *vicepresidente di AIDAC-Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi*, ed Eleonora DI FORTUNATO, *portavoce di AIDAC-Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi*, rispondono ai quesiti posti.

Dopo interventi dei deputati Michele ANZALDI (PD) e Bruno MOLEA (SCpI), e dei senatori Federico FORNARO (PD) e Alberto AIROLA (M5S), Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Movimento difesa del cittadino.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio LAINATI, *vicepresidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio LONGO, *presidente del Movimento difesa del cittadino*, e Francesco LUONGO, *vicepresidente del Movimento difesa del cittadino*, svolgono una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori Maurizio ROSSI (SCpI), Alberto AIROLA (M5S) e Gian Marco CENTINAIO (LN-Aut), e il deputato Michele ANZALDI (PD).

Antonio LONGO, *presidente del Movimento difesa del cittadino*, e Francesco LUONGO, *vicepresidente del Movimento difesa del cittadino*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Codacons.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Marco RAMADORI, *presidente del Codacons*, svolge una relazione al termine della quale interviene il senatore Maurizio ROSSI (SCpI).

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare l'avvocato Ramadori, dichiara conclusa l'audizione.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il senatore Antonio Fabio Maria SCAVONE (GAL), al quale Roberto FICO, *presidente*, risponde.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Amb. Giampiero Massolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
Audizione del Direttore dell'Agencia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI), gen. Arturo Esposito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205

*Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-
denza della presidente Rosy BINDI.*

La seduta comincia alle 13.45.

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS), Amb.
Giampiero Massolo.**

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la
Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori
proseguono in seduta segreta).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'Am-
basciatore Giampiero Massolo per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l'audi-
zione.

La seduta termina alle 15.20.

*Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presi-
denza della presidente Rosy BINDI.*

La seduta comincia alle 20.05.

**Audizione del Direttore dell'Agencia Informazioni e
Sicurezza Interna (AISI), gen. Arturo Esposito.**

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la
Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori
proseguono in seduta segreta).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il ge-
nerale Esposito per il contributo fornito e
dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.55.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
Comunicazioni del Presidente	206
Esame del piano annuale relativo al 2014 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i), della legge n. 124 del 2007	206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

Orario: dalle 14.15 alle 14.30.

Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) svolge alcune comunicazioni concernenti l'attività

del Comitato e l'organizzazione dei lavori, su cui intervengono il senatore MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VITELLI (SCpI).

Esame del piano annuale relativo al 2014 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i), della legge n. 124 del 2007.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) illustra al Comitato il piano annuale relativo al 2014 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i), della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	207
Audizione del dott. Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	207

Mercoledì 15 gennaio 2014. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del dott. Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Attilio BEFERA, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, il senatore Ugo SPOSETTI (PD), le senatrici Laura BIGNAMI (M5S) e Raffaella BELLOT (LN-Aut), i deputati Carla RUOCCO (M5S) ed Enrico ZANETTI (SCpI) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Attilio BEFERA, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, e Marco DI CAPUA, *vice direttore vicario dell'Agenzia delle entrate*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare il dottor Befera e il dottor Di Capua, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AVVERTENZA	208
------------------	-----

Mercoledì 15 gennaio 2014.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non si sono svolti:

Indagine conoscitiva sulla povertà minorile.

Audizione del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, Maria Chiara Carrozza.

Deliberazione di una indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo) (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	9

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	12
--	----

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE:

Sull'ordine dei lavori	13
AVVERTENZA	13

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Sui lavori delle Commissioni	15
Legge-quadro sulla partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti e C. 952 Garofani (<i>Esame e rinvio</i>)	15

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'operazione internazionale di disarmo chimico in Siria (<i>Deliberazione</i>)	23
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine)</i>	25

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AUDIZIONI:

Audizione di membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di tutela della proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	26
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Emendamenti C. 362-A Madia (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. Emendamenti C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	28

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	28
5-01860 Dadone: Sull'attuazione della normativa anticorruzione	28
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	29
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	29
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
---	----

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 1921 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2013, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.	
Audizione del Prefetto Alessandro Pansa, Capo della Polizia – Direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti dei relatori)</i>	46
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	47

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864*) 53

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) 58

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 57

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del sindaco del comune di Teulada, Daniele Serra, e del sindaco del comune di Sant'Anna Arresi, Paolo Dessi (*Svolgimento e conclusione*) 60

AVVERTENZA 60

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 61

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 66

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 67

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ANCI e UPI, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (Atto n. 41) 68

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01864 Zanetti: Incarichi non dirigenziali attribuiti dall'Agenzia delle entrate 69

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 76

5-01865 Busin: Aliquota IMU applicabile alle unità immobiliari locate sottoposte a sfratto esecutivo ancora occupate dall'inquilino insolvente 70

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 77

5-01867 Fragomeli: Definizione dell'importo minimo dei versamenti relativi ai tributi comunali e ritardi nell'invio dei modelli per il pagamento della maggiorazione alla TARES 2013	70
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	78
5-01868 Cancellieri: Risultati delle attività di <i>audit</i> svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze su Equitalia	71
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	79
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	71
DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – Parere favorevole con condizioni</i>)	83
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88
SEDE CONSULTIVA:	
DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla VI Commissione (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)</i>)	84
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	90
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362-A Madia	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
COMITATO DEI NOVE:	
D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885-A Governo	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
SEDE CONSULTIVA:	
D.L. 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Alla VI Commissione (Esame e rinvio)</i>)	91
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
RISOLUZIONI:	
7-00202 Bianchi Nicola: Revoca del Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari (<i>Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
X Attività produttive, commercio e turismo	
RISOLUZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	101

7-00151 Mucci: Sostegno alla produzione di veicoli elettrici e di kit di riconversione elettrica dei veicoli (<i>Discussione e rinvio</i>)	101
7-00211 Mucci: Utilizzo dei fondi europei per gli anni 2014-2020 (<i>Discussione e rinvio</i>) ..	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE. Atto n. 59 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	102
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla X Commissione</i>)	112

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla VI Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	102
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-01662 Catalano: Su un caso di assistenza familiare in favore di una dipendente di Poste italiane	114
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-00616 Di Salvo: Salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda CSI/Findus	115
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	125

SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Ulteriore nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	126
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	128

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del dottor Rino Tarelli a presidente e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massiccì a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomine nn. 20, 21 e 22 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	122
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla VI Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla VI Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. (Atto n. 54) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	137
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole</i>)	148
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento</i>)	148

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian	148
---	-----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	149
7-00177 Massimiliano Bernini: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti.	
7-00179 Oliverio: Iniziative urgenti per la tutela dei castagneti (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	149
7-00141 Faenzi e 7-00174 Oliverio: Iniziative per il comparto bieticolo-saccarifero (<i>Rinvio del seguito della discussione congiunta</i>)	149

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	150
DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	153
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	152

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/12/UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Atto n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	152
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	154

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
---	-----

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 Micillo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	172

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo.	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	157

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	157
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Atto n. 46 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	158
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	162
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Atto n. 64 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	166

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali ». COM(2013)565 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla XIV Commissione</i>)	173
Relazione della Commissione « Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità ». COM(2013)566 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	170
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla XIV Commissione</i>)	176

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. (C. 1921 Governo) (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	179
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	197

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. C. 1941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	181
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	198
DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	184
DL 150/13: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. S. 1214 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	200
DL 151/13: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. S. 1215 Governo (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	191
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 957 e abb. (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere di nulla osta</i>)	194
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	201
Riforma della legislazione in materia portuale. S. 120 e S. 370 (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto</i>)	196

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione del Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	202
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	203
Audizione di rappresentanti di AIDAC-Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	203
Audizione di rappresentanti del Movimento difesa del cittadino (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	204
Audizione di rappresentanti del Codacons (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
AVVERTENZA	204

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Amb. Giampiero Massolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
Audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI), gen. Arturo Esposito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	206
Comunicazioni del Presidente	206
Esame del piano annuale relativo al 2014 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i), della legge n. 124 del 2007	206

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE
TRIBUTARIA**

Sulla pubblicità dei lavori	207
Audizione del dott. Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	207

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

AVVERTENZA	208
------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,80



17SMC0001570